

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1252/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate 15
- ★ Regolamento (CE) n. 1253/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e che abroga il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro 18
- ★ Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 21
- ★ Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 48
- ★ Regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 73
- ★ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti 80
- ★ Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune 103
- ★ Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune 113

Prezzo: 24,50 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1251/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁴⁾,

visto il parere della Corte dei conti⁽⁵⁾,

(1) considerando che la politica agraria comune si prefigge di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 33 del trattato, tenendo conto della situazione del mercato;

(2) considerando che per conseguire un migliore equilibrio del mercato, un nuovo sistema di aiuti è stato introdotto con il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽⁶⁾;

(3) considerando che la riforma della politica agricola comune del 1992 è stata seguita da un considerevole miglioramento degli equilibri di mercato;

(4) considerando che il ritiro di seminativi dalla produzione nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, introdotto nel 1992 parallelamente ad una riduzione del prezzo d'intervento, ha contribuito a mantenere sotto controllo la produzione, mentre la maggiore competitività dei prezzi ha permesso di smerciare considerevoli quantitativi supplementari di prodotti sul mercato interno, in particolare per l'alimentazione del bestiame;

(5) considerando che appare opportuno continuare ad offrire un sostegno basato sul regime introdotto nel 1992, tenendo tuttavia conto dell'evoluzione del mercato e dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regime stesso;

(6) considerando che a determinate condizioni gli Stati membri possono rendere ammissibili i foraggi insilati ai pagamenti per superficie nel quadro di detto regime;

(7) considerando che la riforma del regime di sostegno deve tener conto degli obblighi internazionali della Comunità;

(8) considerando che il mezzo migliore per conseguire l'equilibrio del mercato consiste nel ravvicinare i prezzi comunitari dei cereali ai prezzi del mercato mondiale e nel prevedere pagamenti per superficie non riguardanti una determinata coltura;

(9) considerando che i pagamenti per superficie dovrebbero essere riconsiderati se le condizioni del mercato risulteranno diverse da quelle attualmente ipotizzate;

(10) considerando che la qualifica di superficie ammissibile dovrebbe essere attribuita soltanto alle superfici a seminativo o che hanno fruito di un regime di aiuti con fondi pubblici perché messe a riposo;

(11) considerando che, per tutelare l'equilibrio del mercato, qualora la somma delle superfici per le

⁽¹⁾ GU C 170 del 4.6.1998, pag. 4.

⁽²⁾ Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 284 del 14.9.1998, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3).

- quali è chiesto un pagamento nel quadro del regime risulti superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per azienda dev'essere ridotta;
- (12) considerando che gli Stati membri possono stabilire una o più superfici di base nazionali; che si ritiene opportuno che gli Stati membri che scelgono questa opzione possano suddividere ciascuna superficie di base nazionale in sottosuperfici di base; che, qualora una superficie di base nazionale venga superata, lo Stato membro in questione dovrebbe poter concentrare la totalità o parte delle misure necessarie sulle sottosuperfici di base per le quali è stato rilevato un superamento;
- (13) considerando che i pagamenti per superficie dovrebbero rispecchiare le specifiche caratteristiche strutturali che influenzano le rese; che dovrebbe spettare agli Stati membri elaborare un piano di regionalizzazione fondato su criteri obiettivi; che nei piani di regionalizzazione andrebbe definita una resa cerealicola media uniforme; che detti piani dovrebbero attenersi alle rese medie registrate nelle singole regioni in un periodo determinato, tenendo conto di eventuali diversità strutturali tra regioni di produzione; che è opportuno istituire una procedura apposita per l'esame dei piani in questione a livello comunitario;
- (14) considerando che può essere ammessa una differenziazione delle rese tra superfici irrigate e non irrigate, purché si provveda a definire una superficie di base distinta per le colture irrigue, senza che risulti maggiorata la superficie di base totale;
- (15) considerando che il granturco ha una resa diversa che lo differenzia da altri cereali e che può quindi giustificare un trattamento distinto;
- (16) considerando che il pagamento per superficie va calcolato moltiplicando un importo di base per tonnellata per la «resa cerealicola media» determinata riguardo alla regione di cui trattasi; che, qualora siano fissate rese diverse per il granturco ed altri cereali, dovrebbero essere stabilite superfici di base distinte per il granturco;
- (17) considerando che è opportuno stabilire un importo di base unico per i seminativi; che l'importo di base per tonnellata andrebbe aumentato tenendo conto della riduzione graduale del prezzo d'intervento per i cereali; che occorre introdurre un aiuto specifico per le colture proteiche, in modo da salvaguardarne la competitività rispetto ai cereali;
- (18) considerando che, nel caso di una riduzione finale del prezzo d'intervento, importo di base deve essere aumentato applicando lo stesso tasso di compensazione utilizzato nelle campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002;
- (19) considerando che è opportuno istituire un regime speciale per il frumento duro in modo da assicurare una produzione sufficiente per l'approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, mantenendo nel contempo il controllo degli oneri di bilancio; che tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto prevedendo la concessione di un supplemento limitata, per ogni Stato membro interessato, ad una superficie massima di frumento duro; che l'eventuale superamento di tali superfici dovrebbe condurre all'adeguamento delle domande presentate;
- (20) considerando inoltre che, in taluni Stati membri, esiste una produzione di frumento duro ben consolidata in regioni situate al di fuori delle zone tradizionali; che è auspicabile salvaguardare un certo livello di produzione in tali regioni mediante la concessione di un aiuto specifico;
- (21) considerando che, per poter fruire dei pagamenti per superfici, i coltivatori dovrebbero ritirare dalla produzione una percentuale prestabilita dei propri seminativi; che i terreni ritirati dalla produzione dovrebbero ricevere una destinazione tale da rispettare determinati criteri minimi di difesa dell'ambiente; che detti terreni dovrebbero poter essere anche utilizzati per produzioni non alimentari, sempreché si possano applicare efficaci sistemi di controllo;
- (22) considerando che nell'attuale situazione del mercato è opportuno ridurre al 10% per il periodo 2000-2006 il tasso di ritiro obbligatorio di seminativi dalla produzione; che questa percentuale andrebbe riesaminata per tener conto dell'andamento della produzione e dei mercati;
- (23) considerando che l'obbligo del ritiro dalla produzione dovrebbe essere accompagnato da una compensazione appropriata; che tale compensazione dovrebbe essere equivalente ai pagamenti per superficie relativi ai cereali;
- (24) considerando che nessun obbligo di ritiro dovrebbe essere imposto ai piccoli produttori le cui domande di pagamento per superficie si situano al di sotto di un determinato livello; che occorre stabilire tale livello;
- (25) considerando che, per il ritiro volontario, può essere concesso ai produttori il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per terreni addizionalmente ritirati; che il limite massimo di superficie dovrebbe essere stabilito dagli Stati membri;
- (26) considerando che i pagamenti per superficie dovrebbero essere corrisposti, per una data superficie, con frequenza annuale; che dovrebbero essere ammesse a fruire dei pagamenti le superfici non coltivate immediatamente prima dell'entrata in vigore del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92; che, per tener conto di particolari situazioni nelle quali tale disposizione risulta inutilmente restrittiva, è

opportuno ammettere talune deroghe, la cui gestione va affidata agli Stati membri;

- (27) considerando che occorre stabilire alcune condizioni per la richiesta dei pagamenti per superficie e precisare quando dovrebbero essere versati ai produttori;
- (28) considerando che le date per l'esecuzione dei pagamenti andrebbero stabilite in modo che le vendite dei prodotti coltivati sui seminativi siano uniformemente distribuite durante la campagna di commercializzazione;
- (29) considerando che le date di semina andrebbero adeguate alle condizioni naturali delle diverse zone di produzione;
- (30) considerando che è necessario prevedere norme transitorie al fine di abolire i pagamenti specifici per i semi oleosi a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003; che alcune disposizioni in vigore nel settore devono essere mantenute tenuto conto degli obblighi internazionali della Comunità;
- (31) considerando che, conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, la Comunità deve finanziare le spese sostenute dagli Stati membri per effetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento;
- (32) considerando che occorre prevedere misure transitorie, autorizzando la Commissione ad adottarne, se necessario, di supplementari;
- (33) considerando che gli adeguamenti al regime di sostegno per i seminativi dovrebbero venire introdotti a partire dalla campagna di commercializzazione 2000/2001;
- (34) considerando che, tenuto conto degli adeguamenti qui previsti per il vigente regime di sostegno e delle modifiche precedentemente introdotte, appare opportuno, per esigenze di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1765/92 con un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento istituisce un regime di pagamenti per superficie a favore dei coltivatori di seminativi.

⁽¹⁾ Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Ai fini del presente regolamento:

- la campagna di commercializzazione va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo;
- per «seminativi» s'intendono quelli i cui prodotti sono elencati nell'allegato I.

3. Gli Stati membri in cui il granturco non è un seminativo tradizionale possono rendere i foraggi insilati ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi alle stesse condizioni applicabili ai seminativi.

CAPITOLO I

Articolo 2

1. I coltivatori comunitari di seminativi possono chiedere un pagamento per superficie in base alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. Il pagamento per superficie è fissato per ettaro ed è differenziato su scala regionale.

Il pagamento per superficie è concesso per la superficie a seminativo o ritirata dalla produzione conformemente all'articolo 6 e che non è superiore ad una superficie di base regionale. Quest'ultima corrisponde al numero medio di ettari che, in una regione, risultano a seminativo o, se del caso, messi a riposo conformemente a un regime sovvenzionato con fondi pubblici negli anni 1989, 1990 e 1991. Ai sensi della presente disposizione, per regione s'intende uno Stato membro o una sua regione, a scelta dello Stato membro interessato.

3. I coltivatori che chiedono il pagamento per superficie hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda e ricevono una compensazione per tale obbligo.

4. Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un pagamento nel quadro del regime per i seminativi, compresa la superficie messa a riposo a norma di detto regime, risulti superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per tutti i pagamenti concessi in forza del presente regolamento nella regione interessata durante la stessa campagna di commercializzazione.

Le superfici che non formano oggetto di una domanda di pagamento ai sensi del presente regolamento, ma che servono a giustificare una domanda di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾,

⁽²⁾ Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

sono prese in considerazione ai fini del calcolo delle superfici per le quali è chiesto un pagamento.

5. Se uno Stato membro rende i foraggi insilati ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi, deve essere definita una superficie di base distinta. Se in una determinata campagna di commercializzazione la superficie di base per i seminativi o i foraggi insilati non è raggiunta, il saldo di ettari è assegnato per la stessa campagna alla superficie di base corrispondente.

6. Qualora uno Stato membro abbia scelto di stabilire una o più superfici di base nazionali, esso può suddividere ciascuna di esse in sottosuperfici di base, conformemente ai criteri obiettivi che lo Stato membro deve definire.

Per l'applicazione del presente paragrafo, le superfici di base «Secano» e «Regadio» sono considerate come superfici di base nazionali.

In caso di superamento di una superficie di base nazionale lo Stato membro può concentrare, secondo criteri obiettivi, la totalità o parte delle misure di cui al paragrafo 4 sulle sottosuperfici di base per le quali è stato constatato il superamento.

Gli Stati membri che decidano di avvalersi delle possibilità di cui al presente paragrafo devono notificare alla Commissione e ai coltivatori, entro il 15 settembre, la scelta effettuata nonché le relative modalità d'applicazione.

Articolo 3

1. Al fine di stabilire le rese medie per il calcolo del pagamento per superficie, ogni Stato membro elabora un piano di regionalizzazione esponendo i criteri pertinenti e obiettivi per la delimitazione delle varie regioni di produzione, in modo da pervenire alla definizione di zone omogenee distinte.

In tal contesto, gli Stati membri tengono conto, nella stesura dei piani di regionalizzazione, di situazioni specifiche. Essi possono, in particolare, differenziare le rese medie in funzione di eventuali diversità strutturali tra regioni di produzione.

2. Gli Stati membri possono inoltre, nei loro piani di regionalizzazione, applicare un valore di resa per il granturco diverso da quello degli altri cereali.

a) Qualora la resa per il granturco sia superiore a quella degli altri cereali, deve essere determinata

separatamente per il granturco una superficie di base ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 che copre una o più regioni di produzione «granturco», a scelta dello Stato membro.

Gli Stati membri possono inoltre, nelle regioni in causa, determinare superfici di base separate per i seminativi diversi dal granturco. In tal caso, se nel corso di una campagna non è raggiunta la superficie di base «granturco», il saldo di ettari è assegnato nuovamente per la stessa campagna alle superfici di base corrispondente dei seminativi diversi dal granturco.

b) Qualora la resa del granturco sia pari o inferiore a quella degli altri cereali, può ugualmente essere determinata separatamente una superficie di base per il granturco, conformemente alla lettera a). In tal caso e se lo Stato membro sceglie di stabilire una superficie di base «altri seminativi diversi dal granturco»:

— se nel caso di una campagna non è raggiunta la superficie di base «granturco», il saldo di ettari può essere assegnato nuovamente per la stessa campagna alla superficie di base corrispondenti agli altri seminativi;

— se nel corso di una campagna non è raggiunta la superficie di base «altri seminativi diversi dal granturco», il saldo di ettari può essere assegnato nuovamente per la stessa campagna alla superficie di base «granturco» interessata.

In caso di superamento di queste superfici di base, si applica l'articolo 2, paragrafo 4.

3. Nei loro piani di regionalizzazione gli Stati membri possono prevedere rese diverse per i terreni irrigati e quelli non irrigati. In tal caso, gli Stati membri determinano una superficie di base distinta per le superfici investite a colture irrigue.

La superficie di base irrigata corrisponde alla superficie media dei seminativi irrigati tra il 1989 e il 1991 in vista del raccolto, comprese le maggiorazioni introdotte a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, ultima frase del regolamento (CEE) n. 1765/92. Tuttavia, la superficie di base irrigata del Portogallo è aumentata fino a 60 000 ha per le superfici nelle quali è stato stabilito che gli investimenti per l'irrigazione sono iniziati dopo il 1° agosto 1992. Tale aumento può essere totalmente o parzialmente aggiunto alla superficie di base irrigata mais come previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

La determinazione della superficie di base irrigata non deve comportare un aumento della superficie di base totale dello Stato membro di cui trattasi. In caso di

superamento della superficie di base irrigata, si applica l'articolo 2, paragrafo 4.

Qualora la superficie di base irrigata non venga raggiunta durante una determinata campagna di commercializzazione, gli ettari rimanenti vengono riattribuiti per la stessa campagna alla corrispondente superficie di base non irrigata.

4. Nel piano di regionalizzazione dev'essere in ogni caso rispettata la resa media dello Stato membro in questione, definita per il periodo e secondo i criteri di cui al paragrafo 5.

5. Per ogni regione di produzione, lo Stato membro fornisce dati particolareggiati sulle superfici e sulle rese dei seminativi in tale regione durante il quinquennio 1986/1987-1990/1991. Per ogni regione si procede al calcolo separato della resa cerealicola media, escludendo le due campagne del suddetto quinquennio in cui si sono registrate rispettivamente la resa più elevata e la resa più bassa.

Tuttavia, tale obbligo può essere adempiuto:

- nel caso dei cereali prodotti in Portogallo, fornendo i dati comunicati nel quadro dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo⁽¹⁾,
- nel caso dei cinque nuovi Länder tedeschi, fornendo la resa media degli altri Länder tedeschi,
- nel caso dell'Italia e della Spagna, fissando la resa di riferimento a 3,9 tonnellate/ettaro e 2,9 tonnellate/ettaro rispettivamente.

Se uno Stato membro decide:

- di applicare al granoturco un trattamento diverso da quello riservato agli altri cereali, la resa media dei cereali, che non viene modificata, deve essere ripartita tra il granoturco e gli altri cereali,
- di applicare ai terreni irrigati un trattamento diverso da quello riservato ai terreni non irrigati, la resa media corrispondente, che non viene modificata, dev'essere ripartita tra le due categorie in questione.

⁽¹⁾ GU L 362 del 27.12.1990, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione (GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 13).

6. Gli Stati membri presentano i rispettivi piani di regionalizzazione alla Commissione entro il 1° agosto 1999, corredati di tutte le informazioni necessarie. Per l'adempimento di questo obbligo possono richiamarsi al proprio piano di regionalizzazione presentato alla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92.

La Commissione esamina i piani di regionalizzazione presentati dagli Stati membri, verificando che ogni piano sia fondato su criteri appropriati e obiettivi e corrisponda ai dati storici disponibili. La Commissione può opporsi a piani incompatibili con i criteri summenzionati, in particolare per quanto concerne la resa media dello Stato membro interessato. In tal caso i piani sono adattati dallo Stato membro interessato, previa consultazione della Commissione.

A richiesta della Commissione o su iniziativa dello Stato membro interessato, il piano di regionalizzazione può essere riesaminato dallo Stato membro secondo la procedura prevista nel presente articolo.

7. Qualora uno Stato membro scelga, conformemente al paragrafo 1, di stabilire regioni di produzione secondo una delimitazione diversa da quella delle superfici di base regionali, esso trasmette alla Commissione un prospetto riepilogativo di tutte le domande di pagamento presentate e delle pertinenti rese. Se tali dati evidenziano che in uno Stato membro la resa media indicata nel piano di regionalizzazione applicato nel 1993 o nel caso dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la resa media indicata nel piano applicato nel 1995 o, nel caso dell'Italia e della Spagna, la resa fissata nell'articolo 3, paragrafo 5, è superata, tutti i pagamenti che devono essere corrisposti in tale Stato membro per la campagna successiva sono ridotti proporzionalmente all'entità del superamento constatato. Tuttavia questa disposizione non si applica qualora la quantità, espressa in tonnellate di cereali, per la quale sono state presentate domande non superi quella calcolata moltiplicando il totale delle superfici di base dello Stato membro per la suddetta resa media.

Gli Stati membri possono optare per una constatazione dell'eventuale superamento della resa media a livello di ciascuna superficie di base. In tal caso le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano ai pagamenti da corrispondere in ciascuna delle superfici di base interessate.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 10, il pagamento per superficie è calcolato moltiplicando l'importo di base per tonnellata per la resa media cerealicola determinata nel piano di regionalizzazione per la regione di cui trattasi.

2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è eseguito in base alla resa media cerealicola. Tuttavia, qualora il granturco sia trattato separatamente, per esso viene utilizzata la resa relativa al «granturco», per i cereali, i semi oleosi e i semi di lino la resa relativa ai «cereali diversi dal granturco».

3. L'importo di base è fissato come segue:

per le colture proteiche:

— 72,50 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2000/2001;

per i cereali, i foraggi insilati e le superfici ritirate dalla produzione:

— 58,67 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001,

— 63,00 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2001/2002;

per i semi di lino:

— 88,26 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001,

— 75,63 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2001/2002,

— 63,00 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003;

per i semi oleosi:

— 63,00 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003.

L'importo di 63 EUR/t può essere aumentato a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 tenuto conto di una riduzione finale del prezzo di intervento per i cereali prevista dall'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

L'aumento dei pagamenti per superficie sarà proporzionale in modo identico alla riduzione del prezzo di intervento applicabile nelle campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002.

4. In Finlandia e in Svezia a nord del 62° parallelo e in zone adiacenti sottoposte a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile, ai cereali ed ai semi oleosi viene applicato un importo supplementare di 19 EUR/t del pagamento per superficie, moltiplicato per la resa utilizzata per i pagamenti per superficie.

Articolo 5

Un supplemento di 344,5 EUR/ha del pagamento per superficie viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali

elencate all'allegato II, entro il limite stabilito all'allegato III.

Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie superi, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite di cui sopra, la superficie per coltivatore relativamente alla quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente.

Tuttavia, fermo restando il limite per Stato membro fissato all'allegato III, gli Stati membri possono ripartire le superfici indicate nel medesimo allegato tra le zone di produzione definite all'allegato II o, se del caso, tra le regioni di produzione di cui all'articolo 3, secondo l'entità della produzione di frumento duro nel corso del periodo 1993-1997. In tale ipotesi, se la somma delle superfici di una regione per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie supera, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite regionale corrispondente, la superficie per coltivatore della regione di produzione per la quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente. Tale riduzione è effettuata dopo che, all'interno di uno Stato membro, le superfici di regioni che non hanno raggiunto il loro limite regionale sono state distribuite alle regioni che hanno superato detto limite.

Un aiuto specifico di 138,9 EUR/ha viene concesso, limitatamente al numero di ettari indicato all'allegato IV, nelle regioni diverse da quelle di cui all'allegato II nelle quali la produzione di frumento duro è ben consolidata.

Articolo 6

1. Per ciascun coltivatore che chieda pagamenti per superficie, l'obbligo di ritiro dalla produzione è stabilito in proporzione della superficie a seminativo per la quale è presentata la richiesta, e che viene lasciata a riposo a norma del presente regolamento.

Il tasso base per l'obbligo di ritiro dalla produzione è fissato al 10% a partire dalla campagna di commercializzazione 2000/2001 fino alla campagna di commercializzazione 2006/2007.

2. Gli Stati membri applicano adeguate misure di tutela ambientale che tengano conto della specifica situazione dei terreni ritirati dalla produzione.

3. I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo.

Gli Stati membri sono autorizzati a corrispondere gli aiuti nazionali per coprire fino al 50% dei costi asso-

ciati all'introduzione di colture pluriennali per la produzione di biomassa su terreni ritirati dalla produzione.

4. Qualora siano stabilite rese diverse per i terreni irrigati e quelli non irrigati, si applica il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per i terreni non irrigati. In Portogallo, il pagamento tiene conto dell'aiuto concesso a norma del regolamento (CEE) n. 3653/90.

5. Il pagamento relativo al ritiro dalla produzione può essere concesso ai coltivatori che per i terreni ritirati volontariamente in eccesso rispetto al loro obbligo. Gli Stati membri consentono agli agricoltori di ritirare dalla produzione fino ad almeno il 10% della superficie a seminativo per la quale è presentata una domanda di pagamento e che viene lasciata a riposo, a norma del presente regolamento. Gli Stati membri possono fissare percentuali maggiori tenendo conto delle situazioni particolari e garantendo una sufficiente presenza nelle aree agricole.

6. Il pagamento relativo al ritiro dalla produzione può essere concesso su base pluriennale per un periodo massimo di cinque anni.

7. Non sono soggetti all'obbligo di ritiro dalla produzione i coltivatori che presentano una domanda di pagamento per una superficie che non supera la superficie che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali, calcolata in base alla resa determinata per la loro regione. A questi produttori si applicano i paragrafi 5 e 6.

8. Fatto salvo l'articolo 7:

— le superfici messe a riposo a norma degli articoli 22-24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾, che non sono adibite ad uso agricolo né utilizzate a scopo di lucro diverso da quelli consentiti per le altre terre messe a riposo a norma del presente regolamento o

— le superfici rimboscate in base alle norme sul rimboscamento [articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999],

in seguito ad una domanda fatta successivamente al 28 giugno 1995, possono essere contabilizzate come superfici messe a riposo a titolo dell'obbligo di ritiro

di cui al paragrafo 1, fino ad un qualsiasi limite massimo per azienda, che può essere stabilito dallo Stato membro interessato. Tale limite massimo è fissato esclusivamente nella misura necessaria per evitare di concentrare un importo eccessivo del bilancio disponibile per il regime in questione su un numero limitato di aziende agricole.

Tuttavia, per tali superfici, il pagamento per superficie di cui all'articolo 4 non viene concesso ed il sostegno concesso in base all'articolo 24, paragrafo 1, o all'articolo 31, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999 è limitato ad un importo pari al massimo al pagamento per superficie per il ritiro dalla produzione stabilito nell'articolo 4, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare ad un nuovo richiedente il regime previsto dal secondo comma in regioni esposte ad un rischio permanente di superamento significativo della superficie regionale di base.

Articolo 7

Le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.

In presenza di particolari circostanze e a condizioni da determinare, gli Stati membri possono derogare a tali disposizioni, segnatamente per quanto riguarda le superfici incluse in un programma di ristrutturazione o le superfici di seminativi investiti a colture poliennali che sono generalmente in rotazione con le colture di cui all'allegato I. In questo caso gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare un sostanziale aumento della superficie agricola totale ammissibile. Dette misure possono prevedere, in particolare, la possibilità di dichiarare inammissibili superfici precedentemente considerate ammissibili al posto di altre superfici, diventate nel frattempo ammissibili.

Gli Stati membri possono parimenti derogare al primo comma in presenza di particolari circostanze connesse con l'una o l'altra forma d'intervento pubblico, qualora questo intervento induca l'agricoltore a coltivare terreni precedentemente considerati inammissibili per proseguire la sua attività agricola normale e l'intervento in questione disponga che le terre inizialmente ammissibili non lo siano più, in modo che la quantità totale di terreni ammissibili non sia aumentata in modo significativo.

Inoltre, per alcuni casi non contemplati dai due commi precedenti, gli Stati membri possono derogare al primo

⁽¹⁾ Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

comma se, in un piano sottoposto alla Commissione, dimostrano che l'estensione globale dei terreni ammissibili resta immutata.

Articolo 8

1. I pagamenti vengono effettuati tra il 16 novembre e il 31 gennaio che seguono il raccolto. Tuttavia, qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 3, i pagamenti per superficie per terreni ritirati vengono pagati tra il 16 novembre ed il 31 marzo.

2. Per poter beneficiare di un pagamento per superficie, un produttore deve aver effettuato le semine entro e non oltre il 31 maggio che precede il relativo raccolto ed introdotto una domanda entro e non oltre il 15 maggio.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rammentare ai richiedenti la necessità di rispettare la normativa ambientale.

Articolo 9

Le modalità d'applicazione del presente capitolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare per quanto riguarda:

- le modalità di delimitazione e di gestione delle superfici di base;
- le modalità di elaborazione dei piani di regionalizzazione della produzione;
- le modalità relative ai foraggi insilati;
- le modalità di concessione del pagamento per superficie;
- le modalità concernenti la superficie minima ammissibile al pagamento; esse tengono conto in particolare delle esigenze di controllo e dell'obiettivo perseguito in materia di efficacia del regime in questione;
- le modalità di determinazione, per il frumento duro, dei criteri di ammissibilità al beneficio del supplemento del pagamento per superficie di cui all'articolo 5, nonché dei criteri di ammissibilità per l'aiuto specifico di cui al medesimo articolo, e in particolare la determinazione delle regioni da prendere in considerazione;
- le modalità concernenti il ritiro di seminativi dalla produzione, in particolare quelle relative all'arti-

colo 6, paragrafo 3; le pertinenti condizioni possono prevedere la coltivazione di prodotti senza diritto al pagamento;

- le modalità concernenti le condizioni per l'applicazione dell'articolo 7; tali condizioni definiscono le circostanze in cui possono essere ammesse deroghe alle disposizioni di detto articolo e l'obbligo degli Stati membri di sottoporre alla Commissione, per approvazione, le misure progettate;
- le modalità di esecuzione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi, tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, nel quadro del GATT, approvato con decisione 93/355/CEE⁽²⁾.

Secondo la medesima procedura la Commissione può:

- subordinare la concessione di pagamenti all'utilizzazione di determinate sementi, di sementi certificate nel caso del frumento duro, di talune varietà nel caso dei semi oleosi, del frumento duro e dei semi di lino, oppure prevedere la possibilità per gli Stati membri di subordinare a tali condizioni la concessione di pagamenti;
- consentire che, in determinate zone, vengano modificate le date di cui all'articolo 8, paragrafo 2, se condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normalmente stabilite;
- consentire agli Stati membri, subordinatamente alla situazione di bilancio, che, in deroga all'articolo 8, paragrafo 1, venga autorizzata in alcune regioni l'esecuzione di pagamenti anteriormente al 16 novembre, fino a concorrenza del 50% dei pagamenti per superficie, e l'esecuzione del pagamento per il ritiro di seminativi dalla produzione negli anni durante i quali eccezionali condizioni climatiche hanno comportato una riduzione delle rese tale da causare gravi difficoltà finanziarie ai coltivatori.

CAPITOLO II

Articolo 10

1. Per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 i pagamenti per superficie di semi oleosi sono calcolati moltiplicando i seguenti importi per la resa cerealicola media determinata nel piano di regionalizzazione della regione in causa:

- 81,74 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001;
- 72,37 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2001/2002.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25.

Tuttavia gli Stati membri hanno la possibilità di continuare a fissare i pagamenti per i semi oleosi in base alla resa regionale storica dei semi oleosi stessi. In tal caso la resa è moltiplicata per 1,95.

2. Per le campagne 2000/2001 e 2001/2002 viene istituita una superficie massima garantita (SMG) per i pagamenti per superficie di semi oleosi di 5 482 000 ettari, ridotta della percentuale di ritiro obbligatorio dei seminativi fissata per quella campagna, oppure ridotta di un'aliquota del 10% se la suddetta percentuale è inferiore al 10%. Qualora, dopo l'applicazione dell'articolo 2, il limite della SMG venga superato, la Commissione riduce gli importi di cui al paragrafo 1 conformemente al disposto dei paragrafi 3 e 4.

3. Qualora la superficie di oleaginose già accertata in possesso dei requisiti per beneficiare dei pagamenti per superficie riguardanti i semi oleosi oltrepassi in una qualsiasi campagna le SMG, la Commissione provvede per quella campagna a ridurre dell'1%, per ogni unità percentuale di cui la SMG in causa risulti superata, il corrispondente importo di base. Se la SMG è superata di una percentuale superiore a un determinato limite, si applicano disposizioni speciali. Se questo limite non è oltrepassato, la riduzione dell'importo è uniforme in tutti gli Stati membri; in caso, viceversa, di superamento di detto limite, si applicano adeguate riduzioni supplementari negli Stati membri che abbiano oltrepassato le superfici nazionali di riferimento di cui all'allegato V, ridotte della percentuale specificata al paragrafo 4. Tuttavia, per quanto concerne la Germania, l'adeguata riduzione supplementare può essere differenziata su richiesta di detto Stato, in tutto o in parte, in base alla superficie di base regionale; in caso di ricorso a tale facoltà, la Germania comunica senza indugio alla Commissione gli elementi considerati ai fini del calcolo delle riduzioni da applicare.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, l'entità e la ripartizione delle adeguate riduzioni da applicare e provvede, in particolare, a che la riduzione media ponderata per la Comunità nel suo complesso sia pari alla percentuale di cui la SMG risulta superata.

4. Il limite di cui al paragrafo 3 dovrebbe essere dello 0%.

5. Qualora il pagamento per superficie di semi oleosi venga diminuito secondo il disposto dei paragrafi 3 e 4, la Commissione provvede, per la campagna successiva, a ridurre della stessa percentuale i corrispondenti importi di base, salvo che durante la campagna in questione non si verifichi alcun superamento della SMG, nel qual caso la Commissione può decidere di non applicare detta riduzione.

6. Se la SMG per la Comunità è superata nella campagna di commercializzazione 2000/2001, la Commis-

sione riduce il pertinente importo di base per la campagna di commercializzazione 2000/2001 della percentuale di riduzione degli importi regionali di riferimento applicata per la campagna di commercializzazione 1999/2000.

7. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che gli Stati membri, nei quali la superficie di riferimento fissata all'allegato V rischi di essere superata in maniera sensibile nella campagna successiva, possano limitare la superficie per la quale un singolo produttore può ricevere i pagamenti per superficie di oleaginose di cui al presente articolo. Tale limite è calcolato in percentuale della superficie ammissibile al pagamento per superficie previsto dal presente regolamento, dello Stato membro o di una superficie di base regionale ed applicato alla superficie ammissibile del produttore. Il suddetto limite può essere diversificato secondo le superfici di base regionali o le sottosuperfici di base sulla scorta di criteri obiettivi. Gli Stati membri rendono noto tale limite non oltre il 1° agosto della campagna di commercializzazione precedente quella per la quale è chiesto il pagamento per superficie o a una data anteriore nel caso di uno Stato membro o di regioni comprese in uno Stato membro in cui le semine per la campagna di commercializzazione in questione siano effettuate anteriormente al 1° agosto.

8. La riduzione derivante dal superamento della SMG, applicata a norma delle disposizioni del presente articolo, non può portare ad un importo inferiore a:

- 58,67 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001,
- 63,00 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2001/2002.

9. I produttori di semi di girasole per la pasticceria, seminati a scopo di raccolta, sono esclusi dal sostegno previsto dal presente articolo.

10. Entro due anni dall'applicazione del presente articolo, la Commissione presenterà una relazione al Consiglio sullo sviluppo del mercato dei semi oleosi, corredata, se del caso, di opportune proposte qualora il potenziale produttivo dovesse deteriorarsi gravemente.

Articolo 11

Gli importi dei pagamenti per superficie e del pagamento per il ritiro di seminativi dalla produzione, nonché la percentuale della superficie da ritirare dalla pro-

duzione, stabiliti dal presente regolamento, possono essere modificati in considerazione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 12

Qualora misure specifiche fossero necessarie per agevolare la transizione dal regime vigente a quello definito dal presente regolamento, esse sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 13

Le misure definite nel presente regolamento devono essere considerate un intervento volto a stabilizzare i mercati agricoli secondo quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1258/1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 e il regolamento (CE) n. 1872/94 sono abrogati.

Articolo 15

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/2001.
3. Il regolamento (CEE) n. 1765/92 e il regolamento (CE) n. 1872/94 restano d'applicazione in riferimento alle campagne di commercializzazione 1998/1999 e 1999/2000.

Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. FUNKE

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

Codice NC	Designazione delle merci
I. CEREALI	
1001 10 00	Frumento (grano) duro
1001 90	Altro frumento (grano) e frumento segalato, diversi dal frumento (grano) duro
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00 00	Avena
1005	Granturco
1007 00	Sorgo da granella
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
0709 90 60	Granturco dolce
II. SEMI OLEOSI	
1201 00	Fave di soia
ex 1205 00	Semi di ravizzone o di colza
ex 1206 00 10	Semi di girasole
III. PROTEICHE	
0713 10	Piselli
0713 50	Fave e favette
ex 1209 29 50	Lupini dolci
IV. LINO	
non da fibre	
ex 1204 00	Semi di lino (<i>Linum usitatissimum</i> L.)

ALLEGATO II

ZONE DI PRODUZIONE TRADIZIONALI DI FRUMENTO DURO

GRECIA

Nomi delle regioni seguenti

Grecia centrale
Peloponneso
Isole Ionie
Tessaglia
Macedonia
Isole dell'Egeo
Tracia

SPAGNA

Province

Almería
Badajoz
Burgos
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Navarra
Salamanca
Sevilla
Toledo
Zamora
Zaragoza

AUSTRIA

Pannonia

FRANCIA

Regioni

Midi-Pyrénées
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Languedoc-Roussillon

Dipartimenti ()*

Ardèche
Drôme

ITALIA

Regioni

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Lazio
Marche
Molise
Umbria
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana

PORTOGALLO

Distretti

Santarém
Lisboa
Setúbal
Portalegre
Évora
Beja
Faro

(*) Ciascuno di tali dipartimenti può essere collegato ad una delle regioni precedenti.

*ALLEGATO III***SUPERFICI MASSIME GARANTITE CHE BENEFICIANO DEL SUPPLEMENTO DEL
PAGAMENTO PER SUPERFICIE PER IL FRUMENTO DURO**

	<i>(in ha)</i>
Grecia	617 000
Spagna	594 000
Francia	208 000
Italia	1 646 000
Austria	7 000
Portogallo	118 000

*ALLEGATO IV***SUPERFICI MASSIME GARANTITE CHE BENEFICIANO DELL'AIUTO SPECIFICO PER IL
FRUMENTO DURO**

	<i>(in ha)</i>
Germania	10 000
Spagna	4 000
Francia	50 000
Italia	4 000
Regno Unito	5 000

ALLEGATO V

SUPERFICI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

(in migliaia di ettari)

Paese	Per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002
Belgio	6
Danimarca	236
Germania	929
Grecia	26
Spagna	1 168
Francia	1 730
Irlanda	5
Italia	542
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	7
Austria	147
Portogallo	93
Finlandia	70
Svezia	137
Regno Unito	385

REGOLAMENTO (CE) N. 1252/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

- (1) considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94⁽²⁾ fissa i contingenti di fecola di patate assegnati agli Stati membri produttori per le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;
- (2) considerando che l'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽³⁾, fissa l'importo dell'indennità compensativa per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola; che il Consiglio ha aumentato tale importo per la campagna 2000/2001 nonché per le campagne successive a condizione che i contingenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1868/94 siano diminuiti del 2,81 % nella campagna 2000/2001 e del 5,74 % nella campagna 2001/2002 per gli Stati membri che dispongono di un contingente superiore a 100 000 tonnellate, mentre per quelli che dispongono di un contingente inferiore a 100 000 tonnellate deve essere ridotto dell'1,41 % nella campagna 2000/2001 e del 2,87 % nella campagna 2001/2002;
- (3) considerando che occorre modificare i contingenti stabiliti per la campagna 2000/2001 e fissare i contingenti per la campagna 2001/2002; che gli Stati membri produttori dovrebbero assegnare i contingenti rispettivi per le campagne 2000/2001 e 2001/2002 tra tutte le feconerie sulla base dei contingenti in vigore per la campagna 1999/2000; che in ogni caso i quantitativi che le feconerie hanno utilizzato in eccesso rispetto ai contingenti nel corso della campagna 1999/2000 devono essere ridotti nella campagna 2000/2001 conformemente a quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94;
- (4) considerando che alla fine del periodo è opportuno che la Commissione trasmetta al Consiglio una relazione sulla ripartizione dei contingenti, se del caso corredata di idonee proposte che tengano conto dei possibili cambiamenti dell'indennità compensativa,

⁽¹⁾ Parere espresso il 7 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1284/98 (GU L 178 del 23.6.1998, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1868/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 2:

- a) paragrafi 1 e 2, è soppresso il riferimento alla campagna 2000/2001;
- b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Agli Stati membri produttori di fecola di patate di seguito elencati sono assegnati i contingenti sotto indicati per le campagne 2000/2001 e 2001/2002;

	2000/2001	2001/2002
Danimarca	173 439 tonnellate	168 215 tonnellate
Germania	676 680 tonnellate	656 298 tonnellate
Spagna	1 972 tonnellate	1 943 tonnellate
Francia	273 595 tonnellate	265 354 tonnellate
Paesi Bassi	523 161 tonnellate	507 403 tonnellate
Austria	48 409 tonnellate	47 691 tonnellate
Finlandia	53 980 tonnellate	53 178 tonnellate
Svezia	63 001 tonnellate	62 066 tonnellate
TOTALE	1 814 237 tonnellate	1 762 148 tonnellate

4. Ogni Stato membro produttore ripartisce tra le fecolerie il contingente di cui al paragrafo 3 per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 proporzionalmente ai sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 1999/2000 prima dell'eventuale rettifica apportata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2.

I sottocontingenti assegnati a ciascuna impresa per la campagna 2000/2001 verranno adeguati per tener conto dell'eventuale quantitativo utilizzato in eccesso rispetto al contingente nel corso della campagna 1999/2000, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2.»

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. Entro il 31 ottobre 2001, e successivamente a scadenze triennali, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'assegnazione del contingente nella Comunità, corredata eventualmente di adeguate proposte. Tale relazione tiene conto di eventuali modifiche dell'indennità compensativa nonché dell'evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell'amido.

2. Entro il 31 dicembre 2001, e successivamente a scadenze triennali, il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 37 del trattato, ripartisce il contingente tra gli Stati membri sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 per le tre campagne successive.

3. Entro il 31 gennaio 2002, e successivamente a scadenze triennali, gli Stati membri notificano agli interessati le modalità di assegnazione dei contingenti per le tre campagne di commercializzazione successive.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

REGOLAMENTO (CE) N. 1253/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e che abroga il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

visto la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁴⁾,

visto il parere della Corte dei conti⁽⁵⁾,

(1) considerando che dopo la riforma della politica agricola comune nel 1992 gli equilibri di mercato sono notevolmente migliorati;

(2) considerando che il ritiro delle terre agricole dalla produzione nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi istituito nel 1992, combinata alla riduzione del prezzo d'intervento, ha contribuito a mantenere sotto controllo la produzione, mentre la maggiore competitività dei prezzi ha consentito di smerciare sul mercato interno considerevoli quantitativi supplementari di cereali, in particolare per l'alimentazione del bestiame;

(3) considerando che, fatti salvi gli aumenti dei pagamenti per superficie nell'ambito del regime di sostegno ai seminativi disciplinato con il regio-

lamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi⁽⁶⁾, per consolidare gli effetti della riforma del 1992 è necessario rafforzare la competitività dei prezzi con un'ulteriore riduzione del prezzo d'intervento, ravvicinandolo in due tappe al livello di sicurezza; che, se necessario, il prezzo d'intervento sarà oggetto di una riduzione finale, in particolare per garantire un migliore equilibrio di mercato;

(4) considerando che le disposizioni relative alla qualità standard non hanno più alcuna rilevanza pratica e dovrebbero quindi essere abrogate;

(5) considerando che, poiché il regime relativo ai prezzi e alle compensazioni per la fecola è tradizionalmente disciplinato dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, l'adeguamento di detto regime dovrà conformarsi alle misure adottate per i cereali; che il prezzo minimo delle patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate e i pagamenti ai produttori di dette patate dovranno quindi essere adattati in funzione della riduzione dei prezzi dei cereali; che il pagamento ai produttori è fissato a un livello superiore a quello previsto per i cereali tenendo conto della riduzione delle quote di produzione fissate nel regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate⁽⁷⁾;

(6) considerando che i contingenti tariffari istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato o di qualsiasi altro atto del Consiglio dovrebbero essere aperti e gestiti dalla Commissione secondo determinate modalità;

(7) considerando che, tenuto conto delle ripercussioni del prezzo del mercato mondiale sul prezzo del mercato interno, occorre chiarire i requisiti

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 1.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 284 del 14.9.1998, pag. 55.

(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.

(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.

(6) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1284/98 (GU L 178 del 23.6.1998, pag. 3).

per l'applicazione, da parte della Commissione, delle misure necessarie per stabilizzare il mercato interno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1766/92⁽¹⁾ è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (*).

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.»

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Per i cereali cui si applica l'intervento, il prezzo d'intervento è fissato a:

- 110,25 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001;
- 101,31 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

Il prezzo d'intervento applicabile per il granturco e il sorgo da granella in maggio rimarrà valido per i mesi di luglio, agosto e settembre dello stesso anno.

2. Il prezzo d'intervento è soggetto a maggiorazioni mensili durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa. L'importo delle maggiorazioni mensili e il loro numero sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

3. Il prezzo d'intervento si riferisce alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Esso è valido per tutti i centri d'intervento della Comunità designati per i singoli cereali.

4. I prezzi fissati nel presente regolamento possono essere modificati in base all'andamento della

produzione e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato. In particolare la decisione sulla riduzione finale del prezzo d'intervento applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 sarà presa in funzione dell'andamento del mercato.»

3) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. Il prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate è fissato a:

- 194,05 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001;
- 178,31 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato allo stabilimento e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

La decisione circa un'ulteriore riduzione del prezzo minimo applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 sarà presa in funzione di una riduzione finale del prezzo d'intervento per i cereali.

2. È istituito un sistema di pagamenti per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola. L'importo del pagamento si riferisce al quantitativo di patate necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola. Essa è fissata a:

- 98,74 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001
- 110,54 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

L'importo di 110,54 EUR/t potrà essere aumentato a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 in funzione della riduzione del prezzo d'intervento per i cereali.

Il pagamento è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e l'impresa produttrice di fecola, nel rispetto del contingente di tale impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (*).

3. Il prezzo minimo e il pagamento sono adattati in funzione del tenore di fecola delle patate.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

4. Qualora la situazione del mercato della fecola di patate lo richieda, il Consiglio adotta le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 23.

(*) GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1284/98 (GU L 178 del 23.6.1998, pag. 3).»

4) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contingenti per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato o di qualsiasi altro atto del Consiglio in conformità del trattato, sono aperti e gestiti in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.»

5) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato

comunitario e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, possono essere adottate misure appropriate. In situazioni di grave emergenza esse possono assumere la veste di misure di salvaguardia.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro⁽¹⁾, è abrogato.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/2001.

3. Il regolamento (CEE) n. 2731/75 continua ad applicarsi per le campagne di commercializzazione 1998/1999 e 1999/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

⁽¹⁾ GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 22. Regolamento modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2594/97 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 10).

REGOLAMENTO (CE) N. 1254/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁴⁾,visto il parere della Corte dei conti⁽⁵⁾,

- (1) considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbe accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune, la quale preveda, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli, che può assumere forme diverse secondo i prodotti;
- (2) considerando che lo scopo della politica agricola comune è di conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 33 del trattato; che nel settore delle carni bovine, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, si dovrebbero adottare misure relative al mercato interno che comprendano, in particolare, pagamenti diretti ai produttori di carni bovine, un aiuto all'ammasso privato e un regime di ammasso pubblico;
- (3) considerando che, allo scopo di riequilibrare il consumo di carni nella Comunità a beneficio del settore delle carni bovine e di migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazio-

nali, si dovrebbe ridurre gradualmente il livello del sostegno al mercato; che, date le conseguenze per i produttori, il livello dell'aiuto al reddito previsto nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dovrebbe essere adeguato e riformulato; che, a tale scopo, è opportuno definire un regime complessivo di pagamenti diretti a favore dei produttori; che gli importi di tali pagamenti dovrebbero evolvere parallelamente alla graduale riduzione del sostegno al mercato;

- (4) considerando che, tenuto conto delle varie attività specifiche di allevamento, i pagamenti diretti dovrebbero comprendere un premio speciale per i produttori di tori e di manzi, un premio per il mantenimento delle vacche nutrici e un premio all'abbattimento disponibile per tutti i tipi di bovini, inclusi le vacche da latte e i vitelli; che la concessione di questi premi non dovrebbe tradursi in un aumento della produzione globale; che, a tal fine, sarebbe necessario limitare il numero di bovini maschi e di vacche nutrici aventi diritto al premio speciale e al premio per vacche nutrici applicando rispettivamente massimali regionali e individuali e, nel caso del premio speciale, un massimale di capi per azienda che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di modulare in funzione della loro situazione specifica; che, per quanto riguarda il premio all'abbattimento, si dovrebbero istituire massimali nazionali sulla base dei dati storici relativi alla produzione;
- (5) considerando che le condizioni di produzione dei manzi sono solitamente diverse da quelle dei tori; che pertanto è giustificato fissare l'importo del premio speciale per manzo a un livello diverso da quello del premio speciale per toro; che, comunque, il premio speciale per manzo dovrebbe essere diviso in due pagamenti per fasce di età specifiche;
- (6) considerando che la macellazione di un numero troppo elevato di manzi durante la stagione della macellazione negli Stati membri in cui questo tipo di produzione è particolarmente importante rischia di perturbare la stabilità del mercato e, in particolare, di provocare una caduta dei prezzi di mercato; che per incentivare la macellazione dei manzi fuori del periodo annuale di fine pascolo è opportuno concedere, a determinate condizioni, un premio supplementare in aggiunta al premio speciale per gli animali macellati fuori stagione nelle prime ventitré settimane dell'anno;

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 13.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 196.

(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.

(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.

- (7) considerando che, allo scopo di offrire maggiore flessibilità ai produttori, la possibilità di beneficiare del premio per vacca nutrice dovrebbe essere estesa alle giovenche allevate secondo gli stessi requisiti; che comunque il numero delle giovenche aventi diritto al premio nelle mandrie di vacche nutrici dovrebbe essere limitato alla normale percentuale di sostituzione; che gli Stati membri in cui più del 60% degli animali aventi diritto al premio per vacca nutrice si trova in zone di montagna dovrebbero essere autorizzati a gestire il premio separatamente per le vacche nutrici e per le giovenche e ad applicare per le giovenche un massimale nazionale del premio distinto nell'ambito della percentuale suddetta;
- (8) considerando che il premio per vacca nutrice dovrebbe essere limitato in linea di principio ai produttori che non forniscono latte ai caseifici in base al regime di prelievo supplementare previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾; che può comunque essere necessario un sostegno al reddito anche per le aziende che allevano vacche lattiere e vacche nutrici; che pertanto il premio per vacca nutrice dovrebbe essere accordato anche alle aziende miste piccole e medie il cui quantitativo di riferimento individuale di latte non supera complessivamente i 120 000 kg; che, tenuto conto della varietà delle strutture produttive nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo sulla base di criteri obiettivi;
- (9) considerando che, per quanto riguarda il premio per vacca nutrice, è opportuno mantenere massimali individuali per i produttori; che in passato alcuni dei diritti al premio conferiti nell'ambito dei massimali individuali non sono stati utilizzati; che tali diritti non utilizzati potrebbero incentivare la produzione e aumentare la spesa, in particolare a causa delle giovenche che hanno acquisito pieno diritto al premio per vacca nutrice; che, per evitare tale conseguenza, il numero totale dei diritti al premio per vacca nutrice in ogni Stato membro dovrebbe essere fissato in base ai premi effettivamente versati in alcuni anni storici di riferimento, con l'aggiunta di un certo margine allo scopo di mantenere la riserva nazionale; che gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire il rispetto dei loro massimali nazionali; che, se del caso, essi dovrebbero adeguare i massimali individuali dei loro produttori senza compensazione in base ad alcuni criteri oggettivi; che tali criteri dovrebbero garantire, in particolare, la parità di trattamento dei produttori interessati e la tutela delle legittime aspettative;
- (10) considerando che il livello di produzione di un produttore può variare in seguito ad eventuali cambiamenti nei patrimoni o nelle capacità produttive; che è quindi opportuno prevedere che i diritti al premio per vacca nutrice acquisiti nell'ambito dei massimali individuali possano essere trasferiti, a determinate condizioni, ad altri produttori, insieme con l'azienda o senza mantenere il legame tra i diritti al premio e le superfici lavorate;
- (11) considerando che non dovrebbero essere esclusi dal diritto al premio né i nuovi produttori, né i produttori già in attività il cui massimale individuale non corrisponde più, per vari motivi, alle mutate caratteristiche delle loro mandrie di vacche nutrici; che a tal fine si dovrebbe prevedere la creazione di riserve nazionali, da alimentare e gestire secondo criteri comunitari; che per la stessa ragione è opportuno sottoporre il trasferimento di diritti al premio senza trasferimento della relativa azienda a regole che consentano il ritiro, senza pagamento compensativo, di una parte dei diritti trasferiti da assegnare a tale riserva nazionale;
- (12) considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire un nesso tra zone o località sensibili e la produzione di vacche nutrici, in modo da garantire il mantenimento di tale produzione, specialmente in regioni che non offrono alternative;
- (13) considerando che, data la tendenza a intensificare la produzione bovina, si dovrebbero limitare i premi connessi con l'allevamento in base al potenziale foraggero di ogni azienda, correlato al numero e alle specie di animali nell'azienda stessa; che, per evitare tipi di produzione eccessivamente intensivi, è opportuno limitare la concessione di detti premi applicando un coefficiente di densità massima dei capi detenuti nell'azienda; che si dovrebbe tuttavia tener presente la situazione dei piccoli produttori;
- (14) considerando che, per potenziare gli incentivi alla produzione estensiva al fine di aumentarne l'efficacia rispetto agli obiettivi ambientali, si dovrebbe concedere un importo supplementare ai produttori che soddisfano requisiti severi ed effettivi riguardo al coefficiente di densità; che, per evitare un forte cambiamento del livello complessivo del sostegno e per garantire un controllo ragionevole della spesa, si dovrebbe provvedere ad adeguare, se necessario, l'importo supplementare;

⁽¹⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/1999 (vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale).

- (15) considerando che le condizioni di produzione delle carni bovine e i redditi dei produttori variano notevolmente nelle diverse regioni di produzione della Comunità; che un regime a livello comunitario, con pagamenti uniformi per tutti i produttori, sarebbe troppo rigido per rispondere in maniera adeguata alle differenze strutturali e naturali e alle diverse esigenze che ne derivano; che è pertanto opportuno prevedere una struttura flessibile per i pagamenti comunitari supplementari, che dovranno essere fissati e versati dagli Stati membri entro importi globali determinati e secondo alcuni criteri comuni; che si dovrebbero ripartire gli importi globali tra gli Stati membri in base al loro contributo alla produzione comunitaria di carni bovine; che i criteri comuni hanno fra l'altro lo scopo di impedire che i pagamenti supplementari producano effetti discriminatori e di tener pienamente conto degli impegni multilaterali della Comunità nel settore in questione; che è essenziale, in particolare, che gli Stati membri siano tenuti ad usare i loro poteri discrezionali esclusivamente in base a criteri oggettivi, in modo da salvaguardare pienamente il principio della parità di trattamento e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza; che è opportuno stabilire quali forme possono assumere i pagamenti supplementari; che tali forme dovrebbero consistere in pagamenti per capo di bestiame per alcune categorie di bovini e in pagamenti per superficie;
- (16) considerando che, per quanto riguarda i pagamenti supplementari per capo, è necessario fissare limiti quantitativi per garantire un ragionevole controllo della produzione; che gli Stati membri dovrebbero inoltre applicare i requisiti relativi ai coefficienti di densità;
- (17) considerando che i pagamenti supplementari per superficie devono essere concessi soltanto per i pascoli permanenti che non beneficiano di altre misure comunitarie di sostegno al mercato; che i pagamenti per superficie dovrebbero essere corrisposti limitatamente alle superfici regionali di base di pascoli permanenti, che gli Stati membri dovrebbero determinare in base a dati storici di riferimento; che l'importo massimo per ettaro erogabile a titolo di pagamento per superficie, compresi i pagamenti supplementari per superficie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dovrebbe essere paragonabile al sostegno medio per ettaro concesso in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
- (18) considerando che i pagamenti diretti possono essere concessi solo a condizione che gli allevatori degli animali interessati rispettino le norme comunitarie relative all'identificazione e alla registrazione dei bovini; che, per conseguire l'effetto economico desiderato, i pagamenti diretti devono essere concessi entro determinati limiti di tempo;
- (19) considerando che l'uso di alcune sostanze nella produzione di carni bovine è vietato dalla legislazione comunitaria; che, in caso di inosservanza delle disposizioni in materia, si dovrebbero applicare sanzioni adeguate;
- (20) considerando che, dato il regime di sostegno dei prezzi e del reddito previsto dal presente regolamento, l'attuale intervento pubblico sotto forma di acquisti effettuati dagli organismi d'intervento e di ammasso pubblico non è più indispensabile per riequilibrare il mercato e comporta d'altronde una spesa considerevole; che esso dovrebbe essere pertanto gradualmente eliminato; che occorrerebbe invece prevedere un aiuto all'ammasso privato, per contribuire a stabilizzare i prezzi di mercato intorno al prezzo di base che rappresenta il livello desiderato di sostegno al mercato; che, a tale scopo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a decidere la concessione di un aiuto all'ammasso privato qualora il prezzo di mercato scenda al di sotto del 103 % del prezzo di base; che si dovrebbe inoltre istituire un regime di intervento come «rete di sicurezza» per sostenere il mercato delle carni bovine negli Stati membri o nelle regioni degli Stati membri in cui i prezzi di mercato sono al di sotto di un livello critico; che si dovrebbe prevedere l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato e del regime di intervento in base alla tabella di classificazione di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti⁽¹⁾.
- (21) considerando che la realizzazione di un mercato unico comunitario nel settore delle carni bovine implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che un regime degli scambi che comporti un sistema di dazi doganali all'importazione e restituzioni all'esportazione in aggiunta alle misure del mercato interno dovrebbe, in linea di massima, stabilizzare il mercato comunitario; che il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;
- (22) considerando che, per controllare il volume degli scambi di carni bovine con i paesi terzi, si dovrebbe instaurare per taluni prodotti un regime di importazione e di esportazione, che

(1) GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/91 (GU L 106 del 26.4.1991, pag. 2).

- preveda la costituzione di una cauzione volta a garantire l'effettiva realizzazione delle operazioni per le quali detti titoli vengono rilasciati;
- (23) considerando che, per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti dovrebbe essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizioni;
- (24) considerando che, a determinate condizioni, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in base al trattato o ad altri atti del Consiglio;
- (25) considerando che la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione basata sulle differenze tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo OMC sull'agricoltura⁽¹⁾, è finalizzata a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale delle carni bovine; che tale restituzione dovrebbe essere soggetta a limiti di quantità e di valore;
- (26) considerando che il rispetto dei limiti di valore dovrebbe essere accertato, al momento della fissazione delle restituzioni, mediante un controllo dei pagamenti secondo la disciplina del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni, pur ammettendo la possibilità che, in caso di restituzioni differenziate, sia modificata la specifica destinazione all'interno di una zona geografica nella quale si applica un unico tasso di restituzione; che, in caso di cambiamento di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione applicabile per l'effettiva destinazione, senza tuttavia superare l'importo previsto per la destinazione cui si riferiva la fissazione anticipata;
- (27) considerando che, per garantire il rispetto dei limiti quantitativi, è necessario introdurre un sistema di controllo affidabile ed efficace; che, a tale scopo, si dovrebbe vincolare la concessione di restituzioni ad un titolo di esportazione; che le restituzioni dovrebbero essere concesse entro i limiti disponibili, in funzione della specifica situazione di ciascun prodotto interessato; che dovrebbe essere possibile derogare a questa norma soltanto in caso di azioni di aiuto alimentare, esenti da qualsiasi limite; che il controllo dei quantitativi esportati con il beneficio di restituzioni durante le campagne di commercializzazione secondo quanto previsto dall'accordo OMC sull'agricoltura dovrebbe essere svolto in base ai titoli d'esportazione rilasciati per ciascuna campagna di commercializzazione;
- (28) considerando che, in aggiunta al sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;
- (29) considerando che il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi potrebbe non operare adeguatamente; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che possono derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; che tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dai pertinenti accordi OMC;
- (30) considerando che, per garantire una corretta applicazione degli strumenti previsti dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere pienamente informata dell'evoluzione dei prezzi sul mercato comune delle carni bovine; che si dovrebbe pertanto prevedere un sistema di registrazione dei prezzi dei bovini adulti e delle carni di bovini adulti;
- (31) considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure quando il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi; che tali misure possono anche includere un acquisto all'intervento ad hoc;
- (32) considerando che le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali potrebbero provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che si dovrebbe prevedere la possibilità di applicare misure eccezionali di sostegno al mercato, volte a rimediare a tali situazioni;
- (33) considerando che la realizzazione di un mercato unico, basato su un prezzo comune, potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, possano essere applicate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

(1) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

- (34) considerando che lo sviluppo del mercato comune delle carni bovine esige che gli Stati membri e la Commissione si trasmettano le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento;
- (35) considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno definire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;
- (36) considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere finanziate dalla Comunità in base al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾;
- (37) considerando che l'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni bovine dovrebbe tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato;
- (38) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine prevista dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio⁽²⁾ è stata più volte modificata; che per il loro numero e complessità i testi in questione, pubblicati su varie Gazzette ufficiali, sono difficili da utilizzare e mancano pertanto della chiarezza che deve costituire una caratteristica essenziale di tutta la legislazione; che, di conseguenza, essi dovrebbero essere consolidati in un nuovo regolamento e il suddetto regolamento (CE) n. 805/68 dovrebbe essere abrogato; che il regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽³⁾, il regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾ e il regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾, la cui base giuridica è il regolamento (CEE) n. 805/68, sono sostituiti da nuove disposizioni del presente regolamento e dovrebbero essere pertanto abrogati;
- (39) considerando che il passaggio dalla disciplina del regolamento (CEE) n. 805/68 a quella introdotta dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento; che, per affrontare questa eventualità, la Commissione dovrebbe poter adottare le necessarie misure transitorie; che la Commissione dovrebbe essere inoltre autorizzata a risolvere specifici problemi pratici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine comprende un regime del mercato interno e un regime degli scambi con i paesi terzi, e disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) da 0102 90 05 a 0102 90 79	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
0206 10 95	Pezzi detti «onglets» e «hampes» freschi o refrigerati
0206 29 91	Pezzi detti «onglets» e «hampes» congelati
0210 20	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
0210 90 41	Pezzi detti «onglets» e «hampes», salati o in salamoia, secchi o affumicati

⁽¹⁾ Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 14 del 21.1.1969, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 169 del 18.7.1968, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 428/77 (GU L 61 del 5.3.1977, pag. 17).

⁽⁵⁾ GU L 182 del 3.7.1987, pag. 29.

Codice NC	Designazione delle merci
0210 90 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
1602 50 10	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
1602 90 61	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
b) 0102 10	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura
0206 10 91 0206 10 99	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina esclusi i pezzi detti «onglets» e «hampes», fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici
0206 21 00 0206 22 90 0206 29 99	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti «onglets» e «hampes», congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0210 90 49	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes»
ex 1502 00 90	Grassi di animali della specie bovina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi
da 1602 50 31 a 1602 50 80	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
1602 90 69	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

2. Ai fini del presente regolamento sono considerati:

a) bovini:

gli animali vivi della specie bovina delle specie domestiche dei codici NC ex 0102 10, da 0102 90 05 a 0102 90 79;

b) bovini adulti:

i bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi.

TITOLO I

MERCATO INTERNO

Articolo 2

Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie per i prodotti di cui all'articolo 1:

- a) misure dirette a consentire un migliore orientamento dell'allevamento;
- b) misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c) misure dirette a migliorare la qualità;

d) misure dirette a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base alla conoscenza dei mezzi di produzione impiegati;

e) misure dirette ad agevolare l'accertamento dell'andamento dei prezzi di mercato.

Le norme generali concernenti tali misure sono adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato.

CAPO 1

PAGAMENTI DIRETTI

Articolo 3

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) *produttore*: l'imprenditore agricolo individuale, persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia lo status giuridico che il diritto nazionale conferisce a tale associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità e che pratici l'allevamento di animali della specie bovina;
- b) *azienda*: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio dello Stato membro;
- c) *regione*: uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato;
- d) *toro*: un bovino maschio non castrato;
- e) *manzo*: un bovino maschio castrato;
- f) *vacca nutrice*: una vacca appartenente ad una razza ad orientamento «carne» od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;
- g) *giovenca*: un animale femmina della specie bovina di 8 o più mesi che non ha ancora figliato.

SEZIONE 1

Premi

Sottosezione 1

Premio speciale

Articolo 4

1. Il produttore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, a richiesta, di un premio speciale. Si tratta di un premio concesso entro i limiti di massimali regionali per un numero massimo di 90 capi, per ciascuna delle fasce di età di cui al paragrafo 2, per anno civile e per azienda.

2. Il premio speciale è concesso al massimo:

- a) una volta nella vita di ogni toro a partire dall'età di 9 mesi, oppure
- b) due volte nella vita di ogni manzo:
 - la prima volta quando ha raggiunto 9 mesi di età,
 - la seconda volta quando ha raggiunto 21 mesi di età.

3. Per beneficiare del premio speciale,

- a) ogni capo che è oggetto di una domanda deve essere detenuto dal produttore a fini di ingrasso durante un periodo da determinare;
- b) ogni capo deve essere accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un passaporto, in base all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativa all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine⁽¹⁾, contenente tutte le informazioni sulla sua condizione riguardo al premio, o, in mancanza di tale passaporto, da un documento amministrativo equivalente.

4. Se in una regione il numero totale dei tori di 9 mesi di età e di manzi di età compresa tra 9 e 20 mesi che sono oggetto di una domanda e soddisfano le condizioni per la concessione del premio speciale supera il massimale regionale di cui all'allegato I, il numero di tutti i capi ammissibili al premio a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), per singolo produttore e durante l'anno in questione, è ridotto proporzionalmente.

Ai sensi del presente articolo, per massimale regionale s'intende il numero di capi che possono beneficiare del premio speciale in una regione e per un anno civile.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 4 gli Stati membri possono:

- modificare o sopprimere, sulla base di criteri obiettivi da essi definiti, il limite di 90 capi per azienda o per fascia d'età;
- se scelgono di avvalersi di questa facoltà, decidere di applicare il paragrafo 4 in modo da raggiungere il livello di riduzioni necessarie per conformarsi al massimale regionale applicabile, senza imporre tali riduzioni ai piccoli produttori che, per l'anno in

(1) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

questione, non abbiano presentato domande di concessione del premio speciale per un numero di animali superiore al numero minimo fissato dallo Stato membro interessato.

6. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio speciale al momento della macellazione dei bovini. In questo caso, per i tori il criterio di età di cui al paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal peso minimo della carcassa di 185 chilogrammi.

Il premio viene versato o riversato ai produttori.

Il Regno Unito è autorizzato ad applicare in Irlanda del Nord un sistema di concessione del premio speciale differente dal sistema applicato nel rimanente territorio.

7. L'importo del premio è fissato:

a) per toro ammissibile al premio:

- a 160 euro per l'anno civile 2000,
- a 185 euro per l'anno civile 2001,
- a 210 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi;

b) per manzo ammissibile al premio e per fascia di età:

- a 122 euro per l'anno civile 2000,
- a 136 euro per l'anno civile 2001,
- a 150 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi.

8. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Sottosezione 2

Premio di destagionalizzazione

Articolo 5

1. Qualora in uno Stato membro il numero di manzi:

- a) macellati in un dato anno sia superiore al 60% dell'insieme dei bovini maschi macellati annualmente e
- b) macellati durante il periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre di un dato anno sia superiore al 35% dell'insieme dei manzi macellati annualmente,

i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un importo complementare al premio speciale (premio di destagionalizzazione). Tuttavia, se entrambi i tassi di cui sopra sono raggiunti in Irlanda o in Irlanda del Nord, il premio si applica in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Per l'applicazione del presente articolo nel Regno Unito, l'Irlanda del Nord è considerata come entità separata.

2. L'importo del premio è fissato a:

- 72,45 euro per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la prima e la quindicesima settimana di un dato anno;
- 54,34 euro per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la sedicesima e la diciassettesima settimana di un dato anno;
- 36,23 euro per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la diciottesima e la ventunesima settimana di un dato anno;
- 18,11 euro per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la ventiduesima e la ventitreesima settimana di un dato anno.

3. Se la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non viene raggiunta, tenuto conto della penultima frase del paragrafo 1, gli Stati membri i cui produttori hanno beneficiato in precedenza del premio di destagionalizzazione possono decidere di concedere questo premio al tasso del 60% degli importi fissati al paragrafo 2.

In tal caso lo Stato membro interessato:

- a) può decidere di limitare la concessione ai primi due o tre periodi in questione;
- b) provvede affinché la misura sia finanziariamente neutra per l'esercizio finanziario in causa, riducendo proporzionalmente:
 - l'importo per la seconda fascia di età del premio speciale applicabile ai manzi concesso in tale Stato membro, e/o
 - i pagamenti supplementari di cui alla sezione 2,
 e informa la Commissione della misura di riduzione applicata.

Ai fini dell'applicazione di questa misura, i territori dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord sono considerati come un'unica entità nel calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), e, di conseguenza, del beneficio del premio.

4. Per la constatazione del superamento delle percentuali di cui al presente articolo, si tiene conto delle

macellazioni effettuate nel corso del penultimo anno precedente quello della macellazione del capo che beneficia del premio.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Sottosezione 3

Premio per vacca nutrice

Articolo 6

1. Il produttore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici (premio per vacca nutrice). Si tratta di un premio concesso per anno civile e per produttore entro i limiti di massimali individuali.

2. Il premio per vacca nutrice è concesso a un produttore:

a) che non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

La cessione di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se il quantitativo complessivo di riferimento individuale di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 è inferiore o uguale a 120 000 kg. Sulla base di criteri obiettivi da essi definiti, gli Stati membri possono tuttavia decidere di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo,

purché detenga per almeno sei mesi consecutivi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici pari almeno all'80% e un numero di giovenche pari al massimo al 20% di quello per il quale è richiesto il premio.

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio in base al primo comma, lettera a) e b), l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera viene stabilita in base al quantitativo di riferimento individuale di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, e alla resa lattiera media.

3. Il diritto al premio per produttore viene limitato applicando il massimale individuale definito all'articolo 7.

4. Il premio per capo avente diritto è fissato a:

— 163 euro per l'anno civile 2000,

— 182 euro per l'anno civile 2001,

— 200 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi.

5. Gli Stati membri possono concedere un premio nazionale supplementare per vacca nutrice, pari ad un massimo di 50 euro per capo, purché esso non comporti discriminazioni tra gli allevatori dello Stato membro interessato.

Per le aziende situate in una regione quale definita negli articoli da 3 a 6 del regolamento (CE) n. 1251/2/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali⁽²⁾, i primi 24,15 euro per capo di tale premio supplementare sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione «garanzia» (FEAOG).

Per le aziende situate in tutto il territorio di uno Stato membro, se nello Stato membro in questione la popolazione di bovini è composta di una percentuale elevata di vacche nutrici, pari ad almeno il 30% del numero totale di vacche, e se almeno il 30% di bovini maschi macellati appartiene alle classi di conformazione S ed E, la sezione «garanzia» del FEAOG finanzia il premio supplementare nella sua totalità. L'eventuale superamento di tali percentuali è determinato in base alla media dei due anni precedenti quello in cui viene concesso il premio.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento «carne» o ottenute da un incrocio con una di tali razze ed appartenenti ad un mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne.

7. Secondo la procedura di all'articolo 43, la Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla definizione della nozione di vacca nutrice di cui all'articolo 3, e stabilisce la resa media di latte.

Articolo 7

1. Al 1° gennaio 2000, il massimale individuale di ciascun produttore deve essere pari al numero dei diritti al premio per vacca nutrice (diritti al premio) che gli spettava al 31 dicembre 1999 in base alle norme comunitarie in materia, modificato, se del caso, a norma del paragrafo 3.

⁽¹⁾ Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, dal 1° gennaio 2000, la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nell'allegato II e possano essere costituite le riserve nazionali di cui all'articolo 9.

3. Qualora l'adeguamento di cui al paragrafo 2 esiga una riduzione dei massimali individuali dei produttori, esso viene effettuato senza pagamento compensativo e stabilito in base a criteri oggettivi, tra cui in particolare:

- il tasso di utilizzazione dei rispettivi massimali individuali da parte dei produttori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000;
- la realizzazione di un programma di investimenti o di estensivizzazione nel settore delle carni bovine;
- particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento o un versamento ridotto del premio per almeno un anno di riferimento;
- altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti effettuati per almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione constatata durante gli anni precedenti.

4. I diritti al premio ritirati a seguito della misura di cui al paragrafo 2 sono aboliti.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Articolo 8

1. Il produttore che venda o trasferisca in altro modo la sua azienda può trasferire al successore nell'azienda tutti i diritti al premio per vacca nutrice. Egli può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori senza trasferire l'azienda.

Nel caso di un trasferimento di diritti al premio senza trasferimento dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, non superiore al 15%, è riversata senza pagamento compensativo nella riserva nazionale dello Stato membro in cui è situata la sua azienda, per essere ridistribuita gratuitamente.

2. Gli Stati membri:

- a) adottano le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori delle zone sensibili o delle regioni in cui la produzione bovina riveste particolare importanza per l'economia locale;

b) possono prevedere che il trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda avvenga direttamente tra produttori o tramite la riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente ad una data da fissare, cessioni temporanee della parte dei diritti al premio non destinati ad essere utilizzati dal produttore che ne dispone.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Tali modalità possono riguardare in particolare:

- disposizioni che consentano agli Stati membri di risolvere i problemi connessi con il trasferimento di diritti al premio da parte di produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalle loro aziende, e
- norme specifiche quanto al numero minimo di diritti che può essere oggetto di una cessione parziale.

Articolo 9

1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice.

2. I diritti al premio ritirati in base all'articolo 8, paragrafo 1, o ad altre norme comunitarie, sono aggiunti alla riserva nazionale, senza pregiudizio all'articolo 7, paragrafo 4.

3. Gli Stati membri utilizzano le loro riserve nazionali per la concessione, entro i limiti delle stesse, di diritti al premio, in particolare ai nuovi produttori, ai giovani allevatori e ad altri produttori prioritari.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, le modalità di applicazione del presente articolo, specificando in particolare:

- le misure applicabili qualora in uno Stato membro non sia utilizzata la riserva nazionale;
- le misure relative ai diritti al premio non utilizzati e riversati nella riserva nazionale.

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri nei quali più del 60% delle vacche nutrici e delle giovenche si trova in zone di montagna, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾, possono decidere di gestire il pagamento del premio per vacca nutrice per le giovenche separatamente da quello per le vacche nutrici entro i limiti di un massimale nazionale distinto fissato dallo Stato membro interessato.

Il massimale nazionale distinto non può essere superiore al 20% del massimale nazionale dello Stato membro in questione fissato nell'allegato II del presente regolamento. Il massimale nazionale è ridotto di un importo equivalente al massimale nazionale distinto.

Quando in uno Stato membro, che abbia scelto di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, il numero totale di giovenche, per le quali sia stata presentata una domanda e che soddisfano le condizioni previste per la concessione del premio per vacca nutrice, supera il massimale nazionale distinto, il numero di giovenche ammissibili al premio, per produttore e durante l'anno in questione, è ridotto in proporzione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento «carne» o ottenute da un incrocio con una di tali razze.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

*Sottosezione 4***Premio all'abbattimento***Articolo 11*

1. Il produttore che detiene nella sua azienda animali della specie bovina può beneficiare, a richiesta, di un premio all'abbattimento. Si tratta di un premio concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo entro i limiti di massimali nazionali da determinare.

Possono beneficiare del premio all'abbattimento:

- a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di 8 mesi,

⁽¹⁾ Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

- b) vitelli di età compresa tra 1 e 7 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore a 160 chilogrammi,

purché siano stati detenuti dal produttore per un periodo da determinare.

2. L'importo del premio è fissato:

- a) per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera a):

— a 27 euro per l'anno civile 2000;

— a 53 euro per l'anno civile 2001;

— a 80 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi;

- b) per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera b):

— a 17 euro per l'anno civile 2000;

— a 33 euro per l'anno civile 2001;

— a 50 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi.

3. I massimali nazionali di cui al paragrafo 1 sono fissati per Stato membro e separatamente per entrambe le categorie di animali previste alle lettere a) e b) del paragrafo 1. Ciascun massimale è pari al numero degli animali di ciascuna di queste due categorie che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione a cui si aggiungono quelli esportati verso paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a ogni altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno e riconosciuta dalla Commissione.

4. Se in uno Stato membro il numero totale di animali, per i quali sia stata presentata una domanda in riferimento a una delle categorie di animali di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), e che soddisfano le condizioni per la concessione del premio all'abbattimento, è superiore al massimale nazionale previsto per tale categoria, il numero di tutti gli animali ammissibili al premio per quella categoria e per produttore durante l'anno in questione è ridotto in proporzione.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Sottosezione 5

Coefficienti di densità

Articolo 12

1. Il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti nell'azienda pari a 2 unità bestiame adulto (UBA) per ettaro e per anno civile. Tale coefficiente è espresso in numero di UBA e correlato alla superficie foraggera aziendale adibita all'alimentazione degli animali presenti nell'azienda stessa. Tuttavia, un produttore è esentato dall'applicazione del coefficiente di densità qualora il numero di capi detenuti nell'azienda da prendere in considerazione per determinare il coefficiente di densità non sia superiore a 15 UBA.

2. Per determinare il coefficiente di densità nell'azienda si tiene conto:

a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici e delle giovenche, degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio, nonché delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo di riferimento totale di latte assegnato al produttore; la conversione in UBA del numero di animali così ottenuto viene effettuata mediante l'apposita tabella riprodotta nell'allegato III;

b) della superficie foraggera, cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o dei caprini; non sono compresi in questa superficie:

— i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri;

— le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitario, ovvero utilizzate per colture permanenti o per colture orticole, tranne i pascoli permanenti che beneficiano di pagamenti per superficie a norma dell'articolo 17 del presente regolamento e dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1255/1999;

— le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei coltivatori di taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi essiccati ovvero sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

La superficie foraggera comprende le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, le modalità di applicazione del presente articolo. Tali modalità comprendono in particolare quelle:

— relative alle superfici utilizzate in comune e alle superfici adibite ad una coltura mista,

— che permettono di evitare un'applicazione non corretta del coefficiente di densità.

Sottosezione 6

Pagamento per l'estensivizzazione

Articolo 13

1. I produttori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un pagamento per l'estensivizzazione.

2. Il pagamento per l'estensivizzazione è pari a 100 euro per premio speciale e per premio per vacca nutrice, a condizione che, rispetto all'anno civile in questione, il coefficiente di densità nell'azienda interessata sia pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di fissare il pagamento per l'estensivizzazione ai seguenti livelli:

a) rispetto agli anni civili 2000 e 2001, 33 euro per un coefficiente di densità pari o superiore a 1,6 UBA per ettaro ma inferiore a 2,0 UBA per ettaro e 66 euro per un coefficiente di densità inferiore a 1,6 UBA per ettaro;

b) rispetto all'anno civile 2002 e agli anni successivi, 40 euro per un coefficiente di densità pari o superiore a 1,4 UBA ma pari o inferiore a 1,8 UBA e 80 euro per un coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA per ettaro.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2:

a) in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), per determinare il coefficiente di densità dell'azienda si tiene conto dei bovini maschi, delle vacche e delle giovenche presenti nell'azienda stessa durante l'anno civile in questione, nonché degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio durante lo stesso anno civile; il numero di animali è convertito in UBA secondo la tabella di conversione che figura nell'allegato III;

b) fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), le superfici adibite alla coltura di seminativi, secondo quanto previsto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, che istituisce un sistema di sostegno per i produttori di alcuni seminativi⁽¹⁾, non sono considerate superfici foraggere;

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

c) la superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità consiste per almeno il 50 % di pascoli. Il pascolo è definito dagli Stati membri. La definizione tiene almeno conto del criterio secondo cui per pascolo si intendono i terreni erbosi i quali, alla luce delle prassi locali di allevamento, sono destinati all'allevamento di animali della razza bovina e/o ovina. Tuttavia, la definizione non esclude l'utilizzazione mista dei pascoli durante lo stesso anno (pascolo, fieno, foraggi insilati).

4. Fatti salvi i requisiti relativi al coefficiente di densità di cui al paragrafo 2, i produttori degli Stati membri in cui più del 50 % della produzione di latte si effettua in zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e le cui aziende sono situate in tali zone, possono beneficiare dei pagamenti all'estensivizzazione previsti al paragrafo 2 per le vacche da latte detenute nelle zone in questione.

5. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 43:

- adotta le modalità di applicazione del presente articolo;
- se necessario, adegua gli importi di cui al paragrafo 2 tenendo conto, in particolare, del numero di capi che possono beneficiare del pagamento per l'anno civile precedente.

SEZIONE 2

Pagamenti supplementari

Articolo 14

1. Gli Stati membri versano, su base annua, pagamenti supplementari ai produttori del loro territorio entro i limiti degli importi globali stabiliti nell'allegato IV. Tali pagamenti sono effettuati secondo criteri oggettivi che riguardano, in particolare, le strutture e le condizioni di produzione specifiche, e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra i produttori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Essi inoltre non devono essere legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato.

2. I pagamenti supplementari possono essere versati per capo di bestiame (articolo 15) e/o per superficie (articolo 17).

Articolo 15

1. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi per:

- a) bovini maschi,

- b) vacche nutrici,
- c) vacche da latte,
- d) giovenche.

2. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi come importi supplementari per unità di premio all'abbattimento, come previsto all'articolo 11, ad eccezione dei vitelli. Negli altri casi, la concessione dei pagamenti per capo di bestiame è soggetta:

- a) alle condizioni speciali che figurano all'articolo 16;
- b) a requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità, che gli Stati membri devono stabilire.

3. I requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità sono stabiliti:

- in base alla superficie foraggera di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), eccettuate tuttavia le superficie per cui sono concessi pagamenti secondo l'articolo 17;
- tenendo conto, in particolare, dell'impatto ambientale di tipo di produzione considerato, della sensibilità ambientale del terreno utilizzato per l'allevamento del bestiame e delle misure applicate allo scopo di stabilizzare o migliorare la situazione ambientale di tale terreno.

Articolo 16

1. I pagamenti per capo di bestiame per i bovini maschi possono essere concessi per anno civile in uno Stato membro al massimo per un numero di capi:

- uguali al massimale regionale dello Stato membro interessato che figura all'allegato I, oppure
- uguale al numero di bovini maschi che hanno beneficiato del premio nel 1997, oppure
- uguale al numero medio dei bovini maschi macellati negli anni 1997, 1998 e 1999, ricavato dalle statistiche Eurostat relative a tali anni o da qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, accettata dalla Commissione.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere un limite per capo di bestiame del numero di bovini maschi per azienda che deve essere stabilito dallo Stato membro su base nazionale o regionale.

Possono beneficiare del premio soltanto i bovini maschi di età superiore a 8 mesi. Qualora i pagamenti per capo di bestiame siano effettuati alla macellazione,

lo Stato membro può decidere di sostituire tale requisito con un peso carcassa minimo di almeno 180 kg.

2. I pagamenti per capo di bestiame per le vacche nutrici e le giovenche ammissibili al premio destinato alle vacche nutrici ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 10 possono essere concessi soltanto come importo integrativo a ciascuna delle unità di premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

3. I pagamenti per capo di bestiame per le vacche da latte possono essere concessi soltanto come importo per tonnellata del quantitativo di riferimento ammissibile al premio disponibile nell'azienda, da stabilire a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Non si applica l'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

4. I pagamenti per capo di bestiame per le giovenche diverse da quelle di cui al paragrafo 2 possono essere concessi per Stato membro e anno civile per un numero di giovenche non superiore alla media delle giovenche abbattute negli anni 1997, 1998 e 1999 risultante dalle statistiche Eurostat per tali anni o da qualunque altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, accettata dalla Commissione.

Articolo 17

1. I pagamenti per superficie sono concessi per ettaro di pascolo permanente:

- a) di cui un produttore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi,
- b) non utilizzato per soddisfare i requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità di cui all'articolo 15, paragrafo 3,
- c) rispetto al quale, per il medesimo anno, non siano stati richiesti pagamenti in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, al regime di aiuto per i foraggi essiccati, né ai regimi comunitari di aiuto per altre colture permanenti od orticole.

2. La superficie dei pascoli permanenti in una regione per la quale possono essere concessi pagamenti per superficie non deve superare la relativa superficie regionale di base.

Le superfici regionali di base sono stabilite dagli Stati membri ragguagliandole al numero medio di ettari di pascoli permanenti disponibili per l'allevamento di bovini negli anni 1995, 1996 e 1997.

3. L'importo massimo per ettaro del pagamento per superficie, compresi i pagamenti per superficie concessi ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1255/1999 non può essere superiore a:

- 210 euro per l'anno civile 2000;
- 280 euro per l'anno civile 2001;
- 350 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi.

Articolo 18

Anteriormente al 1° gennaio 2000, gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni particolareggiate circa le loro disposizioni nazionali relative alla concessione dei pagamenti supplementari. Qualsiasi cambiamento di tali disposizioni viene comunicato alla Commissione non oltre un mese dopo la sua adozione.

Articolo 19

Anteriormente al 1° aprile 2004, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni dettagliate sull'applicazione della presente sezione.

Anteriormente al 1° gennaio 2005, la Commissione valuta l'applicazione della presente sezione ed esamina la ripartizione degli stanziamenti comunitari tra gli Stati membri in base all'allegato IV, tenendo conto, in particolare, dell'evoluzione delle percentuali dei singoli Stati membri nella produzione comunitaria di carni bovine. Se necessario, la Commissione presenta al Consiglio le proposte opportune.

Articolo 20

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione secondo la procedura di cui all'articolo 43.

SEZIONE 3

Disposizioni comuni

Articolo 21

Per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui al presente capo, un animale è identificato e registrato in base al regolamento (CE) n. 820/97.

Articolo 22

1. I pagamenti diretti di cui al presente capo, tranne il premio di destagionalizzazione, sono versati non appena siano effettuate le ispezioni ma non prima del 16 ottobre dell'anno civile per il quale è stata presentata la domanda.

2. Salvo casi eccezionali debitamente giustificati:

- i pagamenti diretti di cui al presente titolo sono versati entro il 30 giugno successivo all'anno civile per il quale è stata presentata la domanda,
- il premio di destagionalizzazione viene versato non appena siano effettuate le ispezioni e non oltre il 15 ottobre dell'anno civile per il quale è stata presentata la domanda.

Articolo 23

1. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio⁽¹⁾ o di residui di sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate illecitamente sia riscontrata, in base alle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE del Consiglio⁽²⁾, in un animale appartenente all'allevamento bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati a norma della direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso, per l'anno civile dell'accertamento, dal beneficio degli importi previsti dalle disposizioni della presente sezione.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a 5 anni a decorrere dall'anno di accertamento della recidiva.

2. In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e del prelievo dei campioni necessari all'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, o durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate a norma della direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.

(¹) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica o delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

(²) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Articolo 24

Gli importi dei pagamenti diretti stabiliti alle sezioni 1 e 2 possono essere modificati in considerazione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 25

Le spese sostenute per l'erogazione dei pagamenti diretti di cui al presente capo sono considerate come misure d'intervento a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

CAPO 2

AMMASSO PRIVATO E PUBBLICO

Articolo 26

1. A decorrere dal 1° luglio 2002 può essere decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato, qualora il prezzo medio del mercato comunitario constatato, sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81, in prosieguo «tabella comunitaria», per le carcasse di bovini adulti sia, e sembri destinato a rimanere, inferiore al 103 % del prezzo di base.

2. Il prezzo di base è stabilito a 2 224 euro/tonnellata per le carcasse di bovini maschi della qualità R3 della tabella comunitaria.

3. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso per le carni fresche o refrigerate di bovini adulti presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, classificate secondo la tabella comunitaria.

4. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può:

- modificare il prezzo di base tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di fissare tale prezzo a un livello che contribuisca a stabilizzare i prezzi di mercato senza però causare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità,

— modificare l'elenco dei prodotti di cui al paragrafo 3, che possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, la Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo e decide la concessione di aiuti all'ammasso privato.

Articolo 27

1. A decorrere dal 1° luglio 2002, si ricorre all'intervento pubblico se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81 è inferiore a 1 560 euro per tonnellata; in questo caso una o più categorie, qualità o gruppi di qualità da determinare di carni fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50 originarie della Comunità possono essere acquistate dagli organismi d'intervento.

2. Per gli acquisti di cui al paragrafo 1, possono essere accettate soltanto le offerte ammesse all'intervento uguali o inferiori al prezzo medio di mercato constatato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo da determinare in base a criteri oggettivi.

3. I prezzi d'acquisto e i quantitativi accettati all'intervento sono determinati nel quadro di gare e possono, in determinate circostanze, essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato constatati. Le gare devono garantire la parità di accesso di tutti gli interessi. Esse sono bandite sulla base di un capitolato d'onori da determinare tenendo conto, nella misura necessaria, delle strutture commerciali.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 43:

— sono determinati i prodotti, le categorie, le qualità o i gruppi di qualità dei prodotti ammessi all'intervento;

— sono fissati i prezzi di acquisto e i quantitativi accettati all'intervento;

— viene determinato l'importo della maggiorazione di cui al paragrafo 2;

— sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo;

— sono adottate le norme transitorie necessarie per l'applicazione del presente regime.

La Commissione decide in merito:

— all'apertura degli acquisti se per due settimane consecutive è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1;

— all'interruzione degli acquisti se per almeno una settimana non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.

Articolo 28

1. Lo smercio dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento in base alle disposizioni degli articoli 27 e 47 del presente regolamento e degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 è effettuato a condizioni che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato e di garantire l'uguaglianza di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i prezzi di vendita, nonché le condizioni di collocamento delle scorte e, eventualmente, di trasformazione dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43.

TITOLO II

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 29

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e ogni esporta-

zione fuori dalla Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 32 e 33.

Il titolo di importazione e quello di esportazione sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata, o se è realizzata solo parzialmente, entro tale termine.

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, le modalità di applicazione del presente articolo. Tali modalità possono riguardare, in particolare,

- a) il periodo di validità del titolo
- b) e l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di importazione o di esportazione a norma del paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 30

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 31

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili all'importazione di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio prevista all'articolo 30 di uno o più di detti prodotti è subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso a norma dell'articolo 300 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui si verificano o rischiano di verificarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in causa.

I prezzi d'importazione cif sono a tal fine verificati sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, le modalità di applicazione del presente articolo, specificando in particolare:

- a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali a norma dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;
- b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in base all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.

Articolo 32

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Per quanto riguarda il contingente d'importazione di 50 000 tonnellate di carni congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 e 0206 29 91 e destinate alla trasformazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prevedere che tale contingente riguardi completamente o parzialmente quantitativi equivalenti di carni di qualità applicando un tasso di conversione di 4,375.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:

- metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura primo arrivato, primo servito),
- metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo),
- metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo importatori tradizionali/nuovi arrivati).

Possono essere adottati altri metodi appropriati.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove occorra, dei bisogni di approvvigionamento del mer-

cato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi eventualmente applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso:

- a) comprendono disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),
- c) stabiliscono le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 33

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la differenza fra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, si ricorre al metodo

- a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza tuttavia creare discriminazioni fra piccoli e grandi operatori,
- b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione,
- c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni allorché sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

Le restituzioni sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43. In particolare tale fissazione può aver luogo:

- a) periodicamente,
- b) a titolo complementare e per quantitativi limitati, mediante gara per i prodotti per i quali questa procedura appare appropriata.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di tre mesi e, in caso di necessità, modificata nell'intervallo dalla Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

4. Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) la situazione e le prospettive di evoluzione:
 - sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni bovine e delle disponibilità,
 - sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni bovine;
- b) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, volti ad assicurare a tali mercati una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;
- c) i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato;
- d) l'esigenza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;
- e) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Si tiene conto anche, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di mercati trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime del perfezionamento attivo.

5. I prezzi comunitari di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto:

- dei prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità;
- dei prezzi praticati all'esportazione.

I prezzi sul mercato mondiale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto:

- dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- dei prezzi più favorevoli per le importazioni in provenienza da paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori, tenendo conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

6. La restituzione viene concessa unicamente a richiesta e su presentazione del relativo titolo di esportazione.

7. L'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

- a) alla destinazione indicata sul titolo o
- b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso, l'importo applicabile non può superare quello relativo alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate le misure appropriate.

8. È possibile derogare ai paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 43.

9. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

- sono di origine comunitaria,
- sono stati esportati fuori della Comunità, e
- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata

una restituzione, fatto salvo il paragrafo 3, lettera b). Possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 43, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

Inoltre, il pagamento della restituzione all'esportazione di animali vivi è soggetto alla conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali e, in particolare, alla protezione degli animali durante il trasporto.

10. Fatto salvo il paragrafo 9, primo trattino, in assenza di deroghe concesse secondo la procedura di cui all'articolo 43, non viene erogata alcuna restituzione per i prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.

11. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti interessati. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

12. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la redistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Le modalità di applicazione del paragrafo 9, ultimo comma, possono comprendere condizioni relative, in particolare, alle importazioni in paesi terzi.

Articolo 34

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può, in casi particolari, escludere in tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenti eccezionalmente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime del perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui validità non può essere superiore

a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Articolo 35

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo che non sia altrimenti previsto nel presente regolamento o in disposizioni adottate in base ad esso, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 36

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura in questione entro un mese a decorrere dal giorno in cui questa è stata deferita al Consiglio.

4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37

Gli Stati membri constatano i prezzi dei bovini e delle carni di bovini in base a norme che la Commissione deve stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Articolo 38

1. Quando si constati sul mercato della Comunità un aumento o una diminuzione notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Articolo 39

Al fine di tenere conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 43, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato oggetto di tali limitazioni. Detti provvedimenti possono venire

adottati soltanto nella misura e per la durata strettamente necessaria al sostegno del mercato in questione.

Articolo 40

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 41

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. I dati a cui si deve riferire tale comunicazione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 43. Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità della comunicazione e della diffusione dei dati.

Articolo 42

È istituito un comitato di gestione per le carni bovine, in prosieguo denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 43

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Nel caso di decisioni che il Consiglio è invitato ad adottare su proposta

della Commissione, tale parere viene formulato secondo la maggioranza di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato. Nel comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui allo stesso articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione.

b) Tuttavia, le misure non conformi al parere espresso dal comitato sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di cui ai trattini precedenti.

Articolo 44

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 45

Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le relative norme d'attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 46

Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi enunciati agli articoli 33 e 131 del trattato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47

1. Fino al 30 giugno 2002, i prodotti di cui al paragrafo 2 in collegamento con l'articolo 26, paragrafo 1, possono essere acquistati dagli organismi d'intervento in base alle disposizioni previste dal presente articolo al fine di evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi.

2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento in uno o più Stati membri, o in una regione di uno Stato membro, di una o più categorie, qualità o gruppi di qualità da determinare di carni fresche o refrigerate, dei codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50, originarie della Comunità, può essere deciso nell'ambito di gare, bandite per

garantire un sostegno accettabile del mercato, tenendo conto dell'andamento stagionale delle macellazioni.

Tali acquisti non possono superare le 350 000 tonnellate all'anno e per tutta la Comunità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare tale quantitativo.

3. Per ogni qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, le gare possono essere bandite, secondo la procedura prevista al paragrafo 8, se in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro sono simultaneamente soddisfatte le due seguenti condizioni, per un periodo di due settimane consecutive:

- il prezzo medio del mercato comunitario constatato sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti è inferiore all'84 % del prezzo d'intervento;
- il prezzo medio di mercato constatato sulla base della suddetta tabella comunitaria in uno Stato membro o in determinati Stati membri o in regioni di uno Stato membro è inferiore all'80 % del prezzo d'intervento;

Il prezzo d'intervento è fissato a:

- 3 475 euro/t per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000,
- 3 242 euro/t per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001,
- 3 013 euro/t per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.

4. La sospensione delle gare per una o più qualità o gruppi di qualità è decisa quando si verifichi una delle due situazioni seguenti:

- per due settimane consecutive le due condizioni di cui al paragrafo 3 non sono simultaneamente soddisfatte;
- gli acquisti all'intervento non risultano più adeguati, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2.

5. Si ricorre inoltre all'intervento se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio del mercato comunitario dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o degli animali maschi castrati, constatato in base alla tabella comuni-

taria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è inferiore al 78 % del prezzo d'intervento e se in uno Stato membro o regioni di uno Stato membro il prezzo medio di mercato dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o degli animali maschi castrati, constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è inferiore al 60 % del prezzo d'intervento; in questo caso, si procede agli acquisti per le categorie interessate negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro in cui il livello di prezzo è inferiore a tale limite.

Per questi acquisti, fatto salvo il paragrafo 6, sono accettate tutte le offerte.

I quantitativi acquistati in base al presente paragrafo non sono presi in considerazione per l'applicazione dei massimali d'acquisto di cui al paragrafo 2.

6. Possono essere accettate in virtù dei regimi d'acquisto di cui ai paragrafi 2 e 5 soltanto le offerte uguali o inferiori al prezzo medio di mercato constatato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo da determinare in base a criteri oggettivi.

7. Per ogni qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, i prezzi d'acquisto e i quantitativi accettati all'intervento sono determinati nel quadro di gare e possono, in determinate circostanze, essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato constatati. Le gare devono garantire la parità di accesso di tutti gli interessati. Esse sono bandite sulla base di un capitolato d'onori da determinare tenendo conto, nella misura necessaria, delle strutture commerciali.

8. Secondo la procedura di cui all'articolo 43:

- sono determinati le categorie, le qualità o i gruppi di qualità dei prodotti ammessi all'intervento;
- è decisa l'apertura o la riapertura delle gare e la loro sospensione, nei casi di cui al paragrafo 4, ultimo trattino;
- sono fissati i prezzi di acquisto e i quantitativi accettati all'intervento;
- viene determinato l'importo della maggiorazione di cui al paragrafo 6;
- sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare quelle destinate ad evitare una tendenza al ribasso dei prezzi di mercato;

— sono adottate le norme transitorie necessarie per l'applicazione del presente regime.

La Commissione decide in merito:

— all'apertura degli acquisti di cui al paragrafo 5 nonché alla loro sospensione nel caso in cui non sia più soddisfatta una o più delle condizioni previste in tale paragrafo;

— alla sospensione degli acquisti di cui al paragrafo 4, primo trattino.

Articolo 48

1. La concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 3, può essere decisa fino al 30 giugno 2002.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, la Commissione fissa le modalità di applicazione per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso privato e decide la concessione di aiuti all'ammasso privato.

Articolo 49

1. I regolamenti (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 989/68, (CEE) n. 98/69 e n. 1892/87 sono abrogati.

2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 805/68 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato V.

Articolo 50

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43:

— le misure necessarie per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 805/68 a quella definita dal presente regolamento;

— le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune parti del presente regolamento.

Articolo 51

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000, tranne l'articolo 18, che si applica a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

ALLEGATO I

PREMIO SPECIALE

Massimali regionali degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 4

Belgio	235 149
Danimarca	277 110
Germania	1 782 700
Grecia	143 134
Spagna	713 999
Francia	1 754 732 ⁽¹⁾
Irlanda	1 077 458
Italia	598 746
Lussemburgo	18 962
Paesi Bassi	157 932
Austria	423 400
Portogallo	175 075 ⁽²⁾
Finlandia	250 000
Svezia	250 000
Regno Unito	1 419 811 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (GU L 267 del 9.11.1995, pag. 1).

⁽²⁾ Escluso il programma di estensivizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la conversione di terre regolarmente destinate ai seminativi della produzione estensiva di bestiame in Portogallo (GU L 112 del 3.5.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1461/95 (GU L 144 del 28.6.1995, pag. 4).

⁽³⁾ Questo massimale viene temporaneamente aumentato di 100 000 capi, sino al raggiungimento di un totale di 1 519 811 capi, fino a quando possano essere esportati animali vivi di età inferiore a 6 mesi.

ALLEGATO II

PREMIO PER VACCA NUTRICE

Massimali nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, applicabili dal 1° gennaio 2000

Belgio	394 253
Danimarca	112 932
Germania	639 535
Grecia	138 005
Spagna	1 441 539
Francia ⁽¹⁾	3 779 866
Irlanda	1 102 620
Italia	621 611
Lussemburgo	18 537
Paesi Bassi	63 236
Austria	325 000
Portogallo ⁽²⁾	277 539
Finlandia	55 000
Svezia	155 000
Regno Unito	1 699 511

⁽¹⁾ Esclusi i massimali specifici previsti dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3763/91.

⁽²⁾ Esclusa la riserva specifica di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1017/94.

ALLEGATO III

Tabella di conversione in unità di bestiame adulto di cui agli articoli 12 e 13

Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte	1,0 UBA
Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi	0,6 UBA
Ovini	0,15 UBA
Caprini	0,15 UBA

ALLEGATO IV

PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Importi globali di cui all'articolo 14

(in milioni di euro)

	2000	2001	2002 e successivi
Belgio	13,1	26,3	39,4
Danimarca	3,9	7,9	11,8
Germania	29,5	58,9	88,4
Grecia	1,3	2,5	3,8
Spagna	11,0	22,1	33,1
Francia	31,1	62,3	93,4
Irlanda	10,5	20,9	31,4
Italia	21,9	43,7	65,6
Lussemburgo	1,1	2,3	3,4
Paesi Bassi	8,4	16,9	25,3
Austria	4,0	8,0	12,0
Portogallo	2,1	4,1	6,2
Finlandia	2,1	4,1	6,2
Svezia	3,1	6,1	9,2
Regno Unito	21,3	42,5	63,8

ALLEGATO V

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 805/68	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 4	—
Articolo 4 bis, primo e secondo trattino	Articolo 3, lettere a) e b)
Articolo 4 ter, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4 ter, paragrafo 2, primo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4 ter, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a) del terzo comma	Articolo 3, lettera c)
Articolo 4 ter, paragrafo 3 bis	—
Articolo 4 ter, paragrafo 4	—
Articolo 4 ter, paragrafo 5	Articolo 4, paragrafo 6
Articolo 4 ter, paragrafo 7 bis	—
Articolo 4 ter, paragrafo 8	Articolo 4, paragrafo 8
Articolo 4 quater, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 4 quater, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 4 quater, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 4 quater, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 4 quater, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 4 quater, paragrafo 4	Articolo 5, paragrafo 5
Articolo 4 quinquies, paragrafo 1, prima frase	Articolo 6, paragrafo 1, prima frase
Articolo 4 quinquies, paragrafo 1 bis	—
Articolo 4 quinquies, paragrafo 2, prima frase	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 4 quinquies, paragrafo 3 bis	—
Articolo 4 quinquies, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 4 quinquies, paragrafo 6, primo comma	Articolo 6, paragrafo 2, lettera b), prima frase
Articolo 4 quinquies, paragrafo 6, secondo, terzo e quarto comma	—
Articolo 4 quinquies, paragrafo 6, quinto comma	Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 4 quinquies, paragrafo 8, secondo trattino	Articolo 6, paragrafo 7
Articolo 4 sexies, paragrafo 1, primo comma, prima frase	Articolo 8, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4 sexies, paragrafo 1, primo comma, seconda frase	Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino
Articolo 4 sexies, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 4 sexies, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 4 sexies, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 4 sexies, paragrafo 4	—
Articolo 4 sexies, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 4, primo comma e secondo comma, primo trattino
Articolo 4 septies, paragrafo 4, secondo comma, primo e secondo trattino	Articolo 9, paragrafo 4, primo e secondo comma

Regolamento (CEE) n. 805/68	Presente regolamento
Articolo 4 octies, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 4 octies, paragrafo 4 bis	—
Articolo 4 octies, paragrafo 5	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 4 decies	—
Articolo 4 undecies, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 4 duodecies	—
Articolo 4 terdecies	Articolo 25
Articolo 5	—
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 47, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 47, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 47, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 47, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 5	Articolo 47, paragrafo 6
Articolo 6, paragrafo 6	Articolo 47, paragrafo 7
Articolo 6, paragrafo 7	Articolo 47, paragrafo 8
Articolo 6 bis	—
Articolo 7	—
Articolo 8	Articolo 48
Articolo 9	Articolo 29
Articolo 10	Articolo 30
Articolo 11	Articolo 31
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 32, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 32, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 33, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 13, paragrafo 4, primo e secondo comma	Articolo 33, paragrafi 4, primo e secondo comma
Articolo 13, paragrafi da 5 a 12	Articolo 33, paragrafi da 5 a 12
Articolo 14	Articolo 34
Articolo 15	Articolo 35
Articolo 16	Articolo 36
Articolo 22	—
Articolo 22 bis, paragrafo 1	Articolo 38, paragrafo 1
Articolo 22 bis, paragrafo 2	—
Articolo 22 bis, paragrafo 3	Articolo 38, paragrafo 2
Articolo 23	Articolo 39
Articolo 24	Articolo 40
Articolo 25	Articolo 41
Articolo 26, paragrafo 1	Articolo 42
Articolo 26, paragrafo 2	—
Articolo 27	Articolo 43
Articolo 28	Articolo 44
Articolo 29	—
Articolo 30	Articolo 45
Articolo 30 bis	—
Articolo 31	Articolo 46
Articolo 32	—
Articolo 33	—
Allegato	—
Allegato II	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1255/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁴⁾,

visto il parere della Corte dei conti⁽⁵⁾,

(1) considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbe accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica dovrebbe comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, la quale può assumere forme diverse secondo i prodotti;

(2) considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato; che, nel settore del latte, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è necessario che gli organismi d'intervento, sulla base di un sistema di prezzo unico, possano prendere misure d'intervento sul mercato comprendenti l'acquisto di burro e latte scremato in polvere e la concessione di aiuti all'ammasso privato per i medesimi pro-

dotti; che tuttavia tali misure dovrebbero essere uniformate per non ostacolare la libera circolazione dei prodotti in causa all'interno della Comunità;

(3) considerando che il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁶⁾, ha istituito un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali; che questo regime resterà in vigore per otto ulteriori periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 2000;

(4) considerando che, per incentivare il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari nella Comunità e per migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazionali, è opportuno diminuire il livello del sostegno del mercato, in particolare mediante una riduzione graduale dei prezzi indicativi e dei prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere con decorrenza 1° luglio 2005;

(5) considerando che l'attuazione di un regime d'intervento per il burro dovrebbe salvaguardare la competitività del burro sul mercato e permettere un ammasso quanto più possibile razionale; che i requisiti qualitativi a cui deve rispondere il burro costituiscono un fattore determinante per il raggiungimento di tali obiettivi; che gli acquisti all'intervento andrebbero operati nella misura necessaria a salvaguardare la stabilità del mercato, facendo riferimento al prezzo di mercato del burro negli Stati membri, e dovrebbero essere effettuati mediante gara;

(6) considerando che è opportuno limitare la concessione di aiuti all'ammasso privato al burro prodotto con crema e latte di origine comunitaria e conservare un riferimento alle classi nazionali di qualità come requisito di ammissibilità;

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 38.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 203.

(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.

(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.

(6) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/1999 (vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale).

- (7) considerando che è necessario prevedere, oltre agli interventi per il burro e la crema fresca, altre misure d'intervento comunitarie intese a sostenere la valorizzazione delle sostanze proteiche del latte e i prezzi di quei prodotti che influiscono con particolare rilievo sulla formazione dei prezzi alla produzione del latte; che dette misure dovrebbero consistere in acquisti all'intervento di latte scremato in polvere e nella concessione di aiuti all'ammasso privato del medesimo prodotto; che tuttavia i normali acquisti all'intervento di latte scremato in polvere possono essere sospesi al raggiungimento di un dato quantitativo ed essere sostituiti da acquisti mediante gara;
- (8) considerando che, per evitare distorsioni tra gli operatori che vendono all'intervento, e ai fini di una sana gestione dei fondi comunitari, appare opportuno fissare un requisito minimo relativo al tenore in proteine del latte scremato in polvere acquistato all'intervento; che è opportuno fissare tale tenore tenendo conto delle regole commerciali correnti e in modo da evitare che esso diventi un criterio di esclusione dei prodotti dall'intervento;
- (9) considerando che per contribuire all'equilibrio del mercato del latte e stabilizzare i prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari è opportuno prevedere misure complementari volte ad aumentare le possibilità di smercio dei prodotti lattiero-caseari; che tali misure dovrebbero comprendere sia la concessione di aiuti all'ammasso privato di taluni tipi di formaggi, sia la concessione di aiuti alla commercializzazione di alcuni prodotti lattiero-caseari destinati a specifici usi e destinazioni;
- (10) considerando che allo scopo di incentivare il consumo di latte tra i giovani occorre prevedere la possibilità di una partecipazione della Comunità alle spese inerenti alla concessione di aiuti per la fornitura di latte agli allievi nelle scuole;
- (11) considerando che, in seguito alla riduzione del sostegno del mercato nel settore del latte, occorre introdurre misure di sostegno del reddito dei produttori di latte; che tali misure dovrebbero consistere in un premio per il settore lattiero, la cui entità sia fatta evolvere parallelamente alla graduale riduzione del sostegno del mercato; che il livello del sostegno al reddito dei singoli produttori andrebbe calcolato in base ai quantitativi di riferimento individuali dei produttori interessati; che per garantire una corretta applicazione del regime, per tener conto degli impegni multilaterali della Comunità e per ragioni inerenti al controllo del bilancio è opportuno disporre che il sostegno globale ai redditi venga mantenuto al livello corrispondente ai quantitativi di riferimento totali degli Stati membri alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- (12) considerando che le condizioni di produzioni del latte e i redditi dei produttori variano notevolmente nelle diverse regioni di produzione della Comunità; che un regime a livello comunitario, con la concessione a tutti i produttori di pagamenti uniformi per il settore lattiero, sarebbe troppo rigido per rispondere in maniera adeguata alle differenze strutturali e naturali e alle diverse esigenze che ne derivano; che pertanto è opportuno prevedere una struttura flessibile per i pagamenti comunitari supplementari, che dovranno essere fissati e versati dagli Stati membri entro importi globali determinati e secondo alcuni criteri comuni; che gli importi globali in parola dovrebbero essere attribuiti agli Stati membri sulla base dei rispettivi quantitativi globali di riferimento di latte; che i criteri comuni sono tra l'altro destinati ad impedire che i pagamenti supplementari determinino discriminazioni e a fare in modo che i pertinenti impegni multilaterali della Comunità siano integralmente rispettati; che è essenziale, in particolare, che gli Stati membri siano tenuti ad usare i loro poteri discrezionali esclusivamente in base a criteri oggettivi, per salvaguardare pienamente il principio del trattamento paritario e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza; che occorre stabilire quali forme possono assumere i pagamenti supplementari; che tali forme dovrebbero consistere in integrazioni del premio e pagamenti per superficie;
- (13) considerando che le integrazioni del premio dovrebbero essere concesse a complemento degli importi di premio del settore lattiero concessi per tonnellata di quantitativi disponibili di riferimento del premio; che occorre altresì limitare l'ammontare globale del sostegno che può essere annualmente concesso per importo di premio;
- (14) considerando che i pagamenti supplementari per superficie dovrebbero essere concessi soltanto per i pascoli permanenti che non beneficiano di altre misure comunitarie di sostegno del mercato; che i pagamenti per superficie dovrebbero essere corrisposti limitatamente alle superfici regionali di base di pascoli permanenti che gli Stati membri determineranno conformemente a dati storici di riferimento; che l'importo massimo per ettaro erogabile a titolo di pagamento per superficie, compresi i pagamenti supplementari per superficie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, dovrebbe essere paragonabile al sostegno medio per ettaro concesso in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

- (15) considerando che per conseguire l'effetto economico desiderato i pagamenti diretti devono esser concessi entro determinati limiti di tempo;
- (16) considerando che, qualora la somministrazione di somatotropina bovina alle vacche da latte fosse vietata dalla legislazione comunitaria, la Commissione dovrebbe definire sanzioni analoghe a quelle previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine nel caso di utilizzazione di talune sostanze proibite nell'ambito della produzione di carni bovine;
- (17) considerando che la realizzazione di un mercato unico comunitario nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che un regime degli scambi che comprenda, oltre a misure d'intervento, anche dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione dovrebbe in linea di massima stabilizzare il mercato comunitario; che il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;
- (18) considerando che per controllare il volume degli scambi di latte e prodotti lattiero-caseari con i paesi terzi occorre istituire, per alcuni prodotti, un regime di titoli d'importazione e di esportazione che preveda la costituzione di una cauzione volta a garantire l'effettiva realizzazione delle operazioni per le quali i titoli vengono rilasciati;
- (19) considerando che al fine di evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti all'importazione di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti dovrebbe essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale, in presenza di determinati presupposti;
- (20) considerando che, ove ricorrano determinate condizioni, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio; che inoltre la Commissione dovrebbe disporre di analoga competenza con riguardo a taluni contingenti tariffari aperti da paesi terzi;
- (21) considerando che la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione basata sulle differenze tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti fissati dall'accordo OMC sull'agricoltura⁽¹⁾, è finalizzata a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che tale restituzione dovrebbe essere soggetta a limiti di quantità e di valore;
- (22) considerando che il rispetto dei limiti di valore dovrebbe essere accertato al momento della fissazione delle restituzioni mediante un controllo dei pagamenti secondo la disciplina del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni, pur ammettendo la possibilità che, in caso di restituzioni differenziate, venga modificata la specifica destinazione all'interno di una zona geografica nella quale si applica un'unica aliquota della restituzione; che, nell'ipotesi di un cambiamento di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione applicabile per l'effettiva destinazione, senza tuttavia superare l'importo previsto per la destinazione cui si riferiva la fissazione anticipata;
- (23) considerando che per garantire il rispetto dei limiti quantitativi è necessario introdurre un sistema di controllo affidabile ed efficace; che, a tale scopo, occorre vincolare la concessione di restituzioni ad un titolo di esportazione; che le restituzioni dovrebbero essere concesse, entro i limiti disponibili, in funzione della specifica situazione di ciascun prodotto interessato; che deroghe a tale norma possono essere previste esclusivamente per prodotti trasformati non compresi nell'allegato II del trattato, ai quali non si applicano limiti quantitativi, e per operazioni di aiuto alimentare, esenti da qualsiasi limite; che il controllo dei quantitativi esportati con il beneficio di restituzioni durante le campagne di commercializzazione secondo quanto previsto dall'accordo OMC sull'agricoltura dovrebbe essere svolto sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per ciascuna campagna;
- (24) considerando che, a complemento del sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;
- (25) considerando che occorre prevedere la possibilità di prendere misure quando il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi;

(1) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

- (26) considerando che il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi potrebbe non operare adeguatamente; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che potrebbero derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; che tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivati dai pertinenti accordi OMC;
- (27) considerando che le restrizioni alla libera circolazione, risultanti dall'applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali, potrebbero provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che occorre prevedere la possibilità di applicare misure eccezionali di sostegno del mercato, intese a rimediare a tali situazioni;
- (28) considerando che la realizzazione di un mercato unico potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune possano essere applicate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- (29) considerando che lo sviluppo del mercato comune del latte e dei prodotti lattiero-caseari esige che gli Stati membri e la Commissione si trasmettano le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento;
- (30) considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno definire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;
- (31) considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità conformemente al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾;
- (32) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato;
- (33) considerando che l'organizzazione comune dei mercati prevista dal regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, è stata più volte modificata; che, per il loro numero e complessità, i testi in questione, pubblicati in varie Gazzette ufficiali, sono difficili da utilizzare e mancano pertanto della chiarezza che deve costituire una caratteristica essenziale di tutta la legislazione; che, di conseguenza, essi dovrebbero essere consolidati in un nuovo regolamento e il suddetto regolamento (CEE) n. 804/68 dovrebbe essere abrogato; che le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 986/68⁽³⁾, 987/68⁽⁴⁾, 508/71⁽⁵⁾, 1422/78⁽⁶⁾, 1723/81⁽⁷⁾, 2990/82⁽⁸⁾, 1842/83⁽⁹⁾, 865/84⁽¹⁰⁾ e 777/87⁽¹¹⁾ sono state inserite nel presente regolamento e che gli atti in parola dovrebbero pertanto essere abrogati;
- (34) considerando che il passaggio dalla disciplina del regolamento (CEE) n. 804/68 a quella introdotta dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento; che, per affrontare questa eventualità, la Commissione dovrebbe poter adottare le necessarie misure transitorie; che la Commissione dovrebbe essere inoltre autorizzata a risolvere specifici problemi pratici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- ⁽²⁾ GU L 148 del 27.6.1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21).
- ⁽³⁾ GU L 169 del 18.7.1968, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 (GU L 174 del 26.7.1995, pag. 31).
- ⁽⁴⁾ GU L 169 del 18.7.1968, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1435/90 (GU L 138 del 31.5.1990, pag. 8).
- ⁽⁵⁾ GU L 58 dell'11.3.1971, pag. 1.
- ⁽⁶⁾ GU L 171 del 28.6.1978, pag. 14.
- ⁽⁷⁾ GU L 172 del 30.6.1981, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 863/84 (GU L 90 dell'1.4.1984, pag. 23).
- ⁽⁸⁾ GU L 314 del 10.11.1982, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2442/96 (GU L 333 del 21.12.1996, pag. 1).
- ⁽⁹⁾ GU L 183 del 7.7.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1958/97 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 1).
- ⁽¹⁰⁾ GU L 90 dell'1.4.1984, pag. 25.
- ⁽¹¹⁾ GU L 78 del 20.3.1987, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/91 (GU L 150 del 15.6.1991, pag. 26).

⁽¹⁾ Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari disciplina i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
b) 0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
c) da 0403 10 11 a 39	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao
da 0403 90 11 a 69	
d) 0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
e) ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %
f) 0406	Formaggi e latticini
g) 1702 19 00	Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, il 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcinato su sostanza secca
h) 2106 90 51	Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato
i) ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: — Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento, direttamente o in virtù del regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio ⁽¹⁾ escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ⁽²⁾

⁽¹⁾ GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 (GU L 307 del 20.12.1995, pag. 10).

⁽²⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

TITOLO I
MERCATO INTERNO

CAPO I — 311,79 euro/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,

Prezzi — 295,38 euro/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,

Articolo 2 — 278,97 euro/100 kg a partire dal 1° luglio 2007;

Per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 la campagna lattiera inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

b) per il latte scremato in polvere, a

— 205,52 euro/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2005,

— 195,24 euro/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,

— 184,97 euro/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,

— 174,69 euro/100 kg a partire dal 1° luglio 2007.

Articolo 3

1. Il prezzo indicativo franco latteria nella Comunità del latte contenente il 3,7% di materie grasse è fissato a:

— 30,98 euro/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2005,

— 29,23 euro/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,

— 27,47 euro/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,

— 25,72 euro/100 kg a partire dal 1° luglio 2007.

Il prezzo indicativo è stimato pari al prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori sul mercato della Comunità e sui mercati esterni.

2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può modificare il prezzo indicativo.

2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può modificare il prezzo d'intervento.

Articolo 5

Il regime dei prezzi è stabilito ferma restando l'attuazione del regime del prelievo supplementare.

CAPO II

Regime degli interventi

Articolo 6

Articolo 4

1. I prezzi d'intervento nella Comunità sono fissati:

a) per il burro, a

— 328,20 euro/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2005,

1. Nel caso in cui i prezzi di mercato del burro si situino, in uno o più Stati membri, ad un livello inferiore al 92% del prezzo d'intervento in un periodo rappresentativo, gli organismi d'intervento procedono, negli Stati membri interessati, ad acquisti mediante gara aperta, a condizioni da stabilirsi.

Il prezzo di acquisto fissato dalla Commissione non è inferiore al 90% del prezzo d'intervento.

Se negli Stati membri interessati i prezzi di mercato raggiungono un livello pari o superiore al 92 % del prezzo d'intervento di un periodo rappresentativo, gli acquisti nell'ambito della procedura di gara vengono sospesi.

2. Gli organismi d'intervento possono acquistare, ai sensi del paragrafo 1, soltanto burro prodotto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata e

a) avente le seguenti caratteristiche:

- un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;
- al momento dell'acquisto, un'età massima da stabilirsi;
- conformità a condizioni da stabilirsi per quanto riguarda la quantità minima e l'imballaggio;

b) rispondente a taluni requisiti da determinarsi, relativi in particolare:

- alla conservazione, fermo restando che gli organismi d'intervento hanno la facoltà di fissare requisiti supplementari;
- al tenore in acidi grassi liberi;
- al tasso di perossido;
- alla qualità microbiologica;
- alle caratteristiche sensoriali (aspetto, consistenza, gusto e odore).

Sull'imballaggio del burro rispondente a requisiti di qualità nazionali possono essere indicate classi nazionali di qualità da stabilirsi.

Se il burro è consegnato ad un magazzino frigorifero situato ad una distanza superiore ad una distanza da stabilirsi dal luogo in cui era immagazzinato, l'organismo d'intervento assume a proprio carico una quota forfetaria delle spese di trasporto, a condizioni da stabilirsi.

3. Sono concessi aiuti all'ammasso privato per:

- la crema;
- il burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

- il burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 % ed un tenore massimo, in peso, di sale del 2 %.

Il burro è differenziato in base a classi nazionali di qualità da stabilirsi e reca le diciture all'uopo previste.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato. Qualora al momento dello svincolo dall'ammasso le condizioni di mercato abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso, l'importo dell'aiuto può essere aumentato.

L'aiuto all'ammasso privato è subordinato alla conclusione di un contratto di ammasso, secondo disposizioni da stabilirsi, con l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati la crema o il burro destinatari dell'aiuto.

Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere di reimmettere sul mercato, in tutto o in parte, la crema o il burro oggetto dei contratti di ammasso privato.

4. Lo smaltimento del burro acquistato dagli organismi d'intervento si effettua ad un prezzo minimo e a condizioni da stabilirsi, tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso al burro posto in vendita. Se il burro posto in vendita è destinato all'esportazione, possono essere previste condizioni particolari per garantire che il prodotto non venga sviato dalla sua destinazione e per tener conto delle esigenze peculiari a tali vendite.

Qualora il burro oggetto di pubblico ammasso non possa essere smerciato nel corso di una campagna lattiera a condizioni normali, possono essere adottate misure particolari. Qualora la natura di tali misure lo giustifichi, sono altresì adottate misure particolari allo scopo di salvaguardare le possibilità di smaltimento dei prodotti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al paragrafo 3.

5. Il regime d'intervento si applica in modo da:

- salvaguardare la posizione concorrenziale del burro sul mercato,
- salvaguardare, nella misura del possibile, la qualità iniziale del burro,

— consentire un ammasso quanto più razionale possibile.

6. Ai fini del presente articolo:

— per «latte» si intende il latte di vacca prodotto nella Comunità,

— per «crema» si intende la crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro acquista, al prezzo d'intervento e a condizioni da stabilirsi, il latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione spray, ottenuto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente da latte scremato, offertogli nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto e:

— avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 35,6% dell'estratto secco non grasso,

— conforme a requisiti di conservazione da stabilirsi,

— conforme a condizioni da stabilirsi per quanto riguarda la quantità minima e l'imballaggio.

Tuttavia, gli organismi d'intervento acquistano anche il latte scremato in polvere il cui tenore di materia proteica dell'estratto secco non grasso sia inferiore al 35,6% ma almeno del 31,4%, purché ricorrano le altre condizioni indicate al primo comma. In tal caso, il prezzo di acquisto è pari al prezzo d'intervento ridotto dell'1,75% per punto percentuale inferiore al tenore del 35,6%.

Il prezzo d'intervento è quello in vigore il giorno della fabbricazione del latte scremato in polvere e si applica al latte scremato in polvere reso al magazzino designato dall'organismo d'intervento. Se il latte scremato in polvere è consegnato ad un magazzino situato ad una distanza superiore ad una distanza da stabilirsi dal luogo in cui era immagazzinato, l'organismo d'intervento assume a proprio carico una quota forfettaria delle spese di trasporto, a condizioni da stabilirsi.

Il latte scremato in polvere può essere immagazzinato esclusivamente in magazzini rispondenti a condizioni da stabilirsi.

2. La Commissione ha facoltà di sospendere gli acquisti di latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1 non appena i quantitativi offerti all'intervento nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto di ciascun anno superano le 109 000 tonnellate.

In tal caso gli organismi d'intervento possono procedere ad acquisti nell'ambito di una gara aperta permanente, a condizioni da stabilirsi.

3. La concessione dell'aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente da latte scremato, può essere decisa in particolare qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzino un grave squilibrio del mercato che possa essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Per poter beneficiare di un aiuto, il latte scremato in polvere deve rispondere a condizioni da stabilirsi.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del latte scremato in polvere.

L'aiuto all'ammasso privato è subordinato alla conclusione di un contratto di ammasso, secondo disposizioni da stabilirsi, con l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio è immagazzinato il latte scremato in polvere destinatario dell'aiuto. Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere di rimettere sul mercato, in tutto o in parte, il latte scremato in polvere oggetto dei contratti di ammasso privato.

4. Lo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dagli organismi d'intervento si effettua ad un prezzo minimo e a condizioni da stabilirsi, tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso al latte scremato in polvere posto in vendita.

Se il latte scremato in polvere posto in vendita è destinato all'esportazione, possono essere previste condizioni particolari per garantire che il prodotto non venga sviato dalla sua destinazione e per tener conto delle esigenze peculiari a tali vendite.

Qualora il latte scremato in polvere oggetto di pubblico ammasso non possa essere smerciato nel corso di una campagna lattiera a condizioni normali, possono essere adottate misure particolari.

5. Ai sensi del presente articolo, per «latte scremato» si intende il latte scremato ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte di vacca prodotto nella Comunità.

Articolo 8

1. Aiuti all'ammasso privato sono concessi, a condizioni da stabilirsi, per i seguenti formaggi:

- a) Grana padano di almeno nove mesi di età,
- b) Parmigiano reggiano di almeno quindici mesi di età,
- c) Provolone di almeno tre mesi di età,

purché rispondano a determinati requisiti.

2. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.

3. All'esecuzione delle misure adottate in applicazione del paragrafo 1 provvede l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel quale i suddetti formaggi sono stati prodotti ed hanno diritto alla denominazione di origine.

La concessione dell'aiuto all'ammasso privato è subordinata alla conclusione di un contratto di ammasso con l'organismo d'intervento. Il contratto è soggetto a disposizioni da stabilirsi.

Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere che l'organismo d'intervento reimmetta sul mercato, in tutto o in parte, i formaggi ammassati.

Articolo 9

1. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso per formaggi a lunga conservazione e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra per i quali sia necessaria una stagionatura di almeno sei mesi, qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tali formaggi evidenzino un grave squilibrio del mercato, che possa essere appianato o ridotto mediante un ammasso stagionale.

2. L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e del necessario equilibrio tra i formaggi per i quali è concesso l'aiuto e gli altri formaggi che vengono immessi sul mercato.

3. Qualora la situazione del mercato comunitario lo richieda, la Commissione può decidere di reimmettere sul mercato, in tutto o in parte, i formaggi oggetto dei contratti di ammasso privato.

4. Se alla scadenza del contratto di ammasso i prezzi di mercato dei formaggi immagazzinati sono maggiori di quelli del periodo in cui era stato stipulato il contratto stesso, può essere deciso di adeguare di conseguenza l'importo dell'aiuto.

Articolo 10

Sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 42:

- a) le modalità d'applicazione del presente capo, in particolare quelle per la determinazione dei prezzi di mercato del burro,
- b) l'ammontare degli aiuti all'ammasso privato di cui al presente capo,
- c) le altre decisioni e misure che la Commissione può adottare nel contesto del presente capo.

CAPO III

Misure a sostegno della commercializzazione*Articolo 11*

1. Sono concessi aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali quando tali prodotti rispondano a determinati requisiti.

Ai fini del presente articolo, sono considerati come latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2. L'importo degli aiuti è fissato tenendo conto degli elementi seguenti:

- prezzo d'intervento del latte scremato in polvere,
- andamento dell'offerta di latte scremato e di latte scremato in polvere ed evoluzione del loro impiego nell'alimentazione degli animali,
- tendenza dei prezzi dei vitelli,
- tendenza dei prezzi di mercato delle proteine concorrenti rispetto ai prezzi del latte scremato in polvere.

Articolo 12

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 2 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, purché detto latte e la caseina o i caseinati con esso fabbricati possiedano determinati requisiti.

2. L'aiuto può essere differenziato secondo che il latte scremato sia trasformato in caseino o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti.

L'aiuto è fissato tenendo conto degli elementi seguenti:

- prezzo d'intervento del latte scremato in polvere o prezzo di mercato del latte scremato in polvere spray di prima qualità, se detto prezzo di mercato è superiore al prezzo d'intervento,
- prezzo di mercato della caseina e dei caseinati, sui mercati comunitari e mondiali.

Articolo 13

In caso di formazione o rischio di formazione di eccedenze di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può decidere che un aiuto venga concesso per consentire l'acquisto a prezzo ridotto di crema, burro e burro concentrato da parte di:

- a) istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro;
- b) forze armate e corpi assimilati degli Stati membri;
- c) fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari;
- d) fabbricanti di altri prodotti alimentari da stabilirsi;
- e) per il consumo diretto di burro concentrato.

Articolo 14

1. È concesso un aiuto comunitario per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari trasformati dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406, o del codice NC 2202 90.

2. Ad integrazione dell'aiuto comunitario, gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1.

3. Nel caso del latte intero, l'aiuto comunitario è ragguagliato al 95 % del prezzo indicativo per il latte. Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l'importo dell'aiuto viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi.

4. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno.

Articolo 15

Sono definiti, secondo la procedura di cui all'articolo 42:

- a) le modalità di applicazione del presente capo e, in particolare, le condizioni per la concessione degli aiuti ivi stabiliti;
- b) gli importi degli aiuti di cui al presente capo;
- c) l'elenco dei prodotti contemplati all'articolo 13, lettera d) e all'articolo 14, paragrafo 1;
- d) le altre decisioni e misure eventualmente adottate dalla Commissione in virtù del presente capo.

CAPO IV

Pagamenti diretti*Articolo 16*

1. I produttori possono beneficiare di un premio per i prodotti lattiero-caseari, concesso per anno civile, per azienda e per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell'azienda.

2. L'importo del premio per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio è fissato a:

- 5,75 euro per l'anno civile 2005,
- 11,49 euro per l'anno civile 2006,
- 17,24 euro per l'anno civile 2007 e per i successivi.

3. Il quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio è pari al quantitativo di riferimento individuale di latte disponibile presso l'azienda il 31 marzo dell'anno civile di cui trattasi, fatte salve le riduzioni derivanti dall'applicazione del paragrafo 2. I quantitativi di riferimento individuali che hanno formato oggetto di trasferimento temporaneo a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3950/92 al 31 marzo dell'anno civile di cui trattasi sono considerati disponibili presso l'azienda del cessionario per tale anno civile.

Se il 31 marzo di un anno civile la somma di tutti i quantitativi di riferimento individuali in uno Stato membro risulta superiore alla somma dei corrispondenti quantitativi totali di tale Stato membro stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 per il periodo di dodici mesi 1999/2000, lo Stato membro interessato prende, basandosi su criteri oggettivi, i necessari provvedimenti per ridurre di conseguenza l'importo totale dei quantitativi di riferimento individuali che dà diritto al premio sul suo territorio relativamente all'anno civile in questione.

4. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di «produttore» e di «azienda» di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3950/92.

Articolo 17

1. Gli Stati membri versano, su base annua, pagamenti supplementari ai produttori del loro territorio, che raggiungono in totale gli importi globali stabiliti nell'allegato I. Tali pagamenti vengono effettuati secondo criteri oggettivi, che tengono conto in particolare delle pertinenti strutture e condizioni di produzione, nonché garantendo un trattamento equo tra i produttori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza. Essi non sono inoltre legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato.

2. Pagamenti supplementari possono essere effettuati sotto forma di integrazioni del premio (articolo 18) e/o di pagamenti per superficie (articolo 19).

Articolo 18

1. Le integrazioni del premio possono essere corrisposte esclusivamente come complemento come stabilito all'articolo 16, paragrafo 2.

2. L'importo globale del premio per prodotti lattiero-caseari e dell'integrazione del premio che può essere concesso per l'importo del premio per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio non può essere superiore a:

— 13,9 euro per tonnellata per l'anno civile 2005,

— 27,8 euro per tonnellata per l'anno civile 2006,

— 41,7 euro per tonnellata per l'anno civile 2007 e per i successivi.

Articolo 19

1. I pagamenti per superficie sono concessi per ettaro di pascolo permanente:

- a) di cui un produttore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi,
- b) non utilizzato per soddisfare i requisiti specifici di densità di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, e
- c) relativamente al quale, per il medesimo anno, non siano stati richiesti pagamenti in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, al regime di aiuto per i foraggi essiccati, né ai regimi comunitari di aiuto per altre colture permanenti od orticole.

La superficie dei pascoli permanenti in una regione per la quale possono essere concessi pagamenti per superficie non è maggiore della relativa superficie regionale di base.

2. Le superfici regionali di base sono stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

3. L'importo massimo per ettaro del pagamento per superficie, compresi i pagamenti per superficie concessi ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1254/1999, non può essere superiore a 350 euro per l'anno civile 2005 e per i successivi.

Articolo 20

1. Anteriormente al 1° gennaio 2005 gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni particolareggiate circa le loro disposizioni nazionali relative alla concessione dei pagamenti supplementari. Qualsiasi modifica di tali disposizioni dev'essere comunicata alla Commissione entro un mese dall'adozione.

2. Anteriormente al 1° aprile 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni dettagliate sull'applicazione degli articoli 17, 18 e 19.

⁽¹⁾ Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

Anteriormente al 1° gennaio 2008, la Commissione valuta l'applicazione degli articoli 17, 18 e 19 ed esamina la ripartizione degli stanziamenti comunitari tra gli Stati membri conformemente all'allegato I. Se necessario, la Commissione presenta le opportune proposte al Consiglio.

Articolo 21

I pagamenti diretti di cui al presente capo sono versati, previo controllo del diritto al pagamento, a decorrere dal 16 ottobre dell'anno civile di cui trattasi e, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 22

Gli importi dei pagamenti diretti stabiliti al presente capo possono essere modificati in considerazione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 23

Qualora la somministrazione di somatotropina bovina alle vacche da latte non fosse autorizzata dalla legislazione comunitaria, o in base ad essa, oppure qualora la disponibilità di tale sostanza presso le aziende agricole fosse diversamente disciplinata, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 42, misure analoghe a quelle previste dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Articolo 24

Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42.

Articolo 25

Le spese sostenute per l'erogazione dei pagamenti diretti di cui al presente capo sono considerate relative a misure d'intervento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

TITOLO II

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 26

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. Le esportazioni di tali prodotti fuori dalla Comunità possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. Il titolo di importazione o di esportazione è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 29, 30 e 31.

Il titolo di importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

3. La Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 42:

- a) l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di esportazione,
- b) il periodo di validità dei titoli e
- c) le altre modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 27

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 28

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sul mercato comunitario imputabili all'importazione di

taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto all'articolo 27 di uno o più di detti prodotti è subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sono soddisfatte le condizioni derivanti dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 300 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi limite sotto i quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui si verificano o rischiano di verificarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in questione.

I prezzi d'importazione cif sono a tal fine verificati sulla base dai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

4. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 42, specificando in particolare:

- a) i prodotti ai quali possono essere applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
- b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 29

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato o in virtù di qualsiasi altro atto del Consiglio, vengono aperti e gestiti in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:

- metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura «primo arrivato, primo servito»),
- metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo),
- metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo «importatori tradizionali/nuovi arrivati»).

Possono essere adottati altri metodi appropriati.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione adottato tiene conto, ove occorra, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi eventualmente applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale secondo uno scaglionamento appropriato, stabiliscono all'occorrenza il metodo di gestione da applicare e recano, se del caso:

- a) disposizioni che garantiscano la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) disposizioni circa il riconoscimento del documento utilizzato per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a), e
- c) condizioni di rilascio e durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 30

1. Qualora un accordo concluso a norma dell'articolo 300 del trattato preveda la gestione totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese terzo per prodotti di cui all'articolo 1, il pertinente metodo di gestione e le relative modalità d'applicazione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 42.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:

- metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura «primo arrivato, primo servito»),
- metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo),
- metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo «importatori tradizionali/nuovi arrivati»).

Possono essere adottati altri metodi appropriati, in particolare quelli che garantiscono la completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui trattasi.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

Articolo 31

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o, se si tratta dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e), e g), sotto forma di merci elencate nell'allegato II, sulla base dei prezzi praticati negli scambi internazionale sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato, la differenza fra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II non può essere superiore a quella applicabile agli stessi prodotti esportati come tali.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, si ricorre al metodo:

- a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, e che tenga conto della efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza tuttavia creare discriminazioni fra grandi e piccoli operatori;

b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione,

c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni allorché sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

Le restituzioni sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

a) periodicamente,

b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era prevista in passato.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di quattro settimane e, in caso di necessità, modificate nell'intervallo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del presente regolamento, può essere stabilito un altro ritmo di fissazione secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio⁽¹⁾.

4. Le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali sono fissate tenuto conto dei seguenti elementi:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

— sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità;

— sul mercato mondiale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 31.

- b) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese di resa ai paesi di destinazione; la domanda sul mercato comunitario;
- c) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a tali mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;
- d) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato;
- e) l'esigenza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;
- f) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Si tiene conto anche in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime del perfezionamento attivo.

5. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali:

- a) i prezzi nella Comunità di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione;
- b) i prezzi sul mercato mondiale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto in particolare:
- dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
 - dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
 - dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori, tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
 - dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

6. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 esportati come tali, la restituzione viene concessa unicamente a richiesta e su presentazione del relativo titolo di esportazione.

7. L'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

- a) alla destinazione indicata sul titolo o, eventualmente,
- b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare quello relativo alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo, possono essere adottate le misure appropriate.

8. Le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

9. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 42.

10. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

- sono di origine comunitaria,
- sono stati esportati fuori della Comunità, e
- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 42, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

11. Fatto salvo il paragrafo 10, primo trattino, in assenza di deroghe concesse secondo la procedura di cui all'articolo 42, non è erogata alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.

12. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del presente regolamento, i paragrafi 10 e 11 si applicano solo alle merci dei seguenti codici NC:

- 0405 20 30 (paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %),
- da 1806 90 60 a 1806 90 90 (taluni prodotti contenenti cacao),
- 1901 (talune preparazioni alimentari a base di farina, ecc.),
- 2106 90 98 (talune preparazioni alimentari non nominate altrove)

aventi un elevato contenuto di prodotti lattiero-caseari.

13. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti interessati. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

14. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la redistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42. Tuttavia le modalità relative all'applicazione dei paragrafi 8, 10, 11 e 12 per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

Articolo 32

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari il Consiglio, che

delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può in casi particolari escludere del tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui al medesimo articolo o di merci elencate nell'allegato II del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenti eccezionalmente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime del perfezionamento attivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione.

Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Articolo 33

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 34

1. Quando, per uno o più prodotti di cui all'articolo 1, il prezzo franco frontiera supera notevolmente il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione

rischia di persistere e, per ciò stesso, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure di cui al paragrafo 5.

2. Un superamento notevole ai sensi del paragrafo 1 si verifica quando il prezzo franco frontiera supera il prezzo d'intervento stabilito per il prodotto in questione maggiorato del 15% o, per quanto attiene ai prodotti per i quali non esiste un prezzo d'intervento, un prezzo derivato dal prezzo d'intervento da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 42 tenuto conto della natura e della composizione del prodotto in causa.

3. Il superamento notevole del livello dei prezzi da parte del prezzo franco frontiera può persistere se si verifica uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e se tale squilibrio rischia di protrarsi, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile della produzione e dei prezzi di mercato.

4. Il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, a causa della situazione di cui al presente articolo, se il livello elevato dei prezzi nel commercio internazionale:

- ostacola l'importazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, o
- provoca l'esportazione dalla Comunità di prodotto lattiero-caseari,

in modo tale che la sicurezza degli approvvigionamenti non sia più, o rischi di non essere più, garantita nella Comunità.

5. Se le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono soddisfatte, la sospensione totale o parziale dei dazi all'importazione e/o la riscossione di tasse all'esportazione possono essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 42. Ove necessario, le modalità di

applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la medesima procedura.

Articolo 35

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare la misura in causa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300, paragrafo 2 del trattato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36

Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono venir adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 42, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Detti provvedimenti possono venire adottati soltanto nella misura e per la durata stretta-

mente necessarie al sostegno del mercato di cui trattasi.

Articolo 37

Fatta salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 87, 88, 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 38

1. Fatte salve le disposizioni dell' articolo 87, paragrafo 2 del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì vietate le misure nazionali intese ad attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 39

Fatte salva l'applicazione degli articoli 87, 88, 89 del trattato, uno Stato membro può percepire dai produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o equivalente latte da essi commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla promozione del consumo nella Comunità, all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità.

Articolo 40

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42.

Articolo 41

È istituito un comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 42

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, le misure non conformi al parere espresso dal comitato sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 43

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 44

Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi enunciati agli articoli 33 e 131 del trattato.

Articolo 45

Il regolamento (CE) n. 1254/1999 e le relative norme d'attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46

1. I regolamenti (CEE) nn. 804/68, 986/68, 987/68, 508/71, 1422/78, 1723/81, 2990/82, 1842/83, 865/84 e 777/87 sono abrogati.

2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 804/68 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato III.

Articolo 47

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 42:

- le misure necessarie per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 804/68 a quella definita dal presente regolamento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

- le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici. Tali misure, se debitamente possono derogare a talune parti del presente regolamento.

Articolo 48

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica da decorrere dal 1° gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

ALLEGATO I

PAGAMENTI SUPPLEMENTARI: IMPORTI GLOBALI DI CUI ALL'ARTICOLO 17

(espressi in milioni di euro)

	2005	2006	2007 e successivi
Belgio	8,6	17,1	25,7
Danimarca	11,5	23,0	34,5
Germania	72,0	144,0	216,0
Grecia	1,6	3,3	4,9
Spagna	14,4	28,7	43,1
Francia	62,6	125,3	187,9
Irlanda	13,6	27,1	40,7
Italia	25,7	51,3	77,0
Lussemburgo	0,7	1,4	2,1
Paesi Bassi	28,6	57,2	85,8
Austria	7,1	14,2	21,3
Portogallo	4,8	9,7	14,5
Finlandia	6,2	12,4	18,6
Svezia	8,5	17,1	25,6
Regno Unito	37,7	75,4	113,1

ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci
da 0403 10 51 a 99 e da 0403 90 71 a 99	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	— Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:
0405 20 30	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale 75 %
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni del codice NC 1516:
1517 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	— — avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale 15 %
1517 90	— altre:
1517 90 10	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
ex 1702	Lattosio e sciroppo di lattosio:
1702 11 00	— — contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
ex 1704 90	— altri, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie
ex 1806	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusa la polvere di cacao dolcificata solamente con saccarosio del codice NC 1806 10
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti dei codici NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	— Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	— Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria del codice NC 1905
1901 90	— altri:
1901 90 91	— — — altri:
1901 90 91	— — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti dei codici NC da 0401 a 0404
1901 90 99	— — — altri

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: — Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 19	— — altre
1902 20	— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): — — altri:
1902 20 91	— — — cotte
1902 20 99	— — — altre
1902 30	— altre paste alimentari
1902 40	— Cuscus:
1902 40 90	— — altre
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco), in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per i medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00	— Pane croccante detto «Knäckebröt»
1905 20	— Pane con spezie (panpepato)
1905 30	— Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini
1905 40	— Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
1905 90	— altri: — — altri:
1905 90 40	— — — Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %
1905 90 45	— — — Biscotti
1905 90 55	— — — Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati:
1905 90 60	— — — — con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90	— — — — altri
ex 2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	— Patate: — — altre:
2004 10 91	— — — sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	— Patate:
2005 20 10	— — sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: — Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

Codice NC	Designazione delle merci
2008 11	— — Arachidi:
2008 11 10	— — — Burro di arachidi
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, eccetto le preparazioni alcoliche composte del codice NC 2106 90 20 e gli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati dei codici NC 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59
ex 2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009:
2202 90	— altre:
	— — altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti dei codici NC da 0401 a 0404:
2202 90 91	— — — inferiore a 0,2 %
2202 90 95	— — — uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %
2202 90 99	— — — uguale o superiore a 2 %
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 70	— Liquori
2208 90	— altri:
	— — altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:
	— — — inferiore o uguale a 2 litri:
	— — — — altra:
2208 90 69	— — — — — altre bevande contenenti alcole di distillazione
	— — — superiore a 2 litri:
2208 90 78	— — — — altre bevande contenenti alcole di distillazione
ex 3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	— dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	— — dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
3302 10 29	— — — — — altri
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
ex 3502	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:
3502 20	— Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:
	— — altra:
3502 20 91	— — — essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 20 99	— — — — altra

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 804/68	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafi 1 e 2	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 3	—
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4	—
Articolo 5	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 5 bis	—
Articolo 5 quater	Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 6	Articolo 10
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma	Articolo 7, paragrafo 4, primo comma
Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma	Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 10
Articolo 7 bis	—
Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 10
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 10
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	—
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 15
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	—
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 15
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 15
Articolo 13	Articolo 26
Articolo 14	Articolo 27
Articolo 15	Articolo 28
Articolo 16	Articolo 29
Articolo 16 bis	Articolo 30
Articolo 17	Articolo 31

Regolamento (CEE) n. 804/68	Presente regolamento
Articolo 18	Articolo 32
Articolo 19	Articolo 33
Articolo 20	Articolo 34
Articolo 21	Articolo 35
Articolo 22	—
Articolo 22 bis	Articolo 36
Articolo 23	Articolo 37
Articolo 24	Articolo 38
Articolo 24 bis	Articolo 39
Articolo 25	—
Articolo 26, paragrafi 1 e 2	Articolo 14, paragrafi 1 e 2
Articolo 26, paragrafo 4	Articolo 15
Articolo 26, paragrafo 5	—
Articolo 28	Articolo 40
Articolo 29, paragrafo 1	Articolo 41
Articolo 29, paragrafo 2	—
Articolo 30	Articolo 42
Articolo 31	Articolo 43
Articolo 32	—
Articolo 33	Articolo 44
Articolo 34	Articolo 45
Articolo 35	—
Articolo 36	—
Articolo 37, paragrafo 1	Articolo 48
Allegato	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 1256/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁴⁾,visto il parere della Corte dei conti⁽⁵⁾,

(1) considerando che conformemente al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁶⁾, il regime del prelievo supplementare, che è stato inizialmente introdotto in tale settore a decorrere dal 2 aprile 1984, è stato prorogato per altri sette periodi di dodici mesi; che l'obiettivo del regime in parola era di ridurre lo squilibrio fra offerta e domanda sul mercato dei prodotti lattiero-caseari e le conseguenti eccedenze strutturali; che il regime resta necessario per il futuro per conseguire un migliore equilibrio di mercato; che è pertanto opportuno prevederne l'applicazione per altri otto periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 2000;

(2) considerando che il livello di sostegno dei prezzi nel settore lattiero-caseario sarà gradualmente ridotto, in totale del 15%, nel corso di tre cam-

pagne a decorrere dal 1° luglio 2005; che gli effetti della presente misura sul consumo interno e sull'esportazione di latte e di prodotti lattiero-caseari giustifica un incremento ben calibrato del quantitativo di riferimento globale nella Comunità, da un lato, seguendo le corrispondenti riduzioni dei prezzi e, dall'altro, mirando a risolvere taluni problemi strutturali in una fase precedente;

(3) considerando che è opportuno stabilire che il quantitativo di riferimento individuale è il quantitativo disponibile, indipendentemente dai quantitativi che hanno potuto formare oggetto di una cessione temporanea, al 31 marzo 2000, data di scadenza dei sette periodi di applicazione del regime del prelievo in seguito alla proroga decisa nel 1992;

(4) considerando che la scarsa utilizzazione dei quantitativi di riferimento da parte dei produttori può impedire l'adeguato sviluppo del settore della produzione lattiera; che per evitare tali prassi gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere, secondo i principi generali della legislazione comunitaria, che in casi di scarsa utilizzazione sostanziale nel corso di un lasso di tempo significativo, i quantitativi di riferimento inutilizzati siano versati nella riserva nazionale per essere ridistribuiti ad altri produttori;

(5) considerando che per rafforzare la possibilità di gestire in maniera decentrata i quantitativi di riferimento, ristrutturare la produzione lattiera o migliorare l'ambiente, agli Stati membri dovrebbe essere attribuito il potere di attuare talune disposizioni in tale contesto al livello territoriale appropriato o in zone di raccolta;

(6) considerando che l'esperienza acquisita con il regime del prelievo supplementare ha mostrato che la cessione dei quantitativi di riferimento tramite negozi giuridici quali l'affitto, che non comportano necessariamente un'assegnazione definitiva dei quantitativi di riferimento considerati al cessionario, può costituire un fattore di costo addizionale per la produzione lattiera e ostacolare il miglioramento delle strutture di produzione; che, nell'intento di rafforzare il carattere dei quantitativi di riferimento quale mezzo per regolamentare il mercato del latte e dei prodotti

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 60.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 203.

(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.

(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.

(6) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 751/1999 della Commissione (GU L 96 del 10.4.1999, pag. 11).

lattiero-caseari, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad assegnare i quantitativi di riferimento di cui trattasi che sono stati ceduti mediante affitto o altri analoghi mezzi giuridici alla riserva nazionale per essere ridistribuiti sulla base di criteri oggettivi, ai produttori attivi, in particolare a coloro che li hanno utilizzati in precedenza; che gli Stati membri dovrebbero inoltre avere il diritto di organizzare la cessione di quantitativi di riferimento in modo diverso dalle transazioni individuali tra produttori; che dovrebbe essere esplicitamente previsto, in particolare al fine di tenere adeguatamente conto degli attuali diritti giuridici che, nel far uso di tali autorizzazioni, gli Stati membri debbono adottare le misure necessarie per conformarsi ai principi generali della legislazione comunitaria;

- (7) considerando che tutta una serie di disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92 sono ormai obsolete e andrebbero quindi soppresse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° aprile 2000 è istituito, per altri otto periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino; tale prelievo si applica ai quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare.»

- 2) La tabella di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è sostituita dalla tabella dell'allegato I del presente regolamento.

- 3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I quantitativi globali di cui all'allegato sono fissati fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e di condizioni specifiche esistenti in taluni Stati membri.

Per compensare i produttori "SLOM" finlandesi, il quantitativo globale per la quota delle consegne della Finlandia può essere incrementato fino a un massimo di 200 000 t, da assegnare conformemente

alla normativa comunitaria. Tale riserva non è cedibile e va utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la produzione fosse compromesso in conseguenza dell'adesione.

L'incremento dei quantitativi globali e le condizioni per la concessione dei quantitativi di riferimento individuali di cui al paragrafo precedente sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 11.»

- 4) L'articolo 3, paragrafo 3 è soppresso.

- 5) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Il quantitativo di riferimento individuale disponibile nell'azienda è pari al quantitativo disponibile il 31 marzo 2000. Sel del caso, esso deve essere adottato, per ciascuno dei periodi di cui trattasi, in modo che la somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non superi il quantitativo globale corrispondente di cui all'articolo 3, tenuto conto delle eventuali riduzioni operate per alimentare la riserva nazionale conformemente al disposto dell'articolo 5.

2. Il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, a richiesta debitamente motivata del produttore, per tener conto dei cambiamenti che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette. L'aumento o la fissazione di siffatto quantitativo di riferimento sono subordinati alla riduzione o alla soppressione corrispondente dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore. Questi adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un incremento della somma dei quantitativi globali delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3.

In caso di modifiche definitive di quantitativi di riferimento individuali, i quantitativi di cui all'articolo 3 sono adattati di conseguenza secondo la procedura di cui all'articolo 11.»

- 6) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Nei limiti dei quantitativi di cui all'articolo 3, lo Stato membro può alimentare la riserva nazionale, in seguito ad una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali, per accordare quantitativi supplementari o specifici a produttori determinati secondo criteri oggettivi fissati con la Commissione.

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, i quantitativi di riferimento per produttori che non hanno commercializzato latte o prodotti lattiero caseari durante uno dei periodi di dodici mesi sono attribuiti alla riserva nazionale e possono essere riattribuiti a norma del primo comma. Se il produttore riprende la produzione di latte o altri prodotti lattiero caseari nel periodo di tempo che sarà stabilito dallo Stato membro, gli sarà assegnato, non oltre il 1° aprile successivo alla data della domanda, un quantitativo di riferimento conformemente all'articolo 4, paragrafo 1.

Qualora per un periodo di almeno dodici mesi un produttore non utilizzi, attraverso consegne o vendite dirette, almeno il 70% del quantitativo di riferimento individuale messo a sua disposizione, gli Stati membri possono decidere, in conformità dei principi generali della legislazione comunitaria:

- se e a quali condizioni tutto o parte del quantitativo di riferimento inutilizzato è riversato nella riserva nazionale. Tuttavia, in caso di forza maggiore e in casi debitamente giustificati che colpiscono la capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità competenti, i quantitativi di riferimento inutilizzati non sono riversati nella riserva nazionale.
- a quali condizioni un quantitativo di riferimento è riassegnato ai produttori interessati.»

7) All'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Anteriormente ad una data che essi stabiliscono e al più tardi il 31 marzo, gli Stati membri autorizzano, per il periodo in questione di dodici mesi, cessioni temporanee di quantitativi di riferimento individuali che i produttori aventi diritto non intendono utilizzare.»

8) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I quantitativi di riferimento disponibili in un'azienda sono trasferiti con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto

delle superfici utilizzate per la produzione lattiero casearia o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti.

La parte del quantitativo di riferimento eventualmente non trasferita con l'azienda viene aggiunta alla riserva nazionale. Tuttavia, se al momento del trasferimento dei quantitativi di riferimento una parte è stata aggiunta alla riserva nazionale, non vi è più alcuna riduzione al momento del trasferimento in senso inverso.

Le stesse disposizioni si applicano agli altri casi di trasferimenti che abbiano analoghi effetti giuridici per i produttori.

Tuttavia in caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri prevedono che siano applicate le disposizioni necessarie alla salvaguardia dei legittimi interessi delle parti e in particolare che il produttore uscente sia in grado, se vuole farlo, di continuare la produzione lattiera.»

9) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l'ambiente, gli Stati membri possono applicare una o più delle seguenti misure secondo modalità che essi definiscono tenendo conto dei legittimi interessi delle parti:

- a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un'indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con i quantitativi di riferimento così liberati;
- b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all'inizio di un periodo di dodici mesi e dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell'autorità competente o dall'organismo da essa designato, di quantitativi di riferimento liberati definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un'indennità pari al pagamento anzidetto;

- c) prevedere, nel caso di trasferimento di terre destinato a migliorare l'ambiente, l'assegnazione al produttore uscente, se intende proseguire la produzione lattiera, del quantitativo di riferimento disponibile per l'azienda interessata;
- d) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni o le zone di raccolta all'interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre;
- e) autorizzare, dietro richiesta del produttore all'autorità competente o all'organismo da essa designato, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell'impresa o di consentire l'estensivizzazione della produzione, il trasferimento definitivo di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa.

Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) possono essere applicate a livello nazionale o al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta.»

10) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 8 bis*

In conformità dei principi generali della legislazione comunitaria, gli Stati membri possono prendere le seguenti misure allo scopo di garantire che i quantitativi di riferimento siano attribuiti unicamente a produttori lattieri attivi:

- a) Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, qualora i quantitativi di riferimento siano stati o siano ceduti con o senza corrispondente trasferimento di terre mediante

affitti rurali o altri mezzi che abbiano analoghi effetti giuridici, gli Stati membri possono decidere in base a criteri obiettivi se e a quali condizioni tutti o parte dei quantitativi di riferimento ceduti sarà versata nella riserva nazionale.

La presente disposizione non si applica alle cessioni temporanee ai sensi dell'articolo 6.

- b) Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni relative alla cessione dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1.»

11) L'allegato definito nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CEE) n. 3950/92.

Articolo 2

Qualora risultassero necessarie misure transitorie per agevolare l'applicazione delle modifiche di cui all'articolo 1, siffatte misure saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3950/92.

Articolo 3

Il Consiglio si impegna ad effettuare un riesame intermedio nel 2003, sulla base di una relazione della Commissione per permettere che l'attuale regime delle quote scada dopo il 2006.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2000, ad eccezione dell'articolo 1, n. 2 che si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
 K.-H. FUNKE

ALLEGATO I

«Quantitativi di riferimento globali applicabili dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2000

(espressi in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 140 696	169 735
Danimarca	4 454 640	708
Germania	27 767 036	97 780
Grecia	629 817	696
Spagna	5 457 564	109 386
Francia	23 793 932	441 866
Irlanda	5 236 575	9 189
Italia	9 698 399	231 661
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 991 900	82 792
Austria	2 543 979	205 422
Portogallo	1 835 461	37 000
Finlandia	2 394 528	10 000
Svezia	3 300 000	3 000
Regno Unito	14 373 969	216 078»

ALLEGATO II

«ALLEGATO

a) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001

(espressi in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 140 696	169 735
Danimarca	4 454 640	708
Germania	27 767 036	97 780
Grecia	674 617	696
Spagna	5 807 564	109 386
Francia	23 793 932	441 866
Irlanda	5 332 575	9 189
Italia	10 082 399	231 661
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 991 900	82 792
Austria	2 543 979	205 422
Portogallo	1 835 461	37 000
Finlandia	2 394 528	10 000
Svezia	3 300 000	3 000
Regno Unito	14 386 577 (*)	216 078

(*) Aumento della quota specifica per attribuzione all'Irlanda del Nord.

c) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2005

(espressi in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 140 696	169 735
Danimarca	4 454 640	708
Germania	27 767 036	97 780
Grecia	699 817	696
Spagna	6 007 564	109 386
Francia	23 793 932	441 866
Irlanda	5 386 575	9 189
Italia	10 298 399	231 661
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 991 900	82 792
Austria	2 543 979	205 422
Portogallo	1 835 461	37 000
Finlandia	2 394 528	10 000
Svezia	3 300 000	3 000
Regno Unito	14 393 669	216 078

b) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002

(espressi in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 140 696	169 735
Danimarca	4 454 640	708
Germania	27 767 036	97 780
Grecia	699 817	696
Spagna	6 007 564	109 386
Francia	23 793 932	441 866
Irlanda	5 386 575	9 189
Italia	10 298 399	231 661
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 991 900	82 792
Austria	2 543 979	205 422
Portogallo	1 835 461	37 000
Finlandia	2 394 528	10 000
Svezia	3 300 000	3 000
Regno Unito	14 393 669 (*)	216 078

(*) Aumento della quota specifica per attribuzione all'Irlanda del Nord.

d) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006

(espressi in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 157 248	169 735
Danimarca	4 476 917	708
Germania	27 906 360	97 780
Grecia	699 817	696
Spagna	6 007 564	109 386
Francia	23 915 111	441 866
Irlanda	5 386 575	9 189
Italia	10 298 399	231 661
Lussemburgo	269 443	951
Paesi Bassi	11 047 273	82 792
Austria	2 557 726	205 422
Portogallo	1 844 823	37 000
Finlandia	2 406 551	10 000
Svezia	3 316 515	3 000
Regno Unito	14 466 619	216 078

e) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007

(espressi in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 173 800	169 735
Danimarca	4 499 193	708
Germania	28 045 684	97 780
Grecia	699 817	696
Spagna	6 007 564	109 386
Francia	24 036 290	441 866
Irlanda	5 386 575	9 189
Italia	10 298 399	231 661
Lussemburgo	270 788	951
Paesi Bassi	11 102 647	82 792
Austria	2 571 473	205 422
Portogallo	1 854 186	37 000
Finlandia	2 418 573	10 000
Svezia	3 333 030	3 000
Regno Unito	14 539 569	216 078

f) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008

(espressi in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 190 352	169 735
Danimarca	4 521 470	708
Germania	28 185 008	97 780
Grecia	699 817	696
Spagna	6 007 564	109 386
Francia	24 157 469	441 866
Irlanda	5 386 575	9 189
Italia	10 298 399	231 661
Lussemburgo	272 134	951
Paesi Bassi	11 158 020	82 792
Austria	2 585 220	205 422
Portogallo	1 863 548	37 000
Finlandia	2 430 596	10 000
Svezia	3 349 545	3 000
Regno Unito	14 612 520	216 078»

REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁴⁾,visto il parere della Corte dei conti⁽⁵⁾,

(1) considerando che una politica comune dello sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare altri strumenti della politica agricola comune e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi di tale politica, enunciati nell'articolo 33, paragrafo 1, del trattato;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;

(3) considerando che, a norma dell'articolo 159 del trattato, l'attuazione delle politiche comunitarie deve tener conto degli obiettivi della coesione economica e sociale stabiliti dagli articoli 158 e

160 e concorrere alla loro realizzazione; che le misure destinate allo sviluppo rurale dovrebbero pertanto contribuire a tale politica nelle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1) e nelle regioni con difficoltà strutturali (obiettivo n. 2), definite dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽⁶⁾;

(4) considerando che fin dal 1972 nella politica agricola comune sono state introdotte misure intese a sostenere il miglioramento delle strutture agrarie; che da quasi due decenni si cerca di inserire la politica delle strutture agrarie nel più ampio contesto socioeconomico delle zone rurali; che la riforma del 1992 ha dato particolare rilievo alla dimensione ambientale dell'agricoltura in quanto principale utilizzatrice della terra;

(5) considerando che la politica rurale è attualmente condotta attraverso una serie di strumenti complessi;

(6) considerando che nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà ed ad ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore e il prossimo allargamento della Comunità; che tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale; che una politica dello sviluppo rurale dovrebbe essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone;

(7) considerando che tale evoluzione dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta mediante una riorganizzazione ed una semplificazione degli attuali strumenti dello sviluppo rurale;

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 7.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 210.

(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.

(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.

(8) considerando che tale riorganizzazione dovrebbe tener conto dell'esperienza acquisita nell'applica-

(6) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

zione degli strumenti già esistenti e basarsi pertanto su tali strumenti, che sono quelli utilizzati nell'ambito degli attuali obiettivi prioritari, volti a promuovere lo sviluppo rurale accelerando l'adattamento delle strutture agrarie nel quadro della riforma della politica agricola comune, nonché ad agevolare lo sviluppo e l'adeguamento delle zone rurali [obiettivi n. 5a e n. 5b)], come previsto dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾ e dal regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento⁽²⁾, nonché da quelli introdotti quali misure di accompagnamento della riforma della politica agricola comune del 1992 dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale⁽³⁾, dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura⁽⁴⁾, e dal regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo⁽⁵⁾;

(9) considerando che le linee generali della politica riformata dello sviluppo rurale dovrebbero applicarsi a tutte le zone rurali della Comunità;

(10) considerando che le tre misure di accompagnamento introdotte dalla riforma della politica agricola comune del 1992 (politica agroambientale, prepensionamento e imboscamento) dovrebbero essere completate dal regime di aiuto per le zone svantaggiate e per le zone soggette a vincoli ambientali;

⁽¹⁾ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 374 del 31.12.1988, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2085/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 44).

⁽³⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2272/95 della Commissione (GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 35). Regolamento rettificato dal regolamento (CE) n. 1962/96 della Commissione (GU L 259 del 12.10.1996, pag. 7).

⁽⁴⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2773/95 della Commissione (GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 37).

⁽⁵⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 231/96 della Commissione (GU L 30 dell'8.2.1996, pag. 33).

(11) considerando che altre misure per lo sviluppo rurale dovrebbero essere inserite in programmi di sviluppo integrato per le regioni dell'obiettivo n. 1 e possono far parte di programmi per le regioni dell'obiettivo n. 2;

(12) considerando che nelle zone rurali le misure per lo sviluppo rurale dovrebbero accompagnare e completare le politiche di mercato;

(13) considerando che il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale dovrebbe essere basato su un unico quadro giuridico che definisca le misure ammissibili al sostegno, i loro obiettivi e i criteri per l'ammissione;

(14) considerando che, data la varietà delle zone rurali della Comunità, la politica di sviluppo rurale dovrebbe attenersi al principio della sussidiarietà; che essa dovrebbe pertanto essere il più decentrata possibile e imperniata sulla partecipazione e su un approccio dal basso verso l'alto; che i criteri per poter beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale non dovrebbero quindi oltrepassare la misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della politica di sviluppo rurale;

(15) considerando che, per garantire la coerenza con altri strumenti della politica agricola comune e con altre politiche comunitarie, occorre comunque definire a livello comunitario i criteri fondamentali in base ai quali è possibile ottenere il sostegno; che, in particolare, è opportuno evitare che le misure per lo sviluppo rurale provochino distorsioni ingiustificate della concorrenza;

(16) considerando che, al fine di assicurare la flessibilità e di semplificare la normativa, il Consiglio dovrebbe conferire alla Commissione tutte le necessarie competenze di attuazione, a norma dell'articolo 202, terzo trattino, del trattato;

(17) considerando che nella Comunità la struttura del settore agricolo è caratterizzata da un vasto numero di aziende alle quali mancano le condizioni strutturali atte a garantire redditi e condizioni di vita equi agli agricoltori e alle loro famiglie;

(18) considerando che gli aiuti comunitari agli investimenti hanno per oggetto l'ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento della loro redditività;

(19) considerando che è opportuno semplificare le condizioni comunitarie per beneficiare di aiuti

- agli investimenti, quali stabilite dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole⁽¹⁾;
- (20) considerando che la concessione di vantaggi particolari ai giovani agricoltori può agevolare non soltanto il loro insediamento, ma anche l'adattamento della struttura della loro azienda dopo il loro primo insediamento;
- (21) considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono un livello adeguato di formazione generale, tecnica ed economica per le persone che esercitano attività agricole e forestali, in particolare nel caso di nuovi orientamenti della gestione, della produzione e della commercializzazione;
- (22) considerando che occorre intensificare le iniziative di formazione e informazione degli agricoltori riguardo ai metodi di produzione agricola compatibili con l'ambiente;
- (23) considerando che è opportuno incentivare la cessazione anticipata dell'attività agricola, al fine di migliorare la redditività delle aziende agricole, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CEE) n. 2079/92;
- (24) considerando che il sostegno alle zone svantaggiate dovrebbe contribuire ad un uso continuato delle superfici agricole, alla cura dello spazio naturale, al mantenimento e alla promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili;
- (25) considerando che è opportuno classificare le zone svantaggiate in base a criteri comuni;
- (26) considerando che non è necessario procedere a livello comunitario ad un'ulteriore classificazione delle zone svantaggiate;
- (27) considerando che occorrerebbe stabilire condizioni relative alla possibilità di beneficiare di indennità compensative, allo scopo di garantire l'efficacia di tale regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi;
- (28) considerando che per le limitazioni sugli usi agricoli in zone soggette a vincoli ambientali potrebbe rivelarsi necessario concedere un sostegno agli agricoltori al fine di risolvere i loro problemi specifici derivanti da tali limitazioni;
- (29) considerando che nei prossimi anni gli strumenti agroambientali dovrebbero assumere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda della società di servizi nel settore ambientale;
- (30) considerando che è opportuno proseguire il sostegno agroambientale attualmente previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/92 per misure ambientali mirate, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regime quale descritta dettagliatamente nella relazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2078/92;
- (31) considerando che il regime di aiuti agroambientali dovrebbe continuare a incoraggiare gli agricoltori ad operare nell'interesse dell'intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela e miglioramento dell'ambiente, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio;
- (32) considerando che occorrerebbe incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sostenendo gli investimenti in tali settori;
- (33) considerando che tale sostegno può basarsi in larga misura sulle condizioni attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽²⁾;
- (34) considerando che è necessario garantire la redditività di tali investimenti e la partecipazione degli agricoltori ai vantaggi economici dell'azione;
- (35) considerando che il settore forestale costituisce parte integrante dello sviluppo rurale e che pertanto il regime di sostegno allo sviluppo rurale dovrebbe comprendere misure forestali; che il sostegno a questo settore deve evitare di tradursi in una distorsione di concorrenza ed essere ininfluente rispetto al mercato;

⁽¹⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/98 (GU L 291 del 30.10.1998, pag. 10).

⁽²⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 22.

- (36) considerando che le misure forestali dovrebbero essere conformi agli impegni assunti a livello internazionale dalla Comunità e dagli Stati membri e basarsi sui piani forestali degli Stati membri; che tali misure dovrebbero tener conto anche dei problemi specifici relativi al cambiamento climatico;
- (37) considerando che le misure forestali dovrebbero essere basate su quelle di cui ai regimi esistenti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1610/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4256/88 per quanto riguarda l'azione di sviluppo e la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità⁽¹⁾, e dal regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura⁽²⁾;
- (38) considerando che l'imboschimento delle superfici agricole riveste particolare importanza sia per l'utilizzazione del suolo e per la difesa dell'ambiente, sia come contributo al potenziamento di talune risorse silvicole; che occorrerebbe pertanto mantenere il sostegno all'imboschimento attualmente previsto dal regolamento (CEE) n. 2080/92, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regime quale descritta dettagliatamente nella relazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento;
- (39) considerando che occorrerebbe accordare pagamenti per attività volte a mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in talune zone;
- (40) considerando che occorrerebbe sostenere altre misure legate alle attività di coltivazione e alla loro riconversione; che l'elenco di tali misure dovrebbe essere stabilito in base all'esperienza acquisita e tenendo conto dell'esigenza che lo sviluppo rurale si basi in parte su attività e servizi extra agricoli, in modo da invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna; che occorrerebbe sostenere misure volte ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di opportunità fra uomini e donne;
- (41) considerando che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti agricoli e derivate alimentari ottenuti con metodi biologici; che questo fenomeno sta quindi creando un mercato nuovo per i prodotti agricoli; che l'agricoltura biologica migliora la sostenibilità delle attività agricole e contribuisce pertanto ai fini generali del presente regolamento; che le misure di sostegno specifiche allo sviluppo rurale possono contribuire alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici;
- (42) considerando che le misure di sviluppo rurale ammissibili al sostegno comunitario dovrebbero essere conformi alla normativa comunitaria e coerenti con le altre politiche comunitarie e con gli altri strumenti della politica agricola comune;
- (43) considerando che nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere escluse dal sostegno comunitario alcune misure che possono beneficiare di altri strumenti della politica agricola comune, in particolare quelle che rientrano nell'ambito dei regimi di sostegno delle organizzazioni comuni di mercato, con le eccezioni giustificate da criteri oggettivi;
- (44) considerando che, tenuto conto degli aiuti ad associazioni di produttori e alle loro unioni già esistenti nell'ambito di diverse organizzazioni comuni di mercato, non risulta più necessario fornire un sostegno specifico a gruppi di produttori nel quadro dello sviluppo rurale; che, pertanto, il regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni⁽³⁾, non dovrebbe essere proseguito;
- (45) considerando che il finanziamento del sostegno comunitario alle misure di accompagnamento e ad altre misure di sviluppo rurale nelle zone non comprese nell'obiettivo n. 1 dovrebbe essere fornito dalla sezione garanzia del FEAOG; che le norme finanziarie fondamentali stabilite dal regolamento (CE) n. 1260/1999, sono state modificate a tal fine;
- (46) considerando che il finanziamento del sostegno comunitario alle misure di sviluppo rurale nelle zone comprese nell'obiettivo n. 1 dovrebbe continuare ad essere fornito dalla sezione orientamento del FEAOG, fatta eccezione per le tre

⁽¹⁾ GU L 165 del 15.6.1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 91 del 6.4.1990, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 30.

- attuali misure di accompagnamento e per il sostegno alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali;
- (47) considerando che, per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale contemplate dalla programmazione degli obiettivi n. 1 e n. 2, si applicherebbe il regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare relativamente alla programmazione integrata di tali misure; che le norme in materia di finanziamento dovrebbero tuttavia tener conto del finanziamento erogato dalla sezione garanzia per le suddette misure nelle regioni dell'obiettivo 2;
- (48) considerando che le misure di sviluppo rurale non contemplate dalla programmazione dell'obiettivo n. 1 o dell'obiettivo n. 2 dovrebbero essere oggetto della programmazione relativa allo sviluppo rurale, secondo norme specifiche; che i tassi di assistenza per tali misure dovrebbero essere differenziati in base ai principi generali previsti dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, tenendo sufficientemente conto delle esigenze di coesione economica e sociale; che, di conseguenza, i tassi di assistenza relativi, rispettivamente, alle zone contemplate dall'obiettivo n. 1 e dall'obiettivo n. 2 e alle altre zone dovrebbero essere, in linea di massima, differenziati; che i tassi stabiliti dal presente regolamento costituiscono i massimali dell'assistenza comunitaria;
- (49) considerando che, in aggiunta ai programmi di sviluppo rurale, la Commissione dovrebbe poter predisporre di propria iniziativa studi sullo sviluppo rurale, a prescindere dall'iniziativa per lo sviluppo rurale di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
- (50) considerando che occorrerebbe stabilire norme adeguate per il controllo e la valutazione del sostegno allo sviluppo rurale, utilizzando come riferimento indicatori ben definiti da concordare e fissare prima della realizzazione del programma;
- (51) considerando che le misure di sviluppo rurale dovrebbero poter beneficiare del sostegno degli Stati membri senza alcun cofinanziamento comunitario; che, dato il notevole impatto economico di tali aiuti e al fine di garantirne la coerenza con le misure ammissibili al sostegno comunitario, nonché per semplificare le procedure, occorrerebbe stabilire norme specifiche relative agli aiuti di Stato;
- (52) considerando che dovrebbe essere possibile adottare norme transitorie per agevolare la transizione dagli attuali regimi di sostegno al nuovo regime di sostegno dello sviluppo rurale;
- (53) considerando che il nuovo regime di sostegno contenuto del presente regolamento sostituisce i regimi di sostegno esistenti, che pertanto dovrebbero essere abrogati; che, di conseguenza, la deroga prevista nei regimi attuali per le regioni ultraperiferiche e per le isole Egee dovrà anch'essa essere abrogata; che all'atto della programmazione delle misure per lo sviluppo rurale, saranno stabilite nuove norme che garantiranno la necessaria flessibilità, adattamenti e deroghe al fine di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce il quadro del sostegno comunitario per uno sviluppo rurale sostenibile.

2. Le misure per lo sviluppo rurale accompagnano e integrano altri strumenti della politica agricola comune e contribuiscono in tal modo al conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 33 del trattato.

3. Le misure di sviluppo rurale:

— sono inserite nelle misure volte a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1) e

— accompagnano le misure di sostegno alla riconversione socioeconomica delle zone con difficoltà strutturali (obiettivo n. 2)

nelle regioni interessate, tenendo conto dei fini specifici del sostegno comunitario nell'ambito di tali obiettivi, quali previsti dagli articoli 158 e 160 del trattato e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 2

Il sostegno allo sviluppo rurale, legato alle attività agricole e alla loro riconversione, può riguardare:

- il miglioramento delle strutture nelle aziende agricole e delle strutture di trasformazione di commercializzazione dei prodotti agricoli,
- la riconversione e il riorientamento del potenziale di produzione agricola, l'introduzione di nuove tecnologie e il miglioramento della qualità dei prodotti,
- l'incentivazione della produzione non alimentare,
- uno sviluppo forestale sostenibile,
- la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività complementari o alternative,

- il mantenimento e il consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone rurali,
- lo sviluppo di attività economiche e il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, allo scopo di garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente,
- il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita,
- il mantenimento e la promozione di sistemi di coltivazione a bassi consumi intermedi,
- la tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un'agricoltura sostenibile che rispetti le esigenze ambientali,
- l'abolizione delle ineguaglianze e la promozione della parità di opportunità fra uomini e donne, in particolare mediante il sostegno a progetti concepiti e realizzati da donne.

Articolo 3

È concesso un sostegno a favore delle misure di sviluppo rurale definite al titolo II e alle condizioni ivi previste.

TITOLO II

MISURE DI SVILUPPO RURALE

CAPO I

INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Articolo 4

Il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole contribuisce al miglioramento dei redditi agricoli, nonché delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione.

Tali investimenti sono finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- ridurre i costi di produzione,
- migliorare e riconvertire la produzione,

- migliorare la qualità,
- tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali,
- promuovere la diversificazione delle attività nell'azienda.

Articolo 5

Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole

- che dimostrino redditività,

- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e
- il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

Articolo 6

Non vengono sostenuti investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione aziendale di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.

Articolo 7

Gli Stati membri fissano i limiti degli investimenti totali che possono beneficiare degli aiuti.

Il valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40% al massimo e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50% al massimo. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, come menzionato al capo II, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 45% e il 55% rispettivamente.

CAPO II

INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI

Articolo 8

1. Gli aiuti per facilitare il primo insediamento dei giovani agricoltori sono concessi alle seguenti condizioni:

- l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni,
- l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate,
- l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola per la prima volta,
- per quanto riguarda l'azienda:
 - i) dimostra redditività e
 - ii) rispetta requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,

e

- l'agricoltore si insedia in qualità di capo dell'azienda.

Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del suddetto giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:

- un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato,
- un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.

CAPO III

FORMAZIONE

Articolo 9

Il sostegno alla formazione professionale contribuisce al miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali degli agricoltori e di altre persone coinvolte in attività agricole e forestali e nella loro riconversione.

La formazione è finalizzata in particolare:

- a preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il benessere degli animali, nonché a impartire loro la formazione necessaria per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia e
- a preparare gli imprenditori forestali e le altre persone coinvolte in attività forestali all'applicazione di pratiche di gestione forestale allo scopo di migliorare le funzioni economiche, ecologiche o sociali delle foreste.

CAPO IV

PREPENSIONAMENTO

Articolo 10

1. Gli aiuti al prepensionamento contribuiscono a conseguire i seguenti obiettivi:

- procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l'attività agricola,
- far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare, se necessario, la redditività delle aziende rimaste in esercizio,
- riorientare superfici agricole verso usi extra agricoli, ove non sia possibile destinarle alla produzione agricola in condizioni soddisfacenti dal punto di vista della redditività.

2. Il sostegno al prepensionamento può comprendere misure destinate a procurare un reddito ai salariati agricoli.

Articolo 11

1. Il cedente:

- cessa definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali; può però continuare a svolgere attività agricole non commerciali e a conservare la disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare,
- ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, al momento della cessazione, e
- ha esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione.

2. Il rilevataro agricolo:

- subentra al cedente come capo dell'azienda agricola o rileva la totalità o una parte dei terreni resi disponibili; la redditività dell'azienda del rilevataro dev'essere aumentata entro un periodo e a condizioni da definire, in particolare in termini di conoscenze e competenze professionali del rilevataro,

rio, di superficie, di volume di lavoro o di reddito, a seconda delle regioni e dei tipi di produzione,

- possiede conoscenze e competenze professionali adeguate, e

- s'impegna ad esercitare l'attività agricola nell'azienda per almeno cinque anni.

3. Il lavoratore agricolo:

- cessa definitivamente ogni attività agricola,
- ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento,
- ha dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quale collaboratore familiare o salariato agricolo,
- ha lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso,

- è iscritto a un regime di previdenza sociale.

4. Rilevataro non agricolo può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che rileva terreni resi disponibili per destinarli ad usi extra agricoli, come la silvicoltura o la creazione di riserve ecologiche, in maniera compatibile con la tutela o il miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio naturale.

5. Le condizioni stabilite dal presente articolo si applicano per tutto il periodo durante il quale il cedente fruisce di un aiuto al prepensionamento.

Articolo 12

1. I massimali presi in considerazione per gli aiuti comunitari sono fissati nell'allegato.

2. La durata dell'aiuto al prepensionamento non dev'essere superiore ad un massimo di 15 anni per il cedente e di 10 anni per il salariato agricolo. Essa non deve oltrepassare il settantacinquesimo compleanno del cedente e non deve eccedere la normale età di pensionamento del lavoratore.

Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una normale pensione, l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto dell'importo della pensione nazionale.

CAPO V

ZONE SVANTAGGIATE E ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI

Articolo 13

L'aiuto alle zone svantaggiate e a quelle soggette a vincoli ambientali contribuisce a conseguire i seguenti obiettivi:

a) *Compensazione per le zone sottoposte a svantaggi naturali*

- garantire un uso continuato delle superfici agricole e favorire in tal modo il mantenimento di una comunità rurale vitale,
- conservare lo spazio naturale,
- mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili, che tengono particolare conto dei requisiti in materia d'ambiente.

b) *Compensazione per zone sottoposte a vincoli ambientali*

- garantire il rispetto dei requisiti in materia di ambiente e assicurare l'uso delle superfici agricole nelle zone sottoposte a vincoli ambientali.

Articolo 14

1. Gli agricoltori delle zone svantaggiate possono ricevere indennità compensative.

2. Le indennità compensative sono accordate per ettaro di terreni agricoli ad agricoltori:

- che coltivano una superficie minima di terreno da definire,
- che si impegnano a proseguire un'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa, e

— che utilizzano, secondo le buone pratiche agricole consuete, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola sostenibili.

3. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE⁽¹⁾ o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di tale direttiva ma utilizzate illecitamente, sia riscontrata, ai sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE⁽²⁾, in un animale appartenente all'allevamento bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati ai sensi della direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso dal beneficio delle indennità compensative per l'anno civile dell'accertamento.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a cinque anni a decorrere dall'anno di accertamento dell'infrazione.

In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e dei prelievi necessari in applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate ai sensi della direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni di cui al primo comma.

Articolo 15

1. Le indennità compensative sono fissate a un livello:

— sufficiente per contribuire efficacemente a compensare gli svantaggi esistenti e

— tale da evitare compensazioni eccessive.

2. Le indennità compensative sono debitamente diversificate in funzione:

— della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione,

— della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano le attività agricole,

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

— degli specifici problemi ambientali da risolvere, se del caso,

— del tipo di produzione e, se del caso della struttura economica dell'azienda.

3. Le indennità compensative sono fissate a un livello compreso tra gli importi minimi e gli importi massimi che figurano nell'allegato.

Possono essere concesse indennità compensative superiori all'importo massimo purché l'importo medio di tutte le indennità compensative concesse al livello di programmazione in questione non superi tale massimale. Tuttavia in casi debitamente motivati da circostanze oggettive, ai fini del calcolo dell'importo medio gli Stati membri possono presentare una combinazione di vari programmi regionali.

Articolo 16

1. Gli agricoltori possono usufruire di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti da dette disposizioni.

2. L'importo dei pagamenti deve essere fissato in modo da evitare compensazioni eccessive, specie per i pagamenti destinati a zone svantaggiate.

3. Il massimale preso in considerazione per gli aiuti comunitari è fissato nell'allegato.

Articolo 17

Le zone svantaggiate comprendono

— zone di montagna (articolo 18),

— altre zone svantaggiate (articolo 19) e

— zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici (articolo 20).

Articolo 18

1. Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:

— all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,

— in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero

— a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

2. Le zone situate a nord del 62^a parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna.

Articolo 19

Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e per esse devono ricorrere tutte le seguenti caratteristiche:

— esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo,

— a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura,

— scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

Articolo 20

Possono essere assimilate alle zone svantaggiate altre zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici, e nelle

quali l'attività agricola dovrebbe essere continuata, se del caso e a talune condizioni particolari, per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale, la conservazione dello spazio naturale e il mantenimento del potenziale turistico o per motivi di protezione costiera.

Articolo 21

La superficie dell'insieme delle zone di cui agli articoli 16 e 20 non può superare il 10 % della superficie complessiva dello Stato membro interessato.

CAPO VI

MISURE AGROAMBIENTALI

Articolo 22

Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale.

Tale sostegno è inteso a promuovere:

- forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica,
- l'estensivizzazione, favorevole all'ambiente, della produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità,
- la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi,
- la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli,
- il ricorso alla pianificazione ambientali nell'ambito della produzione agricola.

Articolo 23

1. Gli agricoltori ricevono un sostegno in compenso di impegni agroambientali della durata minima di cin-

que anni. Ove necessario, può essere fissato un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di tali impegni sull'ambiente.

2. Gli impegni agroambientali oltrepassano l'applicazione delle normali buone pratiche agricole.

Essi procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il sostegno dei mercati o le indennità compensative.

Articolo 24

1. Il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso annualmente ed è calcolato in base ai seguenti criteri:

- il mancato guadagno,
- i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e
- la necessità di fornire un incentivo.

Nel calcolo dell'importo annuo del sostegno si può tener conto anche del costo degli investimenti non remunerativi necessari all'adempimento degli impegni.

2. Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell'allegato. Tali importi sono basati sulla superficie dell'azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali.

CAPO VII

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 25

1. Il sostegno agli investimenti favorisce il miglioramento e la razionalizzazione delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, contribuendo in tal modo ad aumentare la competitività e il valore aggiunto di tali prodotti.

2. Tale sostegno è finalizzato ad un o più dei seguenti obiettivi:

- orientare la produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o favorire la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola,
- migliorare o razionalizzare i circuiti di commercializzazione o i processi di trasformazione,
- migliorare la presentazione e il confezionamento dei prodotti o contribuire ad un migliore impiego o ad una eliminazione dei sottoprodotti o dei rifiuti,
- applicare nuove tecnologie,
- favorire investimenti innovativi,
- migliorare e controllare la qualità,
- migliorare e controllare le condizioni sanitarie,
- proteggere l'ambiente.

Articolo 26

1. Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l'onere finanziario degli investimenti nell'ambito di imprese

- che dimostrino redditività e
- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali.

2. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati. Essi devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.

3. Dev'essere offerta una sufficiente garanzia che si possano trovare sbocchi normali sui mercati per i prodotti interessati.

Articolo 27

1. Gli investimenti si applicano alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca.

2. Gli investimenti devono essere conformi a criteri di scelta che stabiliscano le priorità ed indichino quali tipi di investimento non siano ammissibili al sostegno.

Articolo 28

1. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti:

- a livello di commercio al dettaglio,
- per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi terzi.

2. Il valore totale del sostegno, espresso in percentuale del volume di investimento che può fornire degli aiuti, è, limitato:

- a) al 50 %, per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo n. 1,
- b) al 40 %, nelle altre regioni.

CAPO VIII

SILVICOLTURA

Articolo 29

1. Il sostegno al settore forestale contribuisce al mantenimento e allo sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali.

2. Tale sostegno è finalizzato, in particolare, ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- una gestione e uno sviluppo sostenibili della silvicoltura,
- il mantenimento e la valorizzazione delle risorse della silvicoltura,
- l'estensione delle superfici boschive.

3. Tale sostegno è accordato soltanto riguardo alle foreste e alle superfici che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Questa limitazione non si applica alle misure previste all'articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino.

4. Tale sostegno contribuisce al rispetto degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri a livello internazionale. Esso si basa sui programmi forestali nazionali o regionali o su strumenti equivalenti che devono tener conto degli impegni assunti in sede di conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

5. Le misure proposte in virtù del presente regolamento per le superfici boschive classificate come ad alto o medio rischio di incendio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi⁽¹⁾ devono essere conformi ai piani di protezione delle foreste presentati dagli Stati membri ai sensi del succitato regolamento.

Articolo 30

1. Gli aiuti al settore forestale riguardano una o più delle seguenti misure:

- l'imboschimento di superfici che non rientrano nell'ambito dell'articolo 31 a condizione che le specie impiantate siano adatte alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente,
- investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, ecologico o sociale,
- investimenti diretti a migliorare e a razionalizzare il raccolto, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura; gli investimenti legati all'uso del legname come materia prima devono essere limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale,
- la promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura,
- lo stabilimento di associazioni di imprenditori costituite al fine di aiutare i loro membri a realizzare una gestione più sostenibile ed efficiente delle foreste,

⁽¹⁾ GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 308/97 (GU L 51 del 21.2.1997, pag. 2).

— la ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione.

2. Le norme indicate nei capitoli I e VII ad eccezione dell'articolo 7, secondo comma, si applicano a sostegno degli investimenti.

Articolo 31

1. Viene accordato un sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole purché esso sia adeguato alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente.

Tale sostegno può comprendere, oltre ai costi d'impianto:

- un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire per un periodo non superiore a cinque anni i costi di manutenzione;
- un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni, destinato ad agricoltori o ad associazioni di agricoltori che hanno coltivato le terre prima dell'imboschimento, o a qualsiasi altra persona giuridica di diritto privato.

2. Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole intrapreso dalle autorità pubbliche deve coprire unicamente le spese di sistemazione.

3. Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole non viene accordato:

- ad agricoltori che beneficiano del sostegno al pensionamento,
- per l'impianto di abeti natalizi.

In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, l'aiuto per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese di impianto.

4. Gli importi massimi del premio annuale volto a compensare le perdite di reddito che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell'allegato.

Articolo 32

1. Allo scopo di:

— mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in zone la cui funzione protettiva ed ecologica sia di interesse pubblico e qualora le spese connesse con le misure di prevenzione o ripristino di tali foreste superino il prodotto dell'azienda,

— mantenere fasce tagliafuoco mediante misure agricole,

sono versati pagamenti ai beneficiari per misure prese a tale effetto, purché siano garantiti in maniera sostenibile i valori di protezione ed ecologici delle foreste e le misure da porre in essere siano state stabilite in un contratto nel quale sia precisata la dotazione finanziaria.

2. I pagamenti sono fissati a un livello compreso tra gli importi minimi e gli importi massimi che figurano nell'allegato in base ai costi reali delle misure attuate, fissati preventivamente su base contrattuale.

CAPO IX

PROMOZIONE DELL'ADEGUAMENTO E DELLO SVILUPPO DELLE ZONE RURALI

Articolo 33

Viene accordato un sostegno a misure, legate alle attività agricole e alla loro riconversione nonché ad attività rurali, che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure di cui al presente titolo.

Tali misure riguardano:

— le opere di miglioramento fondiario,

— la ricomposizione fondiaria,

— l'avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,

— la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità,

— i servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale,

— il rinnovamento e il miglioramento dei villaggi e la protezione e la tutela del patrimonio rurale,

— la diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito,

— la gestione delle risorse idriche in agricoltura,

— lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura,

— l'incentivazione di attività turistiche e artigianali,

— la tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali,

— la ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione,

— l'ingegneria finanziaria.

CAPO X

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Articolo 34

Dettagliate modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Tali modalità possono riguardare, in particolare,

— le condizioni per il sostegno agli investimenti per le aziende agricole (articoli 4-7), comprese le limitazioni richieste in applicazione dell'articolo 6,

— il periodo e le condizioni per il miglioramento della redditività di un'azienda agricola e le condizioni

- per l'uso dei terreni resi disponibili in caso di prepensionamento (articolo 11, paragrafo 2),
- le condizioni per la concessione e il calcolo delle indennità compensative nelle zone svantaggiate, compresi i casi di uso in comune di terreni agricoli (articoli 14 e 15) e dei pagamenti compensativi nelle regioni soggette a vincoli ambientali (articolo 16),
 - le condizioni che disciplinano l'assunzione di impegni agroambientali (articoli 23 e 24),
 - i criteri di selezione per gli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (articolo 27, paragrafo 2),
 - le condizioni relative alle misure forestali (capitolo VIII).
- In base alla stessa procedura, la Commissione può derogare all'articolo 28, paragrafo 1, nelle regioni ultraperiferiche, purché i prodotti trasformati siano destinati al mercato della regione in questione.

TITOLO III

PRINCIPI GENERALI, DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

CAPO I

Articolo 36

PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Sostegno del FEAOG

Articolo 35

1. Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10-12), alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali (articoli 13-21), alle misure agroambientali (articoli 22-24) e all'imboschimento (articolo 31) è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità.

2. Il sostegno comunitario ad altre misure di sviluppo rurale è finanziato dal FEAOG,

— sezione orientamento, nelle zone dell'obiettivo n. 1,

— sezione garanzia, nelle zone non comprese nell'obiettivo n. 1.

3. Il sostegno alle misure di cui all'articolo 33, sesto, settimo e nono trattino, è finanziato dal FEAOG nelle zone contemplate dagli obiettivi n. 1 e n. 2 e nelle zone in transizione, a condizione che tale finanziamento non sia effettuato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

1. Per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 35, paragrafo 2:

— nelle zone dell'obiettivo n. 1, si applica il regolamento (CE) n. 1260/1999, integrato dalle norme specifiche del presente regolamento,

— nelle zone dell'obiettivo n. 2, si applica il regolamento (CE) n. 1260/1999, integrato dalle norme specifiche del presente regolamento e salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, si applicano le norme specifiche previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999⁽¹⁾ e le disposizioni adottate ai sensi di tale regolamento, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.

Sezione II

Compatibilità e coerenza

Articolo 37

1. Il sostegno allo sviluppo rurale è concesso soltanto per misure conformi alla normativa comunitaria.

⁽¹⁾ Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Tali misure devono essere coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure applicate nell'ambito di tali politiche.

In particolare, le misure che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di altri regimi di sostegno comunitari, se esse sono incompatibili con le condizioni specifiche previste dal presente regolamento.

3. Dev'essere inoltre garantita la coerenza con le misure attuate nell'ambito di altri strumenti della politica agricola comune e, in particolare, tra le misure di sostegno rurale, da un lato, e le misure realizzate nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato e quelle relative alla qualità dei prodotti agricoli e alle condizioni sanitarie, dall'altro, nonché la coerenza tra le varie misure di sostegno allo sviluppo rurale.

Di conseguenza, non viene concesso alcun sostegno ai sensi del presente regolamento per:

- misure che rientrano nel campo di applicazione di regimi di sostegno nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato con le eccezioni, motivate da criteri oggettivi, che possono essere definite in applicazione dell'articolo 50,
- misure volte a sostenere progetti di ricerca, la promozione di prodotti agricoli o l'eradicazione di malattie animali.

4. Gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché tali condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 38

1. La stessa misura non può beneficiare di pagamenti contemporaneamente ai sensi del presente regolamento e nell'ambito di altri regimi di sostegno comunitari.

2. È possibile combinare il sostegno a diverse misure ai sensi del presente regolamento, soltanto se sono coerenti e compatibili fra loro. Se del caso, il livello del sostegno viene adeguato.

Articolo 39

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la compatibilità e la coerenza tra le misure di sviluppo rurale ai sensi delle disposizioni di cui al presente capitolo.

2. I piani di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri devono comprendere una valutazione della compatibilità della coerenza delle misure di sostegno previste e un'indicazione dei provvedimenti adottati per garantire compatibilità e coerenza.

3. Le misure di sostegno sono, ove necessario, riesaminate successivamente per garantire compatibilità e coerenza.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE

Articolo 40

1. Le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione orientamento del FEAOG rientrano nella programmazione per le regioni dell'obiettivo n. 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Le misure di sviluppo rurale diverse da quelle previste dall'articolo 35, paragrafo 1, possono rientrare nella programmazione per le regioni dell'obiettivo n. 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. Le altre misure di sviluppo rurale che non rientrano nella programmazione a norma dei paragrafi 1 e 2, sono soggette alla programmazione dello sviluppo rurale, a norma degli articoli 41-44.

4. Per quanto riguarda misure adeguate per lo sviluppo rurale, gli Stati membri possono sottomettere all'approvazione anche disposizioni di ordine generale che rientrano nella programmazione a norma dei paragrafi 1-3 se nella misura in cui ciò sia appropriato al mantenimento di requisiti uniformi.

Articolo 41

1. I piani di sviluppo rurale sono redatti al livello geografico ritenuto più opportuno. Essi sono elaborati

dalle autorità competenti designate dallo Stato membro e presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti, all'adeguato livello territoriale.

2. Le misure di sostegno allo sviluppo rurale da applicare in una determinata zona sono comprese, ove possibile, in un unico piano. Qualora sia necessario redigere diversi piani, viene indicata la relazione tra le misure previste da tali piani e viene garantita la loro compatibilità e coerenza.

Articolo 42

I piani di sviluppo rurale si estendono su un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 43

1. I piani di sviluppo rurale comprendono:

— una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie impiegate e i principali risultati delle azioni intraprese nel precedente periodo di programmazione, in base ai risultati delle valutazioni disponibili,

— una descrizione della strategia proposta, i suoi obiettivi quantificati, i progetti di sviluppo rurale selezionati e la zona geografica interessata,

— una valutazione, che indichi gli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale, compreso l'impatto sull'occupazione,

— una tabella finanziaria generale indicativa, che rechi una sintesi delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegate e corrispondenti a ognuno degli obiettivi prioritari di sviluppo rurale previsti dal piano e, allorché il piano riguardi zone rurali dell'obiettivo 2, individui gli importi indicativi per le misure in materia di sviluppo rurale di cui all'articolo 33 in queste zone,

— una descrizione delle misure previste ai fini dell'attuazione dei piani e, in particolare, dei regimi di aiuto, comprendente gli elementi necessari per valutare le norme relative alla concorrenza,

— se del caso, dati relativi ad eventuali studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione o di assistenza tecnica necessari per la preparazione, la realizzazione o l'adeguamento delle misure previste,

— l'indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili,

— provvedimenti che garantiscano l'attuazione efficace e corretta dei piani, compresi il controllo e la valutazione, una definizione degli indicatori quantificati per la valutazione, delle disposizioni relative al controllo e alle sanzioni, nonché di pubblicità adeguata,

— i risultati delle consultazioni e l'indicazione delle autorità e organismi associati, nonché le parti economiche e sociali ai livelli appropriati.

2. Nei loro piani gli Stati membri:

— predispongono misure agroambientali sul loro territorio e secondo le loro specifiche esigenze,

— garantiscono il necessario equilibrio tra le varie misure di sostegno.

Articolo 44

1. I piani di sviluppo rurale sono presentati entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Commissione esamina i piani presentati per valutarne la conformità al presente regolamento. In base a tali piani, la Commissione approva i documenti di programmazione per lo sviluppo rurale secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 entro sei mesi dalla presentazione dei piani stessi.

CAPO III

MISURE COMPLEMENTARI E INIZIATIVE COMUNITARIE

Articolo 45

1. A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 la Commissione può,

secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2 di detto regolamento, ampliare l'ambito di applicazione dell'assistenza fornita dalla sezione orientamento del FEAOG oltre i limiti previsti dall'articolo 35, paragrafo 2 del presente regolamento e il finanziamento di misure ammissibili ai sensi dei seguenti regolamenti (CE) n. 1262/1999⁽¹⁾, (CE) n. 1261/1999⁽²⁾, e (CE) n. 1263/1999⁽³⁾ per l'attuazione di tutte le misure nell'ambito dell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale.

2. La sezione garanzia del FEAOG può, su iniziativa della Commissione, finanziare studi legati alla programmazione dello sviluppo rurale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 46

1. Il sostegno comunitario per lo sviluppo rurale da parte della sezione garanzia del FEAOG è soggetto a una programmazione e a una contabilità finanziaria su base annua. La programmazione finanziaria rientra nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale (articolo 40, paragrafo 3) e della programmazione relativa all'obiettivo n. 2.

2. La Commissione assegna agli Stati membri stanziamenti iniziali su base annua e secondo criteri obiettivi, che tengano conto delle situazioni e delle esigenze particolari, nonché delle azioni impegnative da intraprendere, specialmente per quanto riguarda l'ambiente, l'occupazione e la conservazione del paesaggio.

3. Gli stanziamenti iniziali sono modificati in base a spese effettive e a previsioni di spesa rivedute, presentate dagli Stati membri tenendo conto degli obiettivi dei programmi e dei fondi disponibili e, di norma, coerentemente con l'intensità degli aiuti a favore delle zone rurali contemplate dall'obiettivo n. 2.

Articolo 47

1. Le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 31 e all'articolo 32 (tranne il quinto comma del paragrafo 1) e agli articoli 34, 38 e 39 del regolamento

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.

(CE) n. 1260/1999 non si applicano al sostegno per le misure di sviluppo rurale relative all'obiettivo n. 2.

La Commissione adotta i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione efficace e coerente di tali misure, alle quali si applicano almeno i criteri stabiliti nelle disposizioni di cui al primo comma, compreso il principio di un'unica autorità responsabile della gestione.

2. Per le misure contemplate dalla programmazione dello sviluppo rurale, la Comunità partecipa al finanziamento in base ai principi di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Al riguardo:

— la partecipazione finanziaria della Comunità ammonta al massimo al 50 % del costo totale ammissibile e, in linea di massima, almeno al 25 % della spesa pubblica ammissibile nelle zone non contemplate dagli obiettivi n. 1 e n. 2;

— per gli investimenti generatori di entrate si applicano i tassi di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii), e lettera b), punti ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1260/1999. Le aziende agricole e quelle silvicole nonché le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali sono considerate al riguardo come imprese a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), punto iii);

— nell'ambito della programmazione la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste agli articoli 22 e 24 del presente regolamento ammonta al 75 % nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 50 % nelle altre.

A tali pagamenti si applica il disposto dell'articolo 32, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. L'assistenza finanziaria da parte della sezione garanzia del FEAOG può assumere la forma di pagamenti anticipati per la realizzazione del programma e di pagamenti in funzione delle spese sostenute.

CAPO V

CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 48

1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell'attuazione della programmazione dello sviluppo rurale.

2. Tale controllo è svolto mediante procedure stabilite congiuntamente.

Il controllo si basa su specifici indicatori fisici e finanziari convenuti e definiti in precedenza.

Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sull'evoluzione dei progetti.

3. Se del caso, vengono istituiti comitati di controllo.

Articolo 49

1. La valutazione delle misure contemplate dalla programmazione dello sviluppo rurale viene effettuata in base ai principi di cui agli articoli da 40 a 43 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Il FEAOG garanzia, nel quadro delle risorse finanziarie destinate ai programmi, può partecipare al finanziamento di valutazioni sullo sviluppo rurale effettuate negli Stati membri. Su iniziativa della Commissione il FEAOG garanzia può anche finanziare valutazioni su scala comunitaria.

TITOLO IV

AIUTI DI STATO

Articolo 51

1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri per misure di sostegno allo sviluppo rurale si applicano gli articoli da 87 e 89 del trattato.

Tuttavia, gli articoli da 87 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari accordati dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 36 del trattato e secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Sono vietati gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole che superano le percentuali di cui all'articolo 7.

Tale divieto non è applicabile agli aiuti destinati

— ad investimenti realizzati principalmente nell'interesse pubblico in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;

CAPO VI

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Articolo 50

Dettagliate modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Tali modalità possono definire, in particolare, le informazioni relative

- alla presentazione di piani di sviluppo rurale (articoli da 41 a 44),
- alla revisione dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale,
- alla programmazione finanziaria, in particolare al fine di garantire la disciplina di bilancio (articolo 46) e la partecipazione al finanziamento (articolo 47, paragrafo 2),
- al controllo e alla valutazione (articoli 48 e 49),
- alla garanzia della coerenza tra le misure di sviluppo rurale e le misure di sostegno nell'ambito delle organizzazioni di mercato (articolo 37).

— ad investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente;

— ad investimenti intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali.

3. Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle regioni svantaggiate, se non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 14 e 15.

4. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori in compenso di impegni agroambientali che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo. In casi eccezionali debitamente motivati, si può derogare alla durata minima di tali impegni conformemente all'articolo 23, paragrafo 1.

Articolo 52

A norma dell'articolo 36 del trattato, gli aiuti di Stato destinati a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del

sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 40. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53

1. Qualora siano necessarie misure specifiche per agevolare la transizione dal sistema attualmente in vigore a quello stabilito dal presente regolamento, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Tali misure sono adottate, in particolare, per inserire nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal presente regolamento azioni di sostegno comunitarie già esistenti, approvate dalla Commissione per un periodo che termina dopo il 1° gennaio 2000 o senza limiti di tempo.

Articolo 54

1. Il testo dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

1. I regolamenti relativi al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni ivi previste.

2. L'aiuto di cui all'articolo 8 può beneficiare di un cofinanziamento da parte della Comunità.

3. Gli Stati membri versano ai produttori l'aiuto di cui all'articolo 12 tra il 16 ottobre e il 31 dicem-

bre dell'anno della campagna di commercializzazione per la quale è richiesto l'aiuto.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 20.»

2. Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽²⁾, è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. Gli Stati membri concedono alle organizzazioni di produttori riconosciute, per i cinque anni successivi alla data del riconoscimento, aiuti intesi a incoraggiare la loro costituzione e ad agevolare il funzionamento amministrativo.

2. L'importo di tale aiuto:

— nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno ammonta rispettivamente al 5%, al 5%, al 4%, al 3% e al 2% del valore della produzione commercializzata, coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori;

— non può superare il costo effettivo della costituzione e del funzionamento amministrativo dell'organizzazione in questione;

— viene versato in rate annuali, al massimo per sette anni a decorrere dalla data del riconoscimento.

Per ciascun anno il valore di tale produzione è calcolato sulla base:

— della produzione media effettivamente commercializzata e

⁽¹⁾ GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/97 (GU L 208 del 2.8.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 28).

— dei prezzi medi alla produzione ottenuti.

3. Le organizzazioni di produttori derivanti da organizzazioni che soddisfano già in gran parte le condizioni di cui al presente regolamento possono beneficiare di aiuti ai sensi del presente articolo, purché siano nate da una fusione finalizzata a realizzare più efficacemente gli obiettivi di cui all'articolo 5. In tal caso, tuttavia, l'aiuto può essere accordato soltanto a copertura del costo di costituzione dell'organizzazione (spese sostenute per i lavori preparatori e per la redazione dell'atto costitutivo e degli statuti dell'associazione).

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono portati a conoscenza della Commissione con una relazione trasmessa da ciascuno Stato membro alla fine di ogni esercizio finanziario.»

3. Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, è modificato come segue:

a) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Per quanto concerne le regioni della Comunità in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale pari ad un massimo della metà dei contributi finanziari dei produttori. Tale aiuto si aggiunge al fondo d'esercizio.

Per gli Stati membri in cui meno del 15% della produzione di ortofrutticoli è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui la produzione di ortofrutticoli rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto di cui al precedente comma può essere parzialmente rimborsato dalla Comunità, su richiesta dello Stato membro interessato.»

b) Il testo dell'articolo 52 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 52*

1. Le spese connesse al pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro e al finanziamento comunitario del fondo d'esercizio, delle misure specifiche di cui all'articolo 17 ed agli articoli 53, 54, e 55, nonché delle attività di controllo degli esperti degli

Stati membri messi a disposizione della Commissione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, si considerano interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1257/1999^(*).

2. Le spese connesse agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 14 e dell'articolo 15, paragrafo 6, secondo comma, si considerano interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1257/1999. Tali spese possono beneficiare di un cofinanziamento da parte della Comunità.

3. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 46.

4. Le disposizioni del titolo VI si applicano fatta salva l'attuazione del regolamento (CEE) n. 4045/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE^(**).

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(**) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 (GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16).»

Articolo 55

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

— regolamento (CEE) n. 4256/88,

— regolamenti (CE) n. 950/97, (CE) n. 951/97, (CE) n. 952/97 e (CEE) n. 867/90,

— regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92,

— regolamento (CEE) n. 1610/89.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

— articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3763/91⁽²⁾,

— articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1600/92⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/1999 (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

— articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1601/92⁽¹⁾,

— articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2019/93⁽²⁾.

3. I regolamenti e le disposizioni abrogate rispettivamente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 rimangono applicabili alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dei regolamenti interessati anteriormente al 1° gennaio 2000.

4. Le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'articolo 21,

paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97, rimangono in vigore, tranne se ulteriormente modificate nell'ambito dei programmi.

Articolo 56

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica, per quanto riguarda il sostegno comunitario, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

ALLEGATO

TABELLA DEGLI IMPORTI

Articolo	Oggetto	Euro	
8 (2)	Aiuti all'insediamento	25 000	
12 (1)	Prepensionamento	15 000 (*) 150 000 3 500 35 000	per cedente e all'anno importo totale per cedente per lavoratore e all'anno importo globale per lavora- tore
15 (3)	Indennità compensativa minima Indennità compensativa massima	25 (**) 200	per ettaro di terreni agricoli per ettaro di terreni agricoli
16	Pagamento massimo	200	per ettaro
24 (2)	Colture annuali Colture perenni specializzate Altri usi dei terreni	600 900 450	per ettaro per ettaro per ettaro
31 (4)	Premio annuale massimo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento: — per gli imprenditori agricoli o le loro associazioni — per le altre persone di diritto privato	725 185	per ettaro per ettaro
32 (2)	Pagamento minimo Pagamento massimo	40 120	per ettaro per ettaro

(*) In base all'importo totale per cedente i pagamenti annuali massimi possono essere aumentati sino al doppio, tenendo conto della struttura economica delle aziende nei territori e dell'obiettivo dell'accelerazione dell'adattamento delle strutture agricole.

(**) Questo importo può essere ridotto per tenere conto della situazione geografica particolare o della struttura economica delle aziende in taluni territori e per evitare compensazioni eccessive a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino.

REGOLAMENTO (CE) N. 1258/1999 DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 1999
relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

visto il parere della Corte dei conti⁽⁴⁾,

(1) considerando che, con il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁵⁾, il Consiglio ha istituito il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), di seguito denominato il «Fondo», che costituisce parte del bilancio generale delle Comunità europee, che tale regolamento stabilisce i principi da applicare per il finanziamento della politica agricola comune;

(2) considerando che, nella fase del mercato unico, i sistemi di prezzo sono unificati e la politica agricola è comunitaria, per cui gli oneri finanziari che ne derivano incombono alla Comunità; che in virtù di tale principio, quale figura all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento n. 25, per conseguire le finalità di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del trattato la sezione garanzia del Fondo dovrebbe finanziare le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, le misure di sviluppo rurale, alcune misure veterinarie specifiche definite nella decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽⁶⁾, alcune

azioni destinate a fornire informazioni sulla politica agricola comune, nonché talune azioni di valutazione;

(3) considerando che la sezione «orientamento» del Fondo dovrebbe finanziare le spese relative ad alcune misure di sviluppo rurale nelle regioni in ritardo di sviluppo nonché quelle relative all'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale;

(4) che l'amministrazione del Fondo è affidata alla Commissione e che è prevista una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato del Fondo;

(5) considerando che la responsabilità di controllare le spese del Fondo, sezione garanzia, spetta innanzi tutto agli Stati membri, i quali designano i servizi e gli organismi competenti per il pagamento delle spese; che gli Stati membri devono assumersi tale responsabilità in modo pieno ed effettivo; che la Commissione, responsabile dell'esecuzione del bilancio comunitario, deve verificare le condizioni nelle quali sono avvenuti i pagamenti e i controlli e può finanziare le spese solamente qualora tali condizioni offrano tutte le garanzie necessarie riguardo alla conformità con le norme comunitarie; che nell'ambito di un sistema decentrato di gestione delle spese comunitarie è essenziale che la Commissione, istituzione responsabile dei finanziamenti, abbia il diritto ed i mezzi per effettuare tutti i controlli sulla gestione delle spese che ritiene necessari e che siano piene ed effettive la trasparenza e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri e la Commissione;

(6) considerando che, al momento della liquidazione dei conti, la Commissione può determinare, entro un lasso di tempo ragionevole, la spesa totale da iscrivere nei conti generali per la sezione garanzia del Fondo soltanto se si è preventivamente assicurata che i controlli nazionali sono sufficienti e trasparenti e che gli organismi pagatori verificano l'ammissibilità e la regolarità delle domande di pagamento che evadono; che occorre pertanto prevedere il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati

⁽¹⁾ GU C 170 del 4.6.1998, pag. 83.

⁽²⁾ Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 407 del 28.12.1998, pag. 222.

⁽⁴⁾ GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 30 del 20.4.1962. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/70 (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 9).

⁽⁶⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31).

- membri; che al fine di garantire la coerenza delle condizioni di tale riconoscimento negli Stati membri, la Commissione indica alcune linee guida sui criteri da applicare; che, a tal fine, è opportuno disporre che siano finanziate solamente le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri; che, inoltre, la trasparenza dei controlli nazionali, in particolare per quanto riguarda le procedure di ordinazione, di liquidazione e di pagamento, esige che sia limitato, se del caso, il numero di servizi e di organismi ai quali sono delegate tali responsabilità, tenuto conto delle norme costituzionali di ciascuno Stato membro;
- (7) considerando che la gestione decentrata dei fondi comunitari, in particolare in seguito alla riforma della politica agricola comune, comporta la designazione di vari organismi pagatori; che, di conseguenza, qualora uno Stato membro riconosca più di un organismo pagatore, esso deve necessariamente prevedere un interlocutore unico, per garantire una gestione coerente dei fondi ed il collegamento fra la Commissione ed i vari organismi pagatori riconosciuti, nonché per far pervenire alla Commissione, entro tempi rapidi, i dati richiesti relativi alle operazioni di vari organismi pagatori;
- (8) considerando che i mezzi finanziari devono essere mobilitati dagli Stati membri in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori, mentre la Commissione versa anticipi sull'imputazione delle spese sostenute dagli organismi pagatori; che nel quadro delle misure di sviluppo rurale è opportuno predisporre anticipi effettivi destinati all'attuazione dei programmi; che tali anticipi dovrebbero essere gestiti sulla base dei meccanismi finanziari stabiliti per gli anticipi sul computo degli esborsi effettuati in un periodo di riferimento;
- (9) che occorre prevedere due tipi di decisioni, l'una riguardante la liquidazione dei conti della sezione garanzia del Fondo e l'altra che stabilisca le conseguenze dei risultati emersi dalla verifica di conformità delle spese con le disposizioni comunitarie, incluse le rettifiche finanziarie;
- (10) considerando che le verifiche di conformità e le relative decisioni di liquidazione non sono più legate all'esecuzione del bilancio in un esercizio determinato; che occorre stabilire il periodo massimo cui possono applicarsi le conseguenze dei risultati emersi dalle verifiche di conformità; che tuttavia il carattere pluriennale delle misure di sviluppo rurale non consente l'applicazione di tale periodo massimo;
- (11) considerando che devono essere adottate misure per prevenire e perseguire ogni irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di tali irregolarità o negligenze; che occorre determinare la responsabilità per le conseguenze finanziarie di tali irregolarità o negligenze;
- (12) considerando che le spese della Comunità devono formare oggetto di controlli approfonditi; che, a complemento dei controlli che gli Stati membri effettuano di loro iniziativa e che restano essenziali, occorre prevedere verifiche da parte di agenti della Commissione nonché la facoltà per quest'ultima di fare appello agli Stati membri;
- (13) considerando che è necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione; che, in occasione delle proprie verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo che informatico;
- (14) considerando che l'entità del finanziamento comunitario richiede una regolare informazione del Parlamento europeo e del Consiglio sotto forma di relazioni finanziarie;
- (15) considerando che, per migliorare la gestione finanziaria, è opportuno far corrispondere maggiormente il periodo di finanziamento del Fondo con l'esercizio finanziario di cui all'articolo 272, paragrafo 1 del trattato; che per effettuare tale operazione è necessario avere un quadro preciso dei fondi effettivamente disponibili verso la fine dell'esercizio finanziario in causa; che occorrerebbe pertanto prevedere che la Commissione disponga dei poteri necessari per adeguare il periodo di finanziamento del Fondo in caso di disponibilità di sufficienti risorse residue di bilancio;
- (16) considerando che il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, è stato modificato ripetutamente e in maniera sostanziale; che, in occasione delle nuove modifiche da apportare al regolamento citato, per motivi di chiarezza è opportuno procedere a una riformulazione delle disposizioni in causa,

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/96 (GU L 125 dell'8.6.1996, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito denominato «Fondo»), è una parte del bilancio generale delle Comunità europee.

Esso comprende due sezioni:

— la sezione garanzia;

— la sezione orientamento.

2. La sezione garanzia finanzia:

- a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi;
- b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;
- c) le misure di sviluppo rurale non comprese nei programmi dell'obiettivo 1, ad eccezione dell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale;
- d) il contributo finanziario della Comunità destinato a misure veterinarie specifiche, misure ispettive nel settore veterinario e programmi per l'eradicazione e il monitoraggio delle malattie animali (misure veterinarie), nonché quello destinato a misure fitosanitarie;
- e) azioni intese a fornire informazioni sulla politica agricola comune e talune azioni di valutazione delle misure finanziate dalla sezione garanzia del Fondo.

3. La sezione orientamento finanzia le misure di sviluppo rurale che non rientrano nel paragrafo 2, lettera c).

4. Le spese relative agli oneri amministrativi ed al personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del concorso del Fondo non sono prese a carico da quest'ultimo.

Articolo 2

1. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi concesse secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

2. Sono finanziati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli effettuati secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove occorra, le modalità di finanziamento delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) le misure di sviluppo rurale non comprese nell'obiettivo 1 eseguite secondo le norme comunitarie.

2. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie.

3. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) le azioni d'informazione e di valutazione eseguite secondo le norme comunitarie.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

a) i servizi e gli organismi riconosciuti ai fini del pagamento delle spese di cui agli articoli 2 e 3 (di seguito denominati «organismi pagatori»);

b) qualora sia riconosciuto più di un organismo pagatore, il servizio o l'organismo incaricato, da un lato, di centralizzare e mettere a disposizione della Commissione le informazioni ad essa destinate e, dall'altro, di promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie (di seguito denominato «organismo di coordinamento»).

2. Svolgono funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che offrono, per

quanto riguarda i pagamenti di loro competenza, adeguate garanzie circa:

- a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità alle norme comunitarie, prima dell'ordinazione del pagamento;
- b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti, e
- c) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie.

3. Gli organismi pagatori conservano i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti, nonché i documenti relativi all'esecuzione dei controlli amministrativi e materiali prescritti. Se i documenti sono conservati presso gli organismi incaricati dell'autorizzazione delle spese, questi trasmettono all'organismo pagatore relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

4. Solo le spese eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti possono ottenere un finanziamento comunitario.

5. Tenuto conto delle proprie norme costituzionali e della propria struttura istituzionale, ciascuno Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al minimo necessario per garantire che le spese di cui agli articoli 2 e 3 siano eseguite secondo modalità amministrative e contabili soddisfacenti.

6. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni relative agli organismi pagatori:

- a) la denominazione e lo statuto;
- b) le modalità amministrative, contabili e di controllo interno secondo cui sono stati effettuati i pagamenti relativi all'esecuzione delle norme comunitarie nell'ambito della politica agricola comune;
- c) l'atto di riconoscimento.

La Commissione è immediatamente informata di qualsiasi modificazione intervenuta.

7. Qualora uno o più presupposti del riconoscimento di un organismo pagatore riconosciuto cessino di sussistere, il riconoscimento è revocato, a meno che l'organismo pagatore di cui trattasi non abbia proce-

duto, entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema, ad introdurre i necessari adeguamenti. Lo Stato membro interessato ne informa la Commissione.

8. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 5

1. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri i mezzi finanziari destinati a coprire le spese di cui agli articoli 2 e 3 mediante anticipi sul computo degli esborsi effettuati in un periodo di riferimento.

Gli anticipi per l'attuazione di programmi nel quadro delle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 possono essere concessi dalla Commissione al momento dell'approvazione dei programmi in causa e le relative spese si considerano effettuate il primo giorno del mese successivo alla decisione di concessione.

2. Finché gli anticipi sul computo degli esborsi non siano versati, gli Stati membri mobilitano i mezzi necessari per effettuare le spese suddette in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 6

1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni, riguardanti gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento ed inerenti alle operazioni finanziate dalla sezione garanzia del Fondo:

- a) dichiarazioni di spesa e stati di previsione del fabbisogno finanziario;
- b) conti annui, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione, e certificazione della completezza, dell'esattezza e della veridicità dei conti trasmessi.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo e, in particolare, quelle relative alla certificazione dei conti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 7

1. La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo, adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. La Commissione decide gli anticipi mensili sul computo degli esborsi effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti.

Le spese di ottobre sono imputate al mese di ottobre, se eseguite dal 1° al 15, ed al mese di novembre, se eseguite dal 16 al 31. Gli anticipi sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell'esecuzione delle spese.

Possono essere versati anticipi complementari e il comitato del Fondo ne è informato in occasione della successiva consultazione.

3. La Commissione procede, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori.

La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive secondo le disposizioni del paragrafo 4.

4. La Commissione decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie.

Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti cercano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.

In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di una decisione di rifiuto del finanziamento.

La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario causato alla Comunità.

Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

a) le spese di cui all'articolo 2 eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

b) le spese per misure o azioni di cui all'articolo 3 il cui pagamento definitivo sia stato effettuato anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la Comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato dei risultati delle verifiche.

La norma di cui al quinto comma non si applica, tuttavia, alle conseguenze finanziarie derivanti:

a) dai casi di irregolarità di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

b) da aiuti nazionali o infrazioni per i quali sono state avviate le procedure di cui agli articoli 88 e 226 del trattato.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13. Tali modalità riguardano in particolare il trattamento degli anticipi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, a norma di quanto disposto dai paragrafi 2, 3 e 4, del presente articolo nonché le procedure relative alle decisioni di cui ai detti paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

a) accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,

b) prevenire e perseguire le irregolarità,

c) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2. In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.

Le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versati al Fondo.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del Fondo e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento comunitario, comprese le verifiche in loco.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative da essi adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, in quanto questi atti comportino un'incidenza finanziaria per il Fondo.

2. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, nonché le disposizioni dell'articolo 248 del trattato e qualsiasi controllo eseguito in base all'articolo 279, lettera c), del trattato, gli agenti incaricati dalla Commissione di compiere le verifiche in loco hanno accesso ai libri contabili e a tutti gli altri documenti, compresi i dati elaborati o conservati su supporto informatico, inerenti alle spese finanziate dal Fondo.

In particolare essi possono verificare:

a) la conformità delle pratiche amministrative alle norme comunitarie;

b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal Fondo;

c) le modalità secondo le quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal Fondo.

La Commissione avvisa in tempo utile, prima della verifica, lo Stato membro interessato o sul territorio del quale la verifica avrà luogo. A tali verifiche possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a verifiche o indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. Ad esse possono partecipare agenti della Commissione.

Al fine di migliorare le possibilità di verifica, la Commissione, con l'accordo degli Stati membri interessati, può associare le amministrazioni di detti Stati membri a talune verifiche o indagini.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove occorra, le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 10

Ogni anno, anteriormente al 1° luglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finanziaria sull'amministrazione del Fondo durante l'esercizio trascorso, e in particolare sull'evoluzione dell'importo e sulla natura delle spese del Fondo, nonché sulle condizioni di realizzazione del finanziamento comunitario.

Articolo 11

Il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito denominato «comitato del Fondo») assiste la Commissione nell'amministrazione del Fondo secondo il disposto degli articoli da 12 a 15.

Articolo 12

Il comitato del Fondo si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno

Stato membro è rappresentato nel comitato del Fondo da cinque funzionari al massimo.

Il comitato del Fondo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 13

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato del Fondo è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dalla questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. (a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

(b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato del Fondo, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione può differire di un mese al massimo a decorrere dalla data di tale comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al precedente trattino.

Articolo 14

1. Il comitato del Fondo è consultato:

- a) nei casi in cui la sua consultazione è prevista;
- b) per la valutazione degli stanziamenti del Fondo da iscrivere nello stato di previsione della Commis-

sione per il successivo esercizio e, eventualmente, negli stati di previsione suppletivi;

c) sui progetti di relazioni concernenti il Fondo da trasmettere al Consiglio.

2. Il comitato del Fondo può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Esso viene regolarmente informato dell'attività del Fondo.

Articolo 15

Il presidente convoca le riunioni del comitato del Fondo.

I compiti di segretariato del comitato del Fondo sono svolti dai servizi della Commissione.

Il comitato del Fondo stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 16

1. Il regolamento (CEE) n. 729/70 è abrogato.

2. I riferimenti al suddetto regolamento s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 17

L'articolo 15, terzo comma, e l'articolo 40 della decisione 90/424/CEE sono soppressi.

Articolo 18

Le misure necessarie per agevolare la transizione dal regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 729/70 a quello stabilito dal presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 19

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, la Commissione può sopprimere la prima frase dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, qualora

le risorse finanziarie assegnate alla sezione garanzia del Fondo che sono disponibili verso la fine di un dato esercizio finanziario consentano al Fondo stesso di finanziare le spese supplementari derivanti dalla suddetta soppressione per l'esercizio finanziario considerato. Ove si avvalga di tale facoltà, la Commissione può, in conformità della medesima procedura, differire al 1° novembre la decorrenza dei periodi di pagamento della azioni compresa tra il 16 e il 31 ottobre incluso.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 729/70	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)	Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 3	—
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo comma	Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo comma	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), primo comma	Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo comma	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 6
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 7
Articolo 4, paragrafo 5, prima frase	Articolo 5, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4, paragrafo 5, seconda frase	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 4, paragrafo 8 e articolo 5, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 5 bis	—
Articolo 6	—
Articolo 6 bis	—
Articolo 6 ter	—
Articolo 6 quater	—
Articolo 7	—
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11

Regolamento (CEE) n. 729/70	Presente regolamento
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 12
Articolo 12, paragrafo 2	—
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1259/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁴⁾,visto il parere della Corte dei conti⁽⁵⁾,

- (1) considerando che occorre stabilire alcune condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei diversi regimi di sostegno al reddito della politica agricola comune;
- (2) considerando che i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari dovrebbero essere versati integralmente ai beneficiari dalle autorità nazionali competenti, fatte salve le riduzioni espressamente previste dal presente regolamento;
- (3) considerando che ai fini di una migliore integrazione della dimensione ambientale nelle organizzazioni comuni di mercato gli Stati membri dovrebbero applicare misure ambientali adeguate per quanto riguarda i terreni e la produzione agricoli oggetto di pagamenti diretti; che gli Stati membri dovrebbero decidere sulle conseguenze in caso di mancato rispetto dei requisiti in materia

ambientale; che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ridurre o persino a sopprimere i benefici derivanti dai regimi di sostegno se detti requisiti non sono soddisfatti; che gli Stati membri dovrebbero adottare tali misure ferma restando la possibilità di concedere aiuti in cambio di impegni agroambientali di carattere facoltativo;

- (4) considerando che per stabilizzare la situazione dell'occupazione in agricoltura e per tener conto della prosperità globale delle aziende e del sostegno comunitario a dette aziende contribuendo così ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, comprendente tutti i lavoratori del settore, gli Stati membri devono essere autorizzati a ridurre i pagamenti diretti agli agricoltori nei casi in cui la manodopera impiegata nelle loro aziende è al di sotto e/o in cui la prosperità globale delle aziende e/o l'importo complessivo dei pagamenti sono al di sopra di determinati limiti, che verranno fissati dagli Stati membri; che al fine di mantenere in particolare la produttività agricola tali riduzioni non dovrebbero tuttavia superare il 20 % dell'importo complessivo dei pagamenti;
- (5) considerando che gli Stati membri dovrebbero stabilire sulla base di criteri obiettivi modalità dettagliate da applicare per le riduzioni dei pagamenti; che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare gli importi resi disponibili dalle riduzioni dei pagamenti per talune misure supplementari, nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽⁶⁾;
- (6) considerando che i regimi comuni di sostegno devono essere adattati all'evoluzione del mercato, se del caso entro breve termine; che i beneficiari non possono pertanto contare sul fatto che le condizioni per la concessione dell'aiuto restino immutate e dovrebbero essere pronti ad una possibile revisione dei regimi in funzione dell'evoluzione del mercato;

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 93.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 208.

(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.

(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.

(6) Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

- (7) considerando che i regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola; che tale obiettivo è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali; che, per evitare un'errata attribuzione dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione, al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi dei regimi di sostegno;
- (8) considerando che, tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie dei pagamenti di sostegno diretti e della necessità di analizzarne meglio l'impatto, i regimi comunitari dovrebbero essere oggetto di una corretta valutazione,

terreni agricoli utilizzati o della produzione interessata, nonché dei possibili effetti sull'ambiente. Tali misure possono comprendere:

- l'erogazione di aiuti in cambio di impegni agroambientali,
- la fissazione di requisiti ambientali obbligatori di carattere generale,
- la fissazione di requisiti ambientali specifici la cui soddisfazione è condizione per poter beneficiare dei pagamenti diretti.

2. Gli Stati membri definiscono sanzioni appropriate e proporzionali alla gravità delle conseguenze ecologiche risultanti dal mancato rispetto dei requisiti ambientali di cui al paragrafo 1. Essi possono prevedere una riduzione o, se del caso, la soppressione dei benefici derivanti dai regimi di sostegno di cui trattasi se non sono soddisfatti i suddetti requisiti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pagamenti corrisposti direttamente agli agricoltori nell'ambito di regimi di sostegno della politica agricola comune finanziati in tutto o in parte dalla sezione garanzia del FEAOG, eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

Tali regimi di sostegno sono elencati nell'allegato.

Articolo 2

Pagamento integrale

I pagamenti concessi nell'ambito dei regimi di sostegno sono corrisposti integralmente ai beneficiari.

Articolo 3

Requisiti in materia di protezione ambientale

1. Per quanto riguarda le attività agricole di cui al presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure che essi ritengono appropriate in materia ambientale tenuto conto della situazione specifica dei

Articolo 4

Modulazione

1. Gli Stati membri possono decidere di ridurre gli importi dei pagamenti che, in assenza del presente paragrafo, verrebbero corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile, nei casi in cui

- la manodopera impiegata nelle loro aziende in tale anno civile, espressa in unità di lavoro annuali, è al di sotto di determinati limiti che dovranno essere stabiliti dagli Stati membri e/o
- la prosperità globale delle loro aziende in tale anno civile, espressa in forme di margine lordo standard corrispondente alla situazione media di una determinata regione o di un'entità geografica più piccola, è al di sopra di determinati limiti che dovranno essere decisi dagli Stati membri e/o
- gli importi complessivi dei pagamenti corrisposti in base a regimi di sostegno per un anno civile superano determinati limiti che dovranno essere decisi dagli Stati membri.

Per «unità di lavoro annuale» si intende la media nazionale o regionale delle ore di lavoro prestate durante un anno civile da lavoratori agricoli adulti impiegati a tempo pieno.

Per «margine lordo standard» si intende la differenza tra il valore di produzione standard e l'importo standard per taluni costi specifici.

2. La riduzione del sostegno concesso ad un agricoltore per un determinato anno civile, risultante dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, non è superiore al 20 % dell'importo complessivo dei pagamenti che, in assenza del paragrafo 1, verrebbero corrisposti all'agricoltore per l'anno civile di cui trattasi.

Articolo 5

Disposizioni comuni

1. Gli Stati membri applicano le misure di cui agli articoli 3 e 4 in modo da garantire un trattamento equo tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

2. La differenza tra gli importi che, in assenza degli articoli 3 e 4, verrebbero corrisposti agli agricoltori di uno Stato membro per un determinato anno civile e gli importi calcolati previa applicazione degli articoli suddetti, è messa a disposizione degli Stati membri interessati, entro termini da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 11, come sostegno supplementare comunitario alle misure previste dagli articoli 10, 11 e 12 (prepensionamento), da 13 a 21 (zone svantaggiate e zone soggette a restrizioni ambientali), 22, 23 e 24 (impegni agroambientali) e 31 (imboschimento) del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 6

Revisione

L'applicazione dei regimi di sostegno lascia impregiudicata la possibilità di procedere in qualsiasi momento ad una loro revisione in funzione dell'evoluzione del mercato.

Articolo 7

Limitazione dei pagamenti

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

Articolo 8

Valutazione

Al fine di misurare l'efficacia dei pagamenti corrisposti nell'ambito dei regimi di sostegno, detti pagamenti for-

mano oggetto di una valutazione, intesa a determinarne l'incidenza sugli obiettivi enunciati e ad analizzarne gli effetti sui mercati corrispondenti.

Articolo 9

Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure prese in applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «agricoltore»: il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridico conferito dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità;
- b) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- c) «pagamenti da accordare per un determinato anno civile»: i pagamenti da corrispondere per un determinato anno civile, che includono i pagamenti da corrispondere per altri periodi che iniziano in tale anno civile.

Articolo 11

Modalità d'applicazione

Secondo la procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, la procedura contemplata dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, o, se del caso, gli articoli corrispondenti di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, la Commissione adotta:

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

- se necessario, le modalità dettagliate per l'applicazione del presente regolamento, che comprendono in particolare le misure necessarie per evitare che vengano aggirate le disposizioni degli articoli 3 e 4, nonché quelle relative all'articolo 7, e
- le modifiche dell'allegato che dovessero rendersi necessarie tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 1.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

ALLEGATO

ELENCO DEI REGIMI DI SOSTEGNO CHE SODDISFANO I CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Settore	Base giuridica	Note
Seminativi	Articoli 2 e 5 Regolamento (CE) n. 1251/1999	Pagamenti alla superficie, compresi i pagamenti per la messa a riposo e compreso il supplemento frumento duro e l'aiuto speciale
Fecola di patate	Articolo 8, paragrafo 2 Regolamento (CEE) n. 1766/92	Pagamenti
Cereali	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 3653/90 [in collegamento con il regolamento (CEE) n. 738/93]	Misure transitorie che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati dei cereali in Portogallo
Olio d'oliva	Articolo 5, paragrafo 1 Regolamento n. 136/66/CEE	Aiuto alla produzione
Legumi di granella	Articolo 1 Regolamento (CE) n. 1577/96	Aiuto alla superficie
Lino	Articolo 4 Regolamento (CEE) n. 1308/70	Aiuto alla superficie (parte pagata agli agricoltori)
Canapa	Articolo 4 Regolamento (CEE) n. 1308/70	Aiuto alla superficie
Bachi da seta	Articolo 2 Regolamento (CEE) n. 845/72	Aiuto destinato a favorire l'allevamento
Banane	Articolo 12 Regolamento (CEE) n. 404/93	Aiuto alla produzione
Uve secche	Articolo 7, paragrafo 1 Regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto alla superficie
Tabacco	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 2075/92	Aiuto alla produzione
Sementi	Articolo 3 Regolamento (CEE) n. 2358/71	Aiuto alla produzione
Luppolo	Articolo 12 Regolamento (CEE) n. 1696/71 Regolamento (CE) n. 1098/98	Aiuto alla superficie Pagamenti solo per ritiro temporaneo dalla produzione
Riso	Articolo 6 Regolamento (CE) n. 3072/95	Aiuto alla superficie
Carni bovine	Articolo 4, 5, 6, 10, 11, 13 Regolamento (CE) n. 1254/1999	Premio speciale, premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (anche quando pagato per giovenche e compreso il premio supplementare nazionale per vacca nutrice se cofinanziato), premio alla macellazione, pagamento all'estensivizzazione, pagamenti supplementari
Latte e prodotti	Articolo 16 e 17 Regolamento (CE) n. 1256/1999	Premio del settore lattiero e pagamenti supplementari
Ovini e caprini	Articolo 5 Regolamento (CE) n. 2467/98	Premio alla pecora e alla capra e pagamenti a titolo di zona svantaggiata
Regime agro-monetario	Articolo 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2799/98 Articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2800/98	Pagamenti ai produttori (compresi quelli a titolo del regolamento transitorio)

Settore	Base giuridica	Note
Poseidom	Articolo 5, articolo 13, paragrafo 1 e articolo 17 Regolamento (CEE) n. 3763/91	Settori: carni bovine; sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; zucchero
Poseima	Articoli 11, 14 e 24, articoli 16 e 27, articolo 17 e articolo 25, paragrafo 1, articoli 22 e 29, articolo 30 Regolamento (CEE) n. 1600/92	Settori: sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; carni bovine e latte; patate e indivie; zucchero; vino; ananassi
Poseican	Articoli 10, 13, 15, 19, 20, 24 Regolamento (CEE) n. 1601/92	Settori: carni bovine; sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; carni ovine e caprine; vino; patate; miele
Isole del Mar Egeo	Articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12 Regolamento (CEE) n. 2019/93	Settori: carni bovine; sviluppo della produzione di frutta, ortaggi, piante e fiori; frutta, ortaggi, piante e fiori; patate; vino; olive; miele